



# *Ministero della Salute*

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI  
ALIMENTI  
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ALLEGATO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
Servizi veterinari

UFFICIO 7 DGSA  
UFFICIO 3 DGSA

NAS

MASAF  
[aoo.disr@pec.masaf.gov.it](mailto:aoo.disr@pec.masaf.gov.it)

MASE  
[diss@pec.mase.gov.it](mailto:diss@pec.mase.gov.it)

ASSOGRASSI  
[info@assograssi.it](mailto:info@assograssi.it)

ASSOFERTILIZZANTI  
[assofertilizzanti@federchimica.it](mailto:assofertilizzanti@federchimica.it)

AIF  
[info@aif-fertilizzanti.org](mailto:info@aif-fertilizzanti.org)

AIC  
[associazioneitalianacompostaggio@pec.it](mailto:associazioneitalianacompostaggio@pec.it)

COMPAG  
[info@compag.org](mailto:info@compag.org)

AIPA  
[info@aipaonline.it](mailto:info@aipaonline.it)

ASSALCO  
[assalco@assalco.it](mailto:assalco@assalco.it)

ASSALZOO  
[assalzoo@assalzoo.it](mailto:assalzoo@assalzoo.it)

ASSOCARNI  
[segreteria@assocarni.it](mailto:segreteria@assocarni.it)

ASSICA  
[assica@assica.it](mailto:assica@assica.it)

ASSOLATTE  
[assolatte@assolatte.it](mailto:assolatte@assolatte.it)

**Oggetto: Nuove Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 e del Regolamento (UE) 142/2011 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano**

Si trasmette in allegato il documento in oggetto, approvato nella riunione del Coordinamento Interregionale della Prevenzione del 18 giugno scorso.

Il documento adegua le linee guida approvate in CSR nella seduta del 7 febbraio 2013 (Rep atti 20/CU del 7/02/2013) alle numerose modifiche normative intervenute che, nell'ultimo decennio, hanno emendato i regolamenti (CE)1069/2009, (CE) 999/2001 e (UE) 142/2011. Nuovi aggiornamenti legislativi e risultanze degli audit nazionali e comunitari potranno fornire, nel tempo, ulteriori elementi di revisione del testo.

Risulta, pertanto, necessario fornire, attraverso questo aggiornamento, elementi di chiarimento e di semplificazione per uniformare, sul territorio nazionale, i controlli ufficiali e per assicurare il rispetto, da parte degli operatori del settore, dei requisiti sanitari, generali e specifici, di cui ai regolamenti sopracitati.

Si ricorda, altresì, che il presente testo nasce da un'intensa interlocuzione con gli esperti delle Autorità competenti regionali, i competenti rappresentanti del MASE e del MASAF, nonché con i comitati tecnici delle associazioni di categoria oggetto del provvedimento.

La presente circolare deve ritenersi pertanto applicabile a tutto il Paese, nelle more di un nuovo Accordo Stato Regioni che sostituirà quello precedente.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 2  
\* Dott. Pietro Noè

*\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993*

Referente: Tiziana Serraino Tel: 0659942816 Email: [t.serraino@sanita.it](mailto:t.serraino@sanita.it)

**“Nuove Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 e del Regolamento (UE) 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009”**

## **INDICE**

1. ARTICOLO 1. Disposizioni per la classificazione sanitaria dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nella categoria 1, categoria 2 e categoria 3
2. ARTICOLO 2. Procedura operativa per la registrazione degli operatori
3. ARTICOLO 3. Procedura operativa per il riconoscimento degli operatori
4. ARTICOLO 4. Disposizioni per gli impianti, gli stabilimenti e gli operatori esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione
5. ARTICOLO 5. Disposizioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale nei luoghi di produzione
6. ARTICOLO 6. Disposizioni per la gestione del materiale specifico a rischio
7. ARTICOLO 7: Disposizioni relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale
8. ARTICOLO 8: Disposizioni relative al trasporto dei prodotti derivati
9. ARTICOLO 9: Procedure operative relative alla comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili e alla loro identificazione
10. ARTICOLO 10: Disposizioni per il documento commerciale
11. ARTICOLO 11: Disposizioni per la rintracciabilità e i registri
12. ARTICOLO 12: Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di categoria 1, categoria 2 e categoria 3
13. ARTICOLO 13: Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di categoria 1, categoria 2 e categoria 3
14. ARTICOLO 14: Disposizioni per gli stabilimenti di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale
15. ARTICOLO 15: Disposizioni per il magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale
16. ARTICOLO 16: Disposizioni per il magazzinaggio dei prodotti derivati
17. ARTICOLO 17: Disposizioni per il compostaggio
18. ARTICOLO 18: Disposizioni per il biogas
19. ARTICOLO 19: Disposizioni per lo stallatico
20. ARTICOLO 20: Disposizioni sanitarie per la produzione e l'immissione in commercio di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate, farina di carne ed ossa e proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione animale
21. ARTICOLO 21: Disposizioni per l'alimentazione degli animali da zoo con sottoprodotti di origine animale
22. ARTICOLO 22: Disposizioni per l'alimentazione in deroga di animali da compagnia con SOA grezzi provenienti da macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto (art. 18, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009)
23. ARTICOLO 23: Disposizioni per l'attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia (art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009)

24. ARTICOLO 24: Disposizioni per i carnai (o stazioni di alimentazione) (art. 18, comma 2, lettera b del Regolamento (CE) 1069/2009)
25. ARTICOLO 25: Disposizioni per il petfood greggio
26. ARTICOLO 26: Disposizioni generali per latte e i derivati del latte, per uso mangimistico
27. ARTICOLO 27: Disposizioni specifiche per la raccolta, il trasporto e l'identificazione del latte e i derivati del latte, per uso mangimistico
28. ARTICOLO 28: Disposizioni per gli impianti riconosciuti ai sensi del R853 e registrati R852 che intendono inviare all'alimentazione animale i prodotti di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II) del Regolamento (UE) 142/2011
29. ARTICOLO 29: Disposizioni per gli allevamenti che utilizzano per l'alimentazione animale i "prodotti" di cui all'allegato x capo ii, sezione 4, parte ii del R142
30. ARTICOLO 30: Disposizioni per l'impiego di taluni materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nell'alimentazione degli animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia
31. ARTICOLO 31: Disposizioni per le zone isolate (art 19 lettera1.b del regolamento (CE) 1069/2009)
32. ARTICOLO 32. Disposizioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del regolamento (CE) 1069/2009
33. ARTICOLO 33. Disposizioni sull'utilizzo di SOA ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009
34. ARTICOLO 34: Disposizioni per il recupero e l'immissione in commercio di pelli da animali morti per cause diverse dalla macellazione
35. ARTICOLO 35: Disposizioni per l'immissione in commercio di pelli da animali macellati
36. ARTICOLO 36: Disposizioni per l'immissione sul mercato del muco di lumaca destinato all'industria cosmetica o farmaceutica.
37. ARTICOLO 37: Disposizioni per le esche da pesca
38. ARTICOLO 38: Disposizioni generali in corso di malattie infettive
39. ARTICOLO 39: Disposizioni sanzionatorie
40. ARTICOLO 40: Disposizioni finali

### **ALLEGATI**

**Allegato A:** Elenco attività soggette a registrazione ai sensi art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009

**Allegato B:** Modello domanda di registrazione

**Allegato B1:** Scheda sezioni/attività/prodotti da allegare alla domanda di registrazione per stabilimento/trasportatore ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009 e nelle domande di modifica dell'atto di registrazione

**Allegato C:** Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009.

**Allegato D:** Modello domanda di riconoscimento

**Allegato D bis:** Elenco sezioni /attività /prodotti da allegare alla domanda di riconoscimento per stabilimento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) 1069/2009 e alle domande di modifica dell'atto di riconoscimento

**Allegato D tris:** Modello di domanda di modifica del riconoscimento

**Allegato D quater:** Modello di istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

**Allegato D quinquies:** Modello di istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei sottoprodotti di origine animale, rispetto al riconoscimento.

**Allegato E:** Certificato sanitario per il trasporto di animali morti

**Allegato F:** Modello dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione

**Allegato G:** Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati.

**Allegato H:** Documento commerciale semplificato per il trasporto nazionale di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati.

**Allegato I:** Documento commerciale semplificato per il trasporto nazionale di proteine animali trasformate destinate ad uso mangimistico.

**Allegato L:** Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti lattiero caseari destinati ad uso mangimistico

**Allegato M:** Concimi organici soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte del produttore

**Allegato N:** Concimi organici non soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte del produttore

**Allegato O:** Requisiti minimi dei locali dove si prepara, si vende e si consuma il petfood

**Allegato P:** Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia

**Allegato Q:** Comunicazione per il conferimento di latte, o prodotti derivati dal latte, ad allevamenti, da parte di impianto riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004

**Allegato R:** richiesta di nulla osta per l'utilizzo di latte e prodotti derivati dal latte da parte di azienda zootecnica ai sensi del regolamento (UE) 142/2011

**Allegato S:** nulla osta ad azienda zootecnica ai sensi del regolamento (UE) 142/2011

**Allegato T:** Comunicazione di cessazione definitiva di attività già riconosciuta ai sensi del regolamento (CE) 1069/2009.

## **GLOSSARIO DELLE ABBREVIAZIONI E DELLE DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI**

- Laddove non espressamente stabilito in questo glossario, si applicano le definizioni previste dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011 -
1. ACL: autorità competente locale (Servizio veterinario della ASL competente per territorio)
  2. ACR: autorità competente regionale
  3. BARF: *Bones And Raw Food*, ossia ossa e alimenti crudi.
  4. BDN: banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica istituita con decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196
  5. C1, C2, C3: sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, rispettivamente della categoria 1, categoria 2 e categoria 3

6. Categoria di rischio: sono la categoria 1, la categoria 2 e la categoria 3. Il rischio è maggiore nella categoria 1 e decresce fino alla categoria 3.
7. Compost: materiale sottoposto al degrado biologico in condizioni aerobiche;
8. Contenitore: recipiente o involucro riutilizzabile o a perdere, a tenuta stagna.
9. Digestato: come definito nel regolamento (UE) 142/2011 all'Allegato I, punto 23 e ulteriormente dettagliate all'art. 10 ed all'allegato V.
10. Concimi organo-minerali: come definiti nel Dlgs 75/2010, art. 2, comma 1, lettera q) ed elencati nell'allegato I, capitolo 6.
11. CRAS: centro recupero animali selvatici
12. CWD: *Chronic Wasting Disease*
13. DC: documento commerciale sanitario europeo per la movimentazione dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati
14. DDT: documento di trasporto
15. D.Lgs 36: decreto legislativo del 13/01/2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
16. DLgs75: Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88
17. D.Lgs 152: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale".
18. DM5046: decreto interministeriale 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.
19. D.M. 22/05/2001: decreto ministero della salute "Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali".
20. D.P.C.M. 28 febbraio 2003.Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy.
21. DPR445: Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)."
22. Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce.
23. END POINT: Punto finale nella catena di fabbricazione (articolo 5 del regolamento (CE) 1069/2009)
24. EX ALIMENTI: sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009.
25. FEEDBAN: divieto di alimentazione secondo le disposizioni previste dal Regolamento (CE) 999/2001 e dall'art 11, comma 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009
26. FEED GRADE: grado mangimistico
27. FOA: fertilizzanti organici e ammendanti prodotti ai sensi del decreto legislativo 75/ 2010 o ai sensi del Regolamento 2019/1009/UE
28. FOOD: settore alimentare umano.

29. ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
30. Selvaggina: definizione di cui all'allegato I del Regolamento (CE) 853/2004
31. TSE: encefalopatie spongiformi trasmissibili (dall'inglese *Transmissible Spongiform Encephalopathies*).
32. MBM: farine di carne ed ossa di categoria 1 o di categoria 2 (dall'inglese *meat and bone meal*). Come definite (farine di carne ed ossa) nel R142, allegato I, punto 27 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento, nell'allegato IV, capo III.
33. GHT: trieptanoato di glicerina.
34. HACCP: metodo di analisi dei pericoli e gestione dei punti critici per il controllo del processo, dall'inglese *Hazard analysis Critical control point*.
35. "Impianto aziendale": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22, comma 1 del DM 5064, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima; "Impianto interaziendale": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 22, comma 1 del DM 5064 provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
36. L.281: legge 14/08/1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.
37. MSR: materiale specifico a rischio.
38. PAT: proteine animali trasformate di categoria 3. Come definite nel regolamento UE 142/2011 allegato I, punto 5, 6, 7 e le cui norme di trasformazione sono ulteriormente dettagliate nel medesimo regolamento nell'allegato X, capo II, sezione 1, lettera B;
39. PD: Prodotti Derivati come definiti all'art 3 comma 2 del regolamento CE 1069/2009.
40. PIa: proteine idrolizzate idonee all'alimentazione animale (vedasi l'allegato IV del regolamento (CE) 999/2001 e l'allegato X, capo II, sezione 5, lettera D) come ad esempio proteine idrolizzate derivate da parti di non-ruminanti o da cuoio e pelli di ruminanti;
41. PIa: proteine idrolizzate inidonee all'alimentazione animale
42. R429: Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale inclusi gli Atti esecutivi e delegati, D.lgs n.134, n.135 e n.136 del 5 agosto 2022
43. R1069: Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)
44. R142: Regolamento (UE)142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
45. R183: Regolamento (CE)183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

46. R 852: Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
47. R 853: Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
48. R767: Regolamento (CE) 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione
49. R999: Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili in vigore
50. Ruminante domestico "sospetto clinicamente di TSE": Ai sensi del Regolamento (CE) 999/2001 è un ruminante di qualsiasi età, vivo, abbattuto o deceduto, che presenti o abbia presentato turbe neurologiche o comportamentali, o un progressivo deterioramento dello stato generale, riconducibile ad una TSE, a cui è verosimilmente connessa anche una lesione del sistema nervoso centrale e per il quale le informazioni raccolte sulla base dell'esame clinico, della risposta ad un trattamento, di un esame post mortem o di un'analisi di laboratorio, ante o post mortem, non consentono di stabilire altra diagnosi.
51. Ruminante domestico a "rischio di infezione da TSE": Ai sensi del R999 è un ruminante della categoria ed età prevista da normativa vigente al quale deve essere prelevato il tronco encefalico per essere sottoposto al test rapido specifico
52. Ruminante domestico "sospetto di infezione da TSE": ruminante che sia risultato positivo o non conclusivo (ovvero non negativo) ad un test diagnostico rapido specifico per la TSE ai sensi dell'allegato X del Regolamento (CE) 999/2001.
53. SINTESI: Sistema Informativo Veterinario Integrato nazionale
54. SOA: sottoprodotto/i di origine animale
55. Stallatico: Come definito nel regolamento (CE) 1069/2009, art. 3, punto 20) e le cui prescrizioni (relativamente allo stallatico trasformato) sono ulteriormente dettagliate nel regolamento (UE) 142/2011 nell'allegato XI, capo I, sezione 2;
56. Starting point: Punto di partenza nella catena di fabbricazione (art 4 del Reg (CE) 1069/2009)
57. UE: Unione europea

## ARTICOLO 1

### **Disposizioni per la classificazione sanitaria dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nella categoria 1, categoria 2 e categoria 3**

1. I SOA e i PD sono suddivisi in categorie specifiche, C1, C2 e C3, rispettivamente ai sensi dell'art. 8, 9 e 10 del R 1069 - che riflettono il loro livello di rischio per la salute pubblica e degli animali.
2. Il SOA o il PD, ottenuto, rispettivamente, da una miscela di SOA o di PD di categorie di rischio diverse, è classificato secondo la categoria di rischio più elevato.
3. Gli intestini pieni degli avicoli da allevamento, esclusi i ratiti, sono classificati come C3.
4. Possono non rientrare nel campo di applicazione del R1069 e non sono pertanto classificati ai sensi del comma 1:
  - a) Le carcasse o le parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di malattie infettive, ad eccezione degli animali raccolti per gli scopi del R1069 (come ad esempio quelli di cui all' art. 18) o degli animali acquatici catturati a scopi commerciali;
  - b) I corpi interi o le parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie, fatto salvo il R 853/2004;
  - c) I corpi interi o le parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore, ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai SOA derivanti da selvaggina e da carni di selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del R853 e dell'intesa rep. atti n. 34/CSR del 25 marzo 2021, concernente le linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina. Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltiti in loco da parte del cacciatore, (come previsto dal considerando n. 13 del regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie), mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato, per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente e ad una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi oppure mediante tumulazione in zone particolari dove non sia possibile il sotterramento. Prima del sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.
  - d) ovociti, embrioni e sperma, se destinati alla riproduzione;
  - e) latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati, ottenuti, conservati, smaltiti o utilizzati nell'azienda zootecnica di origine;
  - f) conchiglie e carapaci di crostacei e molluschi, privati dei tessuti molli e delle carni;
  - g) rifiuti di cucina e ristorazione, tranne quelli:
    1. provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;
    2. destinati all'utilizzo nei mangimi per animali da pelliccia;
    3. destinati a sterilizzazione sotto pressione o alla trasformazione mediante i metodi di cui al R142 o alla trasformazione in biogas o compost in impianti disciplinati dal R 1069;
  - h) il materiale proveniente da navi officina che operano nel rispetto dei R852 e R853, originato durante le loro attività di pesca e smaltito in mare, eccetto il materiale derivato dall'eviscerazione a bordo di pesce che manifesta sintomi di malattie trasmissibili all'uomo, incluse le parassitosi;

- i) alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto, in cui le carni sono sezionate e immagazzinate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore finale;
- j) alimenti greggi per animali da compagnia ottenuti da animali macellati nell'azienda di origine e destinati al consumo domestico privato all'interno dell'azienda stessa;
- k) escrementi e urina diversi dagli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento con o senza lettiera e diversi dal guano non mineralizzato.
- l) deiezioni dei pesci, inclusi quelli di acquacoltura.

5. Gli alimenti non idonei al consumo umano, per la presenza di parassiti o di microrganismi patogeni termolabili, possono essere classificati, in deroga al regolamento CE1069, come SOA C3, a condizione che vengano inviati ad un impianto di trasformazione C3, per essere trasformati con uno dei metodi da 1 a 5, direttamente, oppure previo stoccaggio in un impianto di magazzinaggio. Il materiale, durante le fasi di magazzinaggio e di trasporto, fino al momento della trasformazione, deve essere conservato in contenitori coperti e a tenuta stagna, ed identificati con la dicitura "materiale di categoria 3 da destinarsi esclusivamente alla trasformazione con uno dei metodi da 1 a 5 ". A tal fine, l'OSA, deve implementare tale procedura nel proprio piano di autocontrollo.

6. Le imprese che effettuano la derattizzazione possono scegliere se la propria attività venga disciplinata totalmente ai sensi della normativa ambientale sui rifiuti oppure riconoscersi come attività di magazzinaggio C1.

## **ARTICOLO 2**

### **Procedura operativa per la registrazione degli operatori**

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei SOA o di PD sono soggette a procedura di registrazione, qualora:

- a. non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del R1069 oppure
- b. non siano stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del R852 o del R853, oppure
- c. non siano attività esonerate ai sensi dell'articolo 4

Si rimanda all'Allegato A "Elenco attività soggette a registrazione ai sensi art. 23 del R1069".

2. Ogni operatore deve notificare secondo le modalità previste da ogni ACR, al fine della registrazione, ogni attività di cui al comma 1.

3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del R183, qualora i SOA o i PD rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'ACL o attraverso lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni ACR) in cui ha sede l'attività, o nel caso dei commercianti, dove sono tenuti registri e documenti. Nel caso dei trasportatori, in via prioritaria dove sono tenuti i veicoli/contenitori (sede operativa) o, nel caso in cui i mezzi vengono ricoverati in luoghi diversi, dove sono tenuti i registri e i documenti.
5. La registrazione viene effettuata a seguito della istanza di registrazione, utilizzando il modello di cui all'Allegato B (Modello domanda di registrazione), corredato del modello di cui all'Allegato B1, secondo le modalità stabilite dall'ACR. L'operatore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica e alla relativa attribuzione del numero di registrazione da parte dell'ACR.
6. Presupposto della istanza di registrazione è che, al momento della sua presentazione, il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal R1069 e dal R142.
7. L'operatore del settore deve presentare *la notifica di registrazione*, accompagnata almeno da una relazione tecnica, da cui si evinca chiaramente la tipologia di attività, le materie prime SOA utilizzate e, se pertinenti, i prodotti derivati, e da una planimetria in scala adeguata dei locali ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.
8. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, la ACL verifica la rispondenza di quanto autocertificato nella istanza di registrazione, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari, se previsti dal R1069 e dal R142. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, la ACL procede alla denuncia ai sensi del DPR445.
9. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'articolo 23 del R1069, deve essere inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura delle rispettive ACR, o delle ACL qualora delegate dalle rispettive ACR.
10. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'articolo 23 del R1069, riguarda esclusivamente l'operatore la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista nel trasporto di SOA e di PD conto terzi. Per le deroghe all'obbligo di registrazione per il trasporto, si rimanda all'articolo 7.
11. La variazione della sede legale di un operatore, la cui attività registrata è priva di stabilimento (trasporto, commercio), non comporta l'attribuzione di un nuovo numero di registrazione.
12. L'atto di registrazione deve indicare, come minimo:
  - a. le attività esercitate, conformemente all'articolo 23 del R1069;
  - b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema SINTESI);
  - c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del R1069;
  - d. il numero di registrazione.

13. La medesima modulistica della registrazione (Allegato B) può essere utilizzata anche per comunicazioni che riguardano la voltura della registrazione o eventuali modifiche impiantistiche.

### **ARTICOLO 3**

#### **Procedura operativa per il riconoscimento degli operatori**

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all'Allegato C "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del R1069".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9 comma 2 del R183, qualora i SOA o i PD rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'articolo 44 del R1069.
4. I titolari degli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'articolo 24 del R1069, devono presentare domanda per il riconoscimento utilizzando il modello di cui all'Allegato D, corredato del modello di cui all'Allegato D bis, "Scheda sezioni attività", secondo le disposizioni procedurali emanate dalla ACR. È previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'ACR e/o dell'ACL. Si allegano anche i modelli di istanza di modifica del riconoscimento (Allegato D tris), voltura per cambio di ragione sociale (Allegato D quater) e di aggiornamento del riconoscimento (Allegato D quinquies).
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del R1069, deve essere inserito, in conformità dell'articolo 47 del medesimo regolamento, nell'elenco nazionale del Ministero della salute (sistema S.INTE.S.I.), a cura delle rispettive ACR, o dalle ACL qualora delegate dalle rispettive ACR.
6. Ogni ACR definisce le proprie procedure per il riconoscimento.
7. L'atto di riconoscimento deve indicare, come minimo:
  - a. le attività esercitate, conformemente all'articolo 24 del R1069;
  - b. la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema SINTESI);
  - c. la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del R1069;
  - d. il numero di riconoscimento (*approval number*).

Nell'ipotesi in cui l'attività riguardi più di una categoria (C1, C2 e C3), che in ogni caso è introdotta e lavorata separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

- i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare contaminazioni;-
- ii) temporaneamente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:

- un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
- altre circostanze straordinarie non previste.

8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dall' 1 al 7, previsti dall'Allegato IV, capo III del R142, devono essere sottoposti a convalida da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte nell'Allegato XVI, capo I, sezione 2 del R142.

9. Viene previsto il riconoscimento condizionato in base a quanto indicato dall'art.44 comma 2 del R1069. Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica dell'atto all'interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività; detto periodo può essere prorogato, per una sola volta, di altri tre mesi, ai termini del quale, se sono soddisfatti tutti i requisiti, viene emesso il riconoscimento definitivo. In caso di mancato riconoscimento definitivo il riconoscimento condizionato decade automaticamente.

10. Gli operatori che svolgono sia le attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del R1069, sia quelle previste ai sensi del D.Lgs 152, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente. Tale separazione non è un requisito necessario nell'impianto di biogas o compostaggio e nelle strutture di magazzinaggio di cui all'art. 24, lettere h) e i) del R1069, se autorizzate a norma ambientale, qualora i SOA e i rifiuti abbiano la medesima destinazione ai fini dell'utilizzo in un impianto di biogas o compostaggio, in un impianto di incenerimento e coincenerimento o in un impianto di combustione, autorizzati anche essi a norma ambientale.

## **ARTICOLO 4**

### **Disposizioni per gli impianti, gli stabilimenti e gli operatori esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione**

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al R1069, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti operatori, impianti e stabilimenti:

- a) incenerimento e coincenerimento, autorizzati ai sensi del D.Lgs 152, attuazione della Direttiva 2010/75/UE in materia di incenerimento rifiuti;
- b) discariche autorizzate conformemente al D.Lgs. 36;
- c) generatori di SOA, le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione dell'UE sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del R1069. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti, che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare, sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni di tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui SOA, come ad esempio l'incenerimento o lo stoccaggio per conto terzi, tali attività devono essere riconosciute o registrate;

d) stabilimenti che generano SOA, già riconosciuti o registrati ai sensi del R852 o del R853, qualora effettuino, sui propri SOA, le operazioni di cui al R142, art 19 lettera b), punti da i) a vii) e xi) nel sito dello stabilimento. In questo caso, l'ACL può autorizzare l'operazione senza la registrazione di cui all'articolo 23 o il riconoscimento di cui all'articolo 24 del R1069, a condizione che i SOA siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come SOA e non come PD;

e) biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, corrispondente alla definizione di effluenti di allevamento di cui al DM5046 in impianti aziendali o interaziendali come definiti dal DM5046, come unico ed esclusivo SOA, in conformità al suddetto DM e secondo modalità stabilite dall'ACR;

f) biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione C3 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova ed *ex alimenti* trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del R852, secondo modalità stabilite dalle ACR;

g) biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie (o facenti capo a consorzi di aziende lattiero casearie) nel caso in cui introducano SOA C3 derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto (o dai medesimi impianti consorziati).

h) i mangimifici, ad esclusione di quelli che ricevono ed utilizzano le PAT (codice SINTESI FEEDP"). Per particolari esigenze legate agli scambi di materie prime per mangimi (ad esempio fosfato bicalcico e tricalcico), può essere estesa, a richiesta, la registrazione, anche a questi mangimifici, utilizzando lo stesso codice.

2. Sono altresì esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al R1069, le seguenti attività:

- a) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, FOA costituiti esclusivamente dai seguenti PD: stallatico trasformato, compost e residui della digestione;
- b) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, concimi organo-minerali la cui componente organica è costituita unicamente dai FOA di cui al punto precedente;
- c) i laboratori che effettuano le analisi di laboratorio su *campioni di alimenti di origine animale* e su *campioni di sottoprodotti e prodotti derivati di origine animale*, per valutare il rispetto delle specifiche norme di settore (*circolare ministeriale DGISAN 20428 del 17 maggio 2017*);
- d) gli operatori che immettono sul mercato e distribuiscono all'utente finale FOA in confezioni pronte per la vendita, di peso non superiore ai 50 kg;

- e) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI del R142, per scopi privati o non commerciali;
- f) gli operatori che trattano o smaltiscono, *una tantum*, campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;
- g) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati e piume non trattate, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce PD per usi esterni alla catena dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;
- h) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di SOA C2 e C3, oppure prodotti da essi derivati (es. candele di cera, bracciali d'osso ed altre attività artigianali che non presentino rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali), per uso tecnico (escluso uso mangimistico e fertilizzante), per la fornitura diretta di tali prodotti all'utente finale, al mercato locale o ai dettaglianti locali. Sono da considerarsi *piccoli quantitativi* le partite di SOA e PD dell'ordine di 1000kg/anno forniti dagli operatori che lavorano tali materiali, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali da reddito, all'utente finale, ai dettaglianti locali e al mercato locale (ove per *locale* si intende l'estensione geografica della Provincia e delle Province contermini). L'operatore fornitore che intende cedere SOA o PD agli operatori utilizzatori di cui sopra, è tenuto a garantire la tracciabilità, indicando nel registro delle partite il quantitativo fornito ed il nome dell'operatore, specificando che trattasi di operatore esonerato ai sensi dell'art. 20 lettera d) del R 142.
- i) gli operatori che commercializzano, all'interno del territorio nazionale, concimi organo-minerali la cui composizione prevede una quota di azoto organico, derivante da proteine animali trasformate e da farine di carne ed ossa, inferiore o uguale al 4%, associata alla presenza di componenti minerali non presenti negli elenchi previsti dall'art. 24 del reg. (CE) 767/2009 (Catalogo materie prime per mangimi) e dall'art. 17 del reg. (CE) 1831/2003 (Registro comunitario degli additivi per mangimi) e loro successive modifiche ed integrazioni

3. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'articolo 23 del R1069, comportano la produzione di SOA in allevamenti registrati in BDN, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, quali ad esempio i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, i CRAS, le strutture veterinarie pubbliche e private. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture, sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

4. Sono esclusi, dall'obbligo di riconoscimento e registrazione, gli operatori che producono e commercializzano, esclusivamente sul territorio nazionale, alimenti per animali da compagnia contenenti, come SOA, esclusivamente latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, uova, prodotti a base di uova, miele, grassi fusi, collagene, gelatina. Per questa fattispecie è sufficiente la registrazione ai sensi del R183. In tutti gli altri casi valgono gli obblighi stabiliti dal R1069.

5. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e lo stoccaggio di carcasse di animali o *parti di esse*, le ACL possono autorizzare, senza l'obbligo di registrazione ai sensi dell'art 23 o di riconoscimento ai sensi dell'art 24, uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dal Sindaco, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le ACL detengono un'anagrafe locale di tali contenitori e un registro di carico e scarico e ne danno comunicazione all'ACR.

6. I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

7. Per ogni sito, di cui al comma 5, è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ACL. Il responsabile gestionale:

- a) detiene il registro delle partite di cui all'articolo 22 del R1069;
- b) applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

## **ARTICOLO 5**

### **Disposizioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale nei luoghi di produzione**

1. Qualora i SOA, C1, C2 e C3, non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, essi devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo (fatti salvi i casi in cui la refrigerazione, per motivi tecnologici, non sia necessaria); in ogni caso i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali C1, giallo per i materiali C2 e verde per i materiali C3, fatte salve le disposizioni sanitarie previste per il MSR di cui all'articolo 6.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento, deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive, adottando le misure di biosicurezza più idonee a contenere al massimo ogni possibile rischiobiologico.

3. L'ACL può autorizzare le seguenti operazioni, senza la registrazione di cui all'articolo 23 o il riconoscimento di cui all'articolo 24 del R1069, qualora si svolgano nel sito dello stabilimento o dell'impianto riconosciuti o registrati ai sensi R 853 o R852, che genera tali SOA, a condizione che i SOA siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come "SOA" e non come "PD":

- a) cernita;
- b) taglio o macinazione;
- c) refrigerazione;
- d) congelamento;
- e) salagione;
- f) conservazione mediante altri processi;
- g) rimozione delle pelli o di MSR;
- h) processi di transizione di fase dei SOA C3, quali la termocoagulazione, la centrifugazione del sangue, il contenimento di cui all'allegato IX, capo V, del R142 (non consentito in Italia), l'idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati ad essere trasformati con metodi di trasformazione indicati nel R142.

4. I SOA ottenuti dalle macellerie e dalle pescherie devono essere gestiti nel rispetto del R1069 (classificazione, conservazione, documentazione e tracciabilità), con la possibilità di essere ceduti ai privati detentori degli animali da compagnia in base alle condizioni descritte nelle presenti lgg o smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs 152 con modalità differenti dallo smaltimento come RSU e che ne garantiscono in ogni caso la tracciabilità. Lo smaltimento dei suddetti SOA/rifiuti negli impianti di biogas e compostaggio è soggetto, comunque alle condizioni sanitarie del R 142/2011, allegato V.

5. Per quanto riguarda la produzione di SOA in laboratori alimentari artigianali che vendono al dettaglio (pasticcerie, produttori di pasta fresca), vista l'esigua quantità, i SOA possono essere smaltiti anche come RSU (rifiuti solidi urbani).

6. Per il rispetto del FEEDBAN negli impianti riconosciuti o registrati ai sensi R 853 o R852, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV (alimentazione animale), che disciplinano la raccolta di materie prime destinate alla produzione di mangimi per animali da reddito.

## **ARTICOLO 6**

### **Disposizioni sanitarie per la gestione del materiale specifico a rischio**

1. Il MSR, così come definito dall'articolo 3, comma 1, lett. g), del R 999, è un SOA C1 disciplinato dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sopra citato, nonché dalle disposizioni contenute nel R1069 e nel R142.

2. Il MSR, ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, bufalina, ovina e caprina, di qualunque età, e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, al momento della rimozione, mediante un colorante o marcatore con modalità che consentano l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o eliminazione come C1 ai sensi del R1069.

3. Il MSR deve essere stoccato in contenitori dedicati, identificati mediante la dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore nero, alta almeno 15 cm e di una lunghezza tale da renderla evidente.

4. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento, distruzione del MSR, fatto salvo lo smaltimento come rifiuti in inceneritori e co-inceneritori, autorizzati esclusivamente a norma ambientale, è obbligatoria la tenuta di un unico registro delle partite dei SOA. Non è pertanto previsto un registro specifico per il MSR.

5. Nel caso di raccolta, stoccaggio e miscelazione del MSR con altro prodotto o SOA, C1, C2 o C3, tutto il materiale resta assoggettato alle disposizioni relative al MSR.

6. Le norme sulla rimozione del MSR contenute in questo articolo non si applicano qualora il SOA, contenente MSR, sia utilizzato, conformemente all'articolo 18 del R1069, per l'alimentazione di animali da giardino zoologico (articolo 26) o per l'alimentazione di uccelli necrofagi di specie protette o minacciate di estinzione (articolo 23) o di altre specie che vivono nel loro habitat naturale, per la promozione della biodiversità.

7. Durante il trasporto, che deve avvenire nel rispetto nella normativa vigente in materia di trasporto di SOA C1, il MSR deve essere accompagnato, dal punto di raccolta fino al luogo di destinazione, dal DC.

8. Il DC deve essere integrato, con il certificato sanitario (Allegato E) o con la controfirma del veterinario ufficiale, nei seguenti casi:

- a) la movimentazione di carcasse di *ruminanti sospetti clinicamente di TSE*;
- b) la movimentazione di carcasse dei grossi ruminanti sospetti di infezione da TSE (test diagnostico rapido specifico positivo o non conclusivo), in attesa dell'esame di conferma da parte del centro di riferimento per le TSE;
- c) la movimentazione di carcasse dei *grossi ruminanti confermati di infezione da TSE* (da parte del Centro di Riferenza per le TSE) ”

Non sono soggetti all'obbligo del certificato sanitario o all'obbligo della controfirma del veterinario ufficiale sul DC, gli animali morti della specie bovina, bufalina, ovina e caprina, diversi dalle categorie di cui ai precedenti punti a), b) e c) e che rispondano ad entrambi i seguenti requisiti:

- a) ruminanti domestici a “*rischio di infezione da TSE* e
- b) identificati individualmente, fatti salvi i capi per i quali non è obbligatoria l'identificazione se trattasi di animali direttamente destinati al macello, ai sensi del R429 e atti esecutivi e delegati. Per i grossi ruminanti, l'esito del test rapido deve essere noto prima del processo di smaltimento della carcassa, per consentire l'attuazione delle eventuali procedure di rintraccio e sanitarie previste in caso di esito positivo, salvo quanto previsto dall'Allegato III, cap. A, punti 6.3 e 6.4 del R999. In questa fase la carcassa, se ancora nell'allevamento d'origine, può essere comunque allontanata.

9. Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti.

10. Il MSR di ruminanti domestici, destinati alla produzione di carni o di prodotti per il consumo umano o animale, deve essere rimosso al momento della macellazione degli animali, salvo le deroghe previste dal R999.

11. Salvo quanto previsto nella fattispecie di cui al comma 8, non è richiesta alcuna dichiarazione di avvenuta ricezione e trattamento per i materiali C1/MSR.

12. Per altre disposizioni relative alla gestione del MSR si rimanda al R999

## ARTICOLO 7

### Disposizioni relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale

1. Il trasporto dei SOA deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli, a tenuta, che impediscano il percolamento e che siano adeguatamente coperti.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti ai sensi del D.Lgs 152, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di SOA, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dall'operatore dell'impianto di destinazione o riportato sul DC (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (Allegato F: modello dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione). I trasportatori che utilizzano il DC in formato elettronico, comunicano all'ACL la modalità di assolvimento del presente obbligo.
4. Limitatamente all'ambito territoriale regionale o di Regioni limitrofe ~~e su richiesta dell'interessato~~, in caso di trasporto (da parte di operatore registrato per il trasporto, ai sensi dell'art 23 del R1069) della stessa tipologia e categoria di SOA (ad esempio le pelli salate fresche e i resi alimentari confezionati), che si ripete più volte nell'arco della stessa giornata lavorativa, è consentito che le operazioni di pulizia, lavaggio e sanificazione dei veicoli e dei contenitori vengano effettuate e documentate a fine giornata lavorativa, sull'ultimo documento di trasporto.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e i veicoli sono dedicati al trasporto di una sola categoria di SOA. Qualora il trasporto di categorie diverse di SOA avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Nel caso di trasporto di SOA, destinati al settore mangimistico, si applicano anche gli obblighi di cui al R 999, allegato IV (Alimentazione degli animali).
7. La ACR per accertate esigenze locali, limitatamente all'ambito territoriale regionale può consentire, in deroga al comma 5, il trasporto, sul medesimo veicolo e *contemporaneamente*, di SOA di diversa categoria, a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati (non divisorio interni), ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. In deroga al comma 5, il trasporto di SOA appartenenti a differenti categorie sullo stesso veicolo o nello stesso contenitore, può avvenire *in tempi diversi*, previo nulla osta dell'ACL, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a. i contenitori riutilizzabili e/o i veicoli siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 9;
  - b. siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;
9. Il trasporto di SOA destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata (come previsto all'Allegato VIII, capo I, sezione 2 del R142), salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato.
10. Il trasporto di SOA importati, di categoria 1, di cui all'articolo 8 lettera c) del R1069, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'articolo 35, lettera a), punto ii) del R1069, può essere effettuato con contenitori e veicoli di categoria 3. In tal caso devono essere presenti specifiche procedure di pulizia e disinfezione dei contenitori e dei mezzi di trasporto.
11. Sul territorio nazionale è consentito, in deroga all'obbligo di registrazione per l'attività di trasporto:
- a) il trasporto da parte dell'utente (ad es. allevatore, proprietario), con proprio mezzo, di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri SOA, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del R1069.
  - b) il trasporto verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari, a scopo didattico o diagnostico.
- A tal fine devono essere utilizzati imballaggi nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, e di cui deve essere garantita l'origine ai fini della tracciabilità. Se trattasi di animali soggetti a test TSE, previsti dalla normativa vigente, prima dello smaltimento della carcassa, deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico, compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM 5046, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende zootecniche e utilizzatori di stallatico, conformi al DM 5046 (compresi gli impianti di biogas o di compostaggio secondo quanto previsto dal DM 5046) all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del D.Lgs 152, non è soggetto a registrazione ai sensi del R1069 e può essere effettuato senza DC o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista DM 5046, atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali. Analoghe disposizioni si applicano anche ai digestati conformi al DM5046 se provenienti da impianti esclusi da riconoscimento e registrazione ai sensi dell'art 4 delle presenti LLGG. Nel caso di trasporto di stallatico tra Stati membri dell'UE è necessario osservare quanto stabilito dal R 1069 e in particolare dal R 142/2011 (allegato XVI, capo terzo, sezione X).
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento deve essere raccolto e trasportato utilizzando:

- a. veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
  - b. veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei SOA, registro delle partite, DC), è consentito il trasporto di SOA mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di alimenti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- a. *Ex alimenti*, compresi i resi commerciali, se esclusi dal consumo umano, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del R853, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
  - b. SOA C3 di cui all'articolo 10 del R1069, lettere a), e), f), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia, e lettere e), f) destinati esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'allevamento, nel rispetto delle indicazioni del R 999 (allegato IV), purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione, alle seguenti condizioni:
    - consegnati non alla rinfusa;
    - trasportati in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano; detto punto non si applica qualora trattasi di piccole quantità adeguatamente collocate in contenitori separati ed identificati;
    - mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
    - adeguatamente imballati;
  - c. Latte o siero di latte C3, destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione 4, parte II del R142, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto R853 o registrato R852, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato all'articolo 9 delle presenti linee guida.
  - d. Sottoprodotti della lavorazione del latte C3 destinati ad impianti di biogas, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché tali SOA mantengano le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato all'articolo 9 delle presenti linee guida.
15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del R1069, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione C3 devono essere effettuati in base alla destinazione d'uso, in conformità alla normativa ambientale o sanitaria.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione C3 con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, SOA derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova ed *ex alimenti* trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del R852, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 4, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuati in conformità al D.Lgs 152.
17. Al fine di prevenire rischi inaccettabili sia di natura igienica che sanitaria, qualora lo ritenga opportuno, l'ACL può stabilire requisiti strutturali aggiuntivi per i mezzi che effettuano il trasporto di SOA a bordo di navi traghetto, quali l'obbligo di utilizzo di cassoni a temperatura controllata e a tenuta stagna.
18. Per il rispetto del FEEDBAN durante il trasporto, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV (alimentazione animale), che disciplinano il trasporto delle materie prime sfuse (SOA) per l'alimentazione animale.

## **ARTICOLO 8**

### **Disposizioni relative al trasporto dei prodotti derivati**

1. Il trasporto dei PD deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli, a tenuta, che impediscano il percolamento e adeguatamente coperti.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti ai sensi del D.Lgs 152, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di PD, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore nella misura necessaria ad evitare la contaminazione crociata. Tale obbligo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato IV del R999 (alimentazione animale), non è necessario qualora trattasi di prodotti della stessa tipologia e categoria di rischio (ad esempio PAT di categoria 3). In tal caso, ove è previsto un piano di autocontrollo, gli operatori devono riportarne la procedura. L'operazione di pulizia/disinfezione, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo, deve essere attestata dall'operatore dell'impianto di destinazione, o di lavaggio o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore) qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (Allegato F: modello dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei PD, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Per il rispetto del FEEDBAN, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV (alimentazione animale), che disciplinano che disciplinano il trasporto delle materie prime sfuse (PD) per l'alimentazione animale.

6. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e i veicoli sono dedicati al trasporto di una sola categoria di PD. Qualora il trasporto di categorie diverse di PD avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.

7. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e veicoli dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di PD solidi e liquidi, di tutte le categorie, purché confezionati, e per i PD solidi e liquidi, ottenuti da SOA C3 (ad esempio grassi animali e idrolizzati proteici), purché prima del carico e successivamente allo scarico tali veicoli e contenitori siano sottoposti a lavaggio e disinfezione. Questa deroga si applica solo se il trasporto non avviene contemporaneamente e se sono presenti procedure di lavaggio e disinfezione approvate dall'ACL che garantiscano il mantenimento delle condizioni di idoneità al trasporto degli alimenti o dei mangimi.

8. La ACL per accertate esigenze locali, limitatamente all' ambito territoriale regionale, può consentire, in deroga al comma 6 e previa specifica autorizzazione da parte dell'ACL, il trasporto, sul medesimo veicolo e *contemporaneamente*, di PD di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.

9. Il trasporto di PD appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire *in tempi diversi*, previo nulla osta del ACL, se sono rispettate le seguenti condizioni:

- i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo articolo 9;
- siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro;

## ARTICOLO 9

### **Procedure operative relative alla comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili e alla loro identificazione**

1. Ogni impresa che trasporta SOA e PD, deve comunicare all'ACL in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni. Per i trasportatori, l'elenco dei veicoli e o contenitori deve essere comunicata all'ACL, in via prioritaria dove sono tenuti i mezzi (sede operativa) o, nel caso i mezzi vengono ricoverati in luoghi diversi, dove sono tenuti i registri e i documenti.

2. I veicoli e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di SOA e PD, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto nelle fattispecie in deroga.

3. La comunicazione di cui al comma 1 (Allegato G) deve contenere almeno:

- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;

- b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
- c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'articolo 22 del R1069, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio; per il trasporto, in via prioritaria, la sede di rimessaggio dei veicoli o, in alternativa, dove sono tenuti i registri.
- d. la categoria di SOA e PD trasportati;
- e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.

4. La ACL, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di SOA o PD, assegnando un codice di identificazione.

5. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.

6. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di alimenti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di SOA di cui alla deroga all'articolo 7, comma 14 delle presenti linee guida.

7. Per i trasportatori che utilizzano i container per il trasporto di prodotti derivati destinati all'export, considerando che questi riportano già un numero univoco di identificazione, non sussiste l'obbligo dell'identificazione. Detto numero di identificazione dovrà essere riportato nei documenti di trasporto.

8. Limitatamente ai trasportatori nazionali e limitatamente al tragitto sul territorio nazionale, fatte salve le apposite deroghe, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati all'ACL per il trasporto dei SOA e PD, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della ACR e della ACL di competenza ed il codice, assegnato a ciascuno, dalla stessa ACL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei SOA e le diciture indicate nel R142 all'Allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli e i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purchè tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso la ACL.

9. La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali C3, di colore giallo per i materiali di C2 e di colore nero per i materiali C1.

10. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm, negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato. Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm. Per il MSR si rimanda all'articolo 6.

11. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di SOA, nel rispetto di quanto disposto nei commi precedenti, può utilizzare targhe removibili.

12. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo, di cui ai precedenti commi, per il trasporto di:

- a. mangimi composti, di cui all'articolo 4 del R767, fabbricati da SOA o da PD;
- b. FOA, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso inferiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità inferiore a 1000 litri

## **ARTICOLO 10**

### **Documento commerciale**

1. Durante il trasporto, i SOA e i PD devono essere accompagnati dal DC di cui all'Allegato VIII, capo III del R142.
2. Il DC accompagna, di norma, i SOA dopo lo starting point e fino all'end point.
3. In linea con quanto evidenziato nel considerando 36 del R1069 *"...è opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei, purchè garantiscano la piena tracciabilità"*, è consentito l'utilizzo del "DC elettronico", che dev'essere reso disponibile in caso di controllo, e può essere stampato su richiesta dell'ACL. Il documento può essere firmato attraverso il dispositivo portatile e lo spediteore può ricevere la propria copia in formato digitale. Non vi è obbligo per il trasportatore, in questo caso, di tenere una copia cartacea dei documenti.
4. Per il trasporto in ambito nazionale del materiale C1, C2 e C3 può essere utilizzato il DC semplificato (ALLEGATO H).
5. Per il trasporto dei SOA e dei PD sul territorio nazionale, il documento commerciale stampato su dispositivo portatile può presentare un layout di pagina diverso da quello previsto nel DC semplificato. Resta fermo l'obbligo della compilazione del documento in formato elettronico con le informazioni richieste nel documento commerciale semplificato.
6. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai R1069, R142 e R999.
7. Nel caso in cui i SOA ed i PD siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, si applica l'art. 193 comma 13 del DLgs 152/2006 per cui il documento commerciale di cui al R 1069, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190 del medesimo DLs 152/2006, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione. Per l'invio ad impianti di biogas e compostaggio riconosciuti ai sensi del R1069, si utilizza anche il relativo DC.
8. Il DC di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

9. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del DC prevista per il trasportatore.
10. Il DC deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (Allegato VIII, capo III del R142).
11. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'ACL e conservato per almeno 2 anni.
12. Il DC non è previsto nei seguenti casi:
- a. spostamento di stallatico e gli effluenti di allevamento, ai fini dell'utilizzazione agronomica tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende zootecniche e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale
  - b. Ex alimenti restituiti di cui all'articolo 7, comma 14 lettera a), purché sul DDT vengano identificati come SOA;
  - c. mangimi composti etichettati ai sensi del R767;
  - d. caseificio che invia siero ad allevamento di suini annessi all'impianto, attraverso tubazione diretta ai sensi del R1069 art 2, comma 2 lettera e).
13. Nel caso in cui i SOA ed i PD siano trasportati sfusi e destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, il DC di cui al punto 1 del presente articolo è integrato con le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal R767 (Allegato H, I e Allegato L). In alternativa, le suddette informazioni obbligatorie di etichettatura possono essere fornite tramite un altro documento di accompagnamento, come previsto dal reg.767/09. Resta inteso che in caso di prodotti confezionati, le suddette informazioni obbligatorie devono essere fornite tramite l'etichetta apposta ai mangimi.
14. Il DC per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, Allegato X del R142) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.
15. Per la commercializzazione all'interno del territorio nazionale dei FOA contenenti PD, è consentito l'utilizzo delle informazioni di cui al documento commerciale semplificato integrate nel Documento di Trasporto (DDT). Sono fatti salvi gli altri obblighi previsti al capo III, dell'allegato VIII del R 142.
16. Per il trasporto di alimenti idonei al consumo umano, da impianti di cui ai R852 e R853 verso operatori registrati ai sensi dell'art. 18 comma 1 del R1069, è consentito l'utilizzo del documento di cui al R853.

## **ARTICOLO 11**

### **Rintracciabilità/Registri**

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono SOA e/o PD devono tenere il registro delle

partite di cui all'articolo 22 del R1069 ed i relativi DC o certificati sanitari.

2. La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.

3. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i soggetti che non sono obbligati alla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei DC:

- a) il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
- b) il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente (produttore o trasformatore o deposito) a condizione che:
  - il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
  - il proponente detenga il registro;
  - il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;
- c) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di SOA e per il quale la produzione di SOA rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;
- d) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di SOA che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
  - i SOA provengano da negozi per la vendita al minuto;
  - il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
  - il destinatario detenga il registro;
  - il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal R142;
- e) lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;
- f) l'impianto di magazzinaggio di SOA che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
  - lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ACL sull'impianto di magazzinaggio;

- lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di magazzinaggio, completo di tutti i dati richiesti dal R142;
- lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di magazzinaggio, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

g) L'allevamento (ad esempio, suinicolo) annesso funzionalmente al caseificio.

h) Il TRADER che ha stipulato un contratto di esclusiva con il produttore di sottoprodotti

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione 1 dell'Allegato VIII del R142. In linea con quanto evidenziato nel considerando 36 del R1069 *"...è opportuno adoperarsi al massimo per promuovere l'uso della documentazione elettronica e di altri mezzi di documentazione che non comportano registri cartacei, purché garantiscano la piena tracciabilità"*, è consentito l'utilizzo del "registro elettronico", che dev'essere reso disponibile in caso di controllo, e può essere stampato su richiesta dell'ACL.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

## ARTICOLO 12

### **Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3**

1. Lo smaltimento come rifiuti di SOA e PD C1, C2 e C3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffuse), formulari rifiuti (o DC 1069 ove previsto) e registri rifiuti nei seguenti casi:

- a) in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del R142;
- b) in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali C1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali C2;
- c) in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale se si tratta di materiale C1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del R142, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
- d) in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina

e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento;

- e) in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale C3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del R1069;
- f) in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale C3 di cui all'articolo 10, lettera f) del R1069 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del R852 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
- g) in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del R1069, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del R142.

2. I SOA o i PD di qualunque categoria, comprese le carcasse di animali morti, nelle eventuali fasi successive alla raccolta dal luogo di produzione (magazzinaggio, trasformazione in impianti riconosciuti ai sensi del R1069), sono da considerarsi ancora sottoprodotti di origine animale e pertanto sottostanno agli obblighi previsti dal R1069 e dal R142, trasporto compreso.

### **ARTICOLO 13**

#### **Disposizioni di smaltimento (a norma sanitaria) dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di categoria 1, 2 e 3 in impianti di incenerimento o coincenerimento**

- 1. Lo smaltimento di SOA e PD di categoria C1, C2 e C3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del R142, può avvenire in impianti di incenerimento o coincenerimento, riconosciuti ai sensi del R1069, quando il materiale è costituito unicamente da SOA e PD.
- 2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del R142.

### **ARTICOLO 14**

#### **Disposizioni per gli stabilimenti di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale**

- 1. Il magazzinaggio ed il trattamento dei SOA dopo la raccolta, mediante una delle seguenti operazioni, è una attività soggetta al riconoscimento da parte dell'ACL:
  - a) cernita;
  - b) taglio o macinazione;
  - c) prima refrigerazione;
  - d) primo congelamento;
  - e) salagione;
  - f) conservazione mediante altri processi;
  - g) rimozione delle pelli o di materiali specifici a rischio;
  - h) operazioni che comprendono il trattamento di SOA effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione;

- i) igienizzazione/pastorizzazione di SOA destinati alla trasformazione in biogas/compost in altro impianto;
  - j) setacciamento;
2. I SOA C3, destinati alla produzione di mangimi oppure di alimenti crudi per animali da compagnia, sono immagazzinati refrigerati, congelati o insilati, tranne se vengono trasformati entro 24 ore dalla fine del magazzinaggio.
  3. Il magazzinaggio dei SOA è effettuato in contenitori coperti, correttamente identificati e, se del caso, a tenuta stagna, salvo che non vengano lavorati immediatamente dopo lo scarico.
  4. In caso di attività registrata riguardante la lavorazione di SOA per scopi diversi dall'alimentazione animale e che comporta lo stoccaggio di materiale prima del loro impiego, se detto stoccaggio viene svolto in un magazzino, ubicato in altro indirizzo e funzionale all'attività principale, è consentito considerarlo correlato all'attività principale. Per tale fattispecie, il magazzino deve essere registrato come "Altri Operatori registrati, sez. XIII – OTHER – magazzino funzionalmente collegato all'attività (principale) di ...". I documenti commerciali e il registro di carico e scarico saranno detenuti presso la sede dell'attività principale.
  5. Per il rispetto del FEEDBAN, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV (alimentazione animale), che disciplinano il magazzinaggio sfuso dei SOA.

## **ARTICOLO 15**

### **Magazzinaggio senza manipolazione dei sottoprodotti di origine animale**

1. Per svolgere l'attività di magazzinaggio di SOA (diverso da quello di cui all'art. 14) è necessario il riconoscimento da parte dell'ACL (art. 24 lettera i) del R1069).
2. Le aree di magazzinaggio dei SOA, annesse e funzionali agli impianti che li producono e/o lavorano, non sono soggette a registrazione o riconoscimento; il SOA immagazzinato è ceduto, *tal quale*, ad un magazzino riconosciuto o ad altro impianto di lavorazione riconosciuto o registrato, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 4.
3. Il magazzinaggio dei SOA è effettuato, salvo che non vengano lavorati immediatamente dopo lo scarico, in condizioni igienico sanitarie idonee e che impediscano fuoriuscite di materiale e percolature.
4. Durante il magazzinaggio dei SOA, in presenza di contenitori e/o celle frigo si deve indicare chiaramente la categoria.

5. Per il rispetto del FEEDBAN, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV (alimentazione animale), che disciplinano il magazzinaggio sfuso dei SOA.

## ARTICOLO 16

### Magazzinaggio di Prodotti derivati

1. Nel caso di magazzinaggio di PD, ottenuti unicamente dalla trasformazione nel medesimo stabilimento, è sufficiente il solo riconoscimento da parte dell'ACL per l'attività di trasformazione (*art. 24 lettera a) del R1069*).
2. Per il magazzinaggio di PD, ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, all'interno di spazi condivisi con PD ottenuti nello stabilimento di trasformazione ricevente, l'operatore deve presentare una domanda di estensione del riconoscimento già in essere per la nuova attività di magazzinaggio (*stesso numero di riconoscimento dell'impianto ricevente ma sigle diverse per l'attività di trasformazione ai sensi dell' art. 24 lettera a) del R1069 e magazzinaggio ai sensi dell' art. 24 lettera j) del R1069*).
3. per il magazzinaggio di PD, ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento e collocati in magazzini che pur appartenendo all'impianto di trasformazione ricevente, hanno rispetto a quest'ultimo una diversa sede, è necessario un nuovo riconoscimento come magazzinaggio ai sensi dell'art. 24 lettera j) del R1069 con l'attribuzione di un nuovo numero di riconoscimento.
4. per il magazzinaggio di PD, ottenuti dalla trasformazione in un differente stabilimento, ma destinati ad essere nuovamente trasformati nell'impianto di trasformazione ricevente, non è richiesto un nuovo riconoscimento per magazzinaggio e il prodotto derivato in entrata deve essere considerato come "SOA" e non come "PD" e stoccato nell'area destinata al deposito del materiale "fresco", ovvero dei SOA.
5. Nei casi sopra descritti gli operatori del settore devono attuare e mantenere procedure scritte basate sui principi dell'HACCP ai sensi dell'art. 29 del R1069 e garantire la tracciabilità dei prodotti.
6. Per il magazzinaggio dei PD funzionalmente connessi con una attività registrata, ad esempio una conceria (TAN), il deposito funzionale si registra anche esso con codice TAN oppure OTHER (Sezione XIII) e può ricevere e movimentare solo con lo stabilimento principale.
7. Nell'impianto di magazzinaggio di PD è consentito miscelare PAT di diversa specie e provenienza, su richiesta dell'acquirente.
8. L'eventuale additivazione delle PAT con additivi tecnologici può avvenire nell'impianto di produzione delle PAT stesse (impianto di trasformazione) ma non in un impianto di

magazzinaggio di PD. Resta inteso che tali PAT, pur se additivate o miscele di diverse specie, restano delle materie prime per mangimi. Tale attività, poiché il magazzinaggio in questione è anche un operatore registrato per le attività di cui all'art.5.2 del R183, deve essere gestita nell'ambito delle normali procedure basate sui principi HACCP adottate dall'operatore.

9. Nel corso o al termine del magazzinaggio, i PD possono essere soggetti ad esami microbiologici, secondo quanto stabilito nel R142.
10. Per il rispetto del FEEDBAN, si rimanda alle disposizioni del R999, allegato IV, che disciplinano il magazzinaggio delle materie prime per mangimi

## ARTICOLO 17

### Disposizioni per il compostaggio

1. Il compostaggio deve avvenire in un reattore di compostaggio chiuso, definito nella terminologia inglese *in-vessel composting*, in quanto permette un maggior controllo dell'andamento della temperatura nel tempo.
2. In deroga al comma 1, possono essere consentiti altri sistemi di compostaggio, purché il materiale all'interno del sistema raggiunga i parametri di tempo e di temperatura previsti dal R 142, oppure se nell'impianto si utilizzano solo i seguenti materiali:
  - a) PD C2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1;
  - b) PD C3 trasformati conformemente ai metodi di trasformazione da 1 a 7;
  - c) PD C3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in un altro impianto riconosciuto;
  - d) SOA C2 (stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte e colostro, prodotti a base di latte e di colostro) che possono essere applicati sul terreno senza trasformazione e qualora l'ACL ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi
  - e) SOA sottoposti al processo di idrolisi alcalina;
  - f) I seguenti SOA, se autorizzati dall'ACL:
    - Ex alimenti che al momento in cui sono stati destinati a fini diversi dal consumo umano sono stati trasformati attraverso qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;
    - alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti SOA o PD, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o altri difetti che non presentano rischi sanitari;
    - SOA trasformati in biogas, conformemente alle disposizioni dell'art 18 delle presenti lgg, se il digestato è successivamente compostato, trasformato o smaltito conformemente al R1069
    - Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre prescrizioni pertinenti del R142.
3. L'impianto di compostaggio deve essere riconosciuto dall'ACL ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 4.

4. Il compost di origine animale è un PD e può essere destinato all'utilizzazione agronomica ai sensi del DM 5046, può essere immesso sul mercato per l'utilizzo da parte del consumatore finale, come ammendante ai sensi del DLvo 75 o può essere utilizzato come componente aggiuntivo nella produzione di FOA di cui all'art. 32 del R 1069

## ARTICOLO 18

### Disposizioni per il biogas

1. L'impianto di produzione di biogas deve essere dotato di un'unità di pastorizzazione per igienizzare a 70°C, per almeno 60 minuti, i SOA e i PD introdotti.
2. In deroga al comma 1, l'unità di pastorizzazione non è necessaria se si utilizzano solo i seguenti materiali:
  - a) PD C2 trasformati conformemente al metodo di trasformazione 1;
  - b) PD C3 trasformati conformemente ai metodi di trasformazione da 1 a 7;
  - c) PD C3 sottoposti a pastorizzazione/igienizzazione in un altro impianto riconosciuto;
  - d) SOA C2 (stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte e colostro, prodotti a base di latte e di colostro) che possono essere applicati sul terreno senza trasformazione preliminare e qualora l'ACL ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi.
  - e) SOA sottoposti al processo di idrolisi alcalina;
  - f) i seguenti SOA, se autorizzati dall'ACL:
    - ex prodotti alimentari (SOA), che, al momento in cui sono stati destinati a fini diversi dal consumo umano, sono stati trasformati, attraverso qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, attraverso i seguenti procedimenti o una loro combinazione: trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione;
    - alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o mangimi contenenti SOA o PD, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o altri difetti che non presentano rischi sanitari;
    - SOA C3 come il latte, i prodotti a base di latte, i prodotti derivati dal latte, il colostro e i prodotti a base di colostro qualora l'ACL ritenga che non vi siano rischi sanitari;
    - SOA trasformati in biogas, in impianti riconosciuti ai sensi del R 1069, se il digestato è successivamente compostato, trasformato o smaltito conformemente alle disposizioni sanitarie del R142;

Devono inoltre essere soddisfatte tutte le altre prescrizioni pertinenti del R142.
3. L'impianto di biogas deve essere riconosciuto dall'ACL ad eccezione degli impianti di cui all'articolo 4.
4. Un impianto che riceve materiale C2 e C3 è riconosciuto esclusivamente per la categoria a più alto rischio.

5. Il digestato è un PD e può essere destinato all'utilizzazione agronomica ai sensi del DM 5046 e immesso sul mercato per l'utilizzo da parte del consumatore finale, come ammendante ai sensi del DLgs 75 o può essere utilizzato come componente aggiuntivo nella produzione di FOA di cui all'art. 32 del R 1069.

6. L'operatore deve adottare un sistema idoneo per ridurre le emissioni di ammoniaca dalle vasche di stoccaggio dei digestati.

## **ARTICOLO 19**

### **Disposizioni sanitarie per lo stallatico**

1. Lo stallatico (SOA) acquisisce la qualifica di stallatico trasformato (PD) a seguito di un trattamento, secondo le indicazioni del R142, allegato XI, capo I, sezione 2 (70°C per 60 minuti o un valore equivalente).

2 Lo stallatico che ha subito un trattamento diverso da quello indicato al punto 1 non è stallatico trasformato.

3. Il trattamento, di cui al comma 1, può essere effettuato in impianti riconosciuti (produttore di FOA di cui all'art 32 del R 1069, di compost, di biogas) o registrati (produttore di FOA diverso dall'art. 32 del R 1069 e fuori dalla filiera del R183 oppure altri impianti tecnici).

4. Il magazzinaggio dello stallatico (SOA) in un luogo diverso da quello di generazione, di lavorazione (produttore di FOA) e di utilizzo (biogas/compost/terreno) è soggetto all'obbligo del riconoscimento e all'identificazione del contenitore, con la scritta "stallatico".

5. Lo stallatico (SOA) può essere utilizzato direttamente sul terreno in assenza di emergenza sanitaria per la quale l'ACL deve valutare se ci siano rischi per la salute pubblica e animale.

6. Lo stallatico (SOA) può essere utilizzato nell'azienda agricola generatrice o ceduto ad altra azienda agricola o ad un impianto aziendale o interaziendale secondo quanto previsto dal DM 5046, ad un impianto riconosciuto (biogas, compostaggio, produttore di FOA di cui all'art 32 del R 1069) e/o registrato R1069 (produttore di FOA diverso dall'art. 32 del R 1069) o smaltito a norma ambientale.

7. Il trasporto di stallatico (SOA) compresi gli effluenti di allevamento, definiti dal DM 5046, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico conformi al DM 5046 all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del D.Lgs 152, non è soggetto a registrazione ai sensi del R1069 e può essere effettuato senza DC o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall' articolo 6 del DM 5046, atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali. Analoghe disposizioni si applicano anche ai digestati conformi al DM5046 se provenienti da impianti esclusi da riconoscimento e registrazione ai sensi dell'art 4 di

queste lgg. Nel caso di trasporto di stallatico tra SM dell'UE è necessario osservare quanto stabilito dal R 1069 e in particolare dal R 142 ( allegato XVI capo 3 sez 10) e doc commerciale

Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:

- a. veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
- b. veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.

8. Lo stallatico proveniente da allevamenti non ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi:

a) se sottoposti a stoccaggio secondo le previsioni della vigente normativa nazionale (90 giorni che in caso di tubercolosi diventano 150 giorni) presentano un livello di rischio per la salute pubblica e animale equivalente a quello di stallatico ed affluenti provenienti da allevamenti ufficialmente indenni

b) se rispetta i requisiti di cui al punto a), possono essere utilizzati in impianti di biogas contigui agli allevamenti. Il digestato deve essere compostato ai sensi del R 1069 prima dell'utilizzo su terreno.

c) se non rispetta i requisiti di cui al punto a) non può essere utilizzato in impianti contigui, né in altri impianti in quanto il trasporto rappresenta un fattore di rischio.

9. La movimentazione dello stallatico trasformato (PD), confezionato o sfuso, nel territorio nazionale, non è soggetta all'obbligo della registrazione degli operatori commercianti o intermediari

10. Gli operatori possono utilizzare il DC semplificato o il documento di trasporto integrato (DDT) esclusivamente per la movimentazione dello stallatico trasformato all'interno del territorio nazionale, secondo quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 15293 del 16 aprile 2014.

11. Lo stallatico trasformato (PD) può essere compostato o trasformato in biogas. Lo stallatico non trasformato (SOA) può essere compostato o trasformato in biogas se l'AC ritiene che non rappresenti un rischio per la salute pubblica e degli animali. Se rappresenta un rischio, può essere compostato o trasformato in biogas ove l'impianto sia dotato di una unità di pastorizzazione.

12. Le disposizioni sanitarie sullo stallatico si applicano tal quali al Vermicompost o humus di lombrico ottenuto dalla decomposizione ad opera di lombrichi dello stallatico.

13. La miscela di stallatico di suini e pollame, trattata con calce, può essere applicata al terreno come stallatico trasformato (PD).

14. La commercializzazione tra SM di stallatico non trasformato (SOA) è soggetta alle prescrizioni del R 142 allegato XI, capo 1, sezione 1.

15. L'immissione sul mercato dei seguenti prodotti non è soggetta a condizioni di polizia sanitaria:

a) guano di uccelli marini selvatici, raccolto nell'UE oppure importato da paesi terzi;

b) substrati di coltivazione pronti per la vendita, diversi da quelli importati, con un tenore inferiore al:

- i) 5 % del volume di prodotti derivati da materiali di categoria 3 o materiali di categoria 2 diversi dallo stallatico trasformato (PD);
- ii) 50 % del volume di stallatico trasformato (PD).

16. L'importazione e il transito nell'UE di stallatico non trasformato (SOA) sono vietati;

17. Lo stallatico non trasformato (SOA) può essere utilizzato come combustibile negli impianti di combustione secondo le disposizioni sanitarie del R 142, allegato III, capo V, punti B e C.

18. Lo stallatico (SOA) può essere utilizzato per il processo di produzione termo-meccanico di biocombustibile secondo le disposizioni sanitarie del R 142, allegato IV, capo IV, sezione 2 lettera G.

## ARTICOLO 20

### **Disposizioni sanitarie sulla produzione e immissione in commercio di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate, farina di carne ed ossa e proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione animale**

1. I PD, originati a partire da materiali C2 (MBM2) e C3 (PAT) (PIna), possono essere utilizzati come FOA, a condizione che siano destinati ad impianti produttori riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del R1069.

2. Il confezionatore di FOA che lavora per conto terzi, che fornisce solo un servizio di confezionamento ai produttori, che non sono dotati di propri macchinari in azienda, e che non aggiunga o sottragga MBM2 o PAT al fertilizzante da confezionare, deve essere registrato ai sensi dell'art. 23 del R1069 e inserito nella sezione XIII di SINTESI. La registrazione non è richiesta per i produttori di fertilizzanti, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 f) del R1069, che effettuano anche servizio di confezionamento per conto terzi.

3. I commercianti di FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: PAT, MBM2, PIna, devono registrarsi ai sensi dell'articolo 23 del R1069, eccetto nei casi previsti all'articolo 4, comma 2 d) (gli operatori che immettono sul mercato e distribuiscono all'utente finale FOA in confezioni pronte per la vendita, di peso non superiore ai 50 kg).

4. La produzione dei FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: PAT; MBM2, PIna deve avvenire alle condizioni previste all'articolo 32 del R1069 e nel rispetto delle disposizioni sanitarie dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del R142.

In particolare i FOA devono:

- a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali C2 (MBM2);
- b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione da 1 a 5 o 7 se trattasi di PAT

- c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se trattasi di materiali C3 diversi dalle PAT;
- d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di FOA, con una delle sostanze di cui ai commi 5 e 6;
- e) essere immessi sul mercato a condizione che, sulla confezione o sul contenitore per i FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: PAT; MBM2, PIna e nel DC o di trasporto integrato, sia riportata la dicitura "fertilizzanti organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

5. E' consentita la miscelazione dei FOA soggetti ad obbligo (i Foa contenenti le proteine idrolizzate non idonee all'alimentazione animale seguono le medesime regole previste di quelli contenenti PAT e MBM (Allegato M), secondo il R1069 art.32.1.d e commercializzati non imballati (sfusi) o in grandi sacchi (big bag di peso non superiore a 1000 kg), con le seguenti sostanze, in fase produttiva o di confezionamento, ad un livello di inclusione minima, oggi fissata al 2%:

- Stallatico: approvato dal R142 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come letame essiccato e/o pollina essiccata (allegato 1 del D.Lgs75)
- Urina: approvato dal R142 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a)
- Minerali: approvato dal R142 (allegato XI, capo II, sezione 1 punto 3a) e inteso come sostanze minerali non feed grade
- 

6. Per i FOA allo stato liquido, oltre ai componenti sopra elencati, si autorizzano anche l'idrossido di calcio in soluzione acquosa o 1-1.5% di soda caustica in quantità sufficiente da determinare un pH di 9-10 nel prodotto finale; per le sospensioni di farina di pesce è idoneo anche il blu di Duramina FCF 250% (diluito al 250% della soluzione standard), aggiungendo 10 ml di questa soluzione per ogni litro di sospensione di farina di pesce.

7. Le prescrizioni del comma 4, d) ed e), non si applicano alle confezioni di FOA contenenti MBM2 e/o PAT, pronte all'uso da parte dell'utente finale, di peso non superiore a 50 kg e alle MBM 2 e alle PAT quando destinate agli impianti riconosciuti, ai sensi dell'art. 24, lettera f) del R1069, per la produzione di FOA e ai FOA di cui all'allegato N del presente documento.

8. Le seguenti aziende agricole, se utilizzano FOA soggetti all'obbligo del componente aggiuntivo, sono inserite, in uno specifico elenco, con modalità individuate dalla ACR:

- a) aziende che detengono animali di allevamento (aziende registrate in BDN), o
- b) aziende che sfruttano i propri terreni a scopo di pascolo degli animali, o
- c) aziende che producono materie prime per mangimi (registrate ai sensi del R183);

9. In conformità al R 142, Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno sul quale vengono applicati i FOA di cui al presente articolo, è tenuto a registrare:

- a. le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;

- b. la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c. la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;
- d. le registrazioni devono essere conservate a disposizione dell'ACL per un periodo non inferiore a due anni.

10. Nel caso di immagazzinaggio nell'azienda agricola, i FOA sono conservati in uno spazio di immagazzinaggio idoneo a cui non hanno mai accesso gli animali d'allevamento.

11. Durante il trasporto i FOA dei seguenti PD: PAT, MBM2, Pina devono essere accompagnati lungo tutti i passaggi tra operatori registrati o riconosciuti ai sensi del R1069, ad esclusione di quello dal dettagliante all'utente finale che non sia operatore commerciale (Allegato VIII, capo III, comma 1, lettera a) del R142), dal DC di cui all'allegato VIII, capo III del R142. Gli operatori possono utilizzare il DC semplificato o il documento di trasporto integrato (DDT) esclusivamente per il trasporto dei FOA all'interno del territorio nazionale, secondo quanto previsto nella circolare del Ministero della Salute n. 15293 del 16 aprile 2014.

12. Le confezioni, le etichette o l'imballaggio dei FOA contenenti PAT, Pina o MBM2, qualunque sia la classe di peso, devono riportare chiaramente e in modo leggibile:

il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento dell'impianto ai sensi dell'art. 24 lettera f) R1069; nel caso in cui il fabbricante, come inteso dal DLgs75, non corrisponda con la ragione sociale dell'impianto riconosciuto si potrà mettere solo il numero di riconoscimento

la dichiarazione di cui al R142, allegato VIII, capo II, comma 2, lettera b, punto xi) ("fertilizzanti organici e ammendanti: per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali d'allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte"). Tale dicitura è richiesta per la merce sfusa e per gli imballi di peso superiore ai 50 kg (big bag fino a 1000 kg e cisterne fino a 1000 litri di capacità).

13. Sono fatte salve le altre prescrizioni di etichettatura di cui al DLgs75/2010.

14. Quando giacenti presso l'utilizzatore finale e sino al momento del loro uso, gli imballi devono essere integri e con etichette sempre leggibili.

15. La dichiarazione sulla presenza del componente aggiuntivo deve essere sempre presente sul DC o DDT.

16. Le aziende agricole che utilizzano FOA contenenti almeno uno dei seguenti PD: PAT, MBM2, Pina devono assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati FOA, prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo spandimento. Trascorsi 21 giorni dalla data dell'ultima distribuzione sul terreno, il pascolo può essere permesso e l'erba può essere tagliata o le altre colture erbacee possono essere raccolte, come mangime per gli animali da allevamento, salvo che l'ACL non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale. L'autorità può fissare un periodo più lungo di quello indicato durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.

17. L'immissione sul mercato dell'UE dei prodotti, di cui all'art. 22 comma 2 del R142 non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria.

18. Nel caso di FOA ottenuto da miscele di PAT e MBM, il fertilizzante acquisisce la categoria di rischio C2. Al fine di consentire all'ACL il rilievo del GHT, il produttore è tenuto a fornire, su richiesta e per ogni lotto di produzione, la percentuale di miscela delle due tipologie di farine animali, oltre a quello del componente aggiuntivo e di eventuale altro ingrediente.

19. La categoria di rischio del FOA finito, nel caso sia costituito da PAT e/o MBM ed altri ingredienti, è determinato dalla presenza della PAT e/o MBM. Pertanto un produttore di FOA C3 può introdurre, nell'impianto, SOA C2 diverso dall'MBM, come lo stallatico.

20. Nell'allegato M si riportano le denominazioni della tipologia nazionale di fertilizzante soggette all'obbligo di aggiunta dei disappetenti, mentre nell'allegato N la tipologia di fertilizzanti non soggetti ad obbligo.

21. L'ACL effettua controlli ufficiali sull'intera catena di produzione e di impiego dei fertilizzanti organici soggetti alle restrizioni di cui all'allegato II, capo II del R142. Tali controlli comprendono verifiche della miscelatura con un componente di cui al presente documento e verifiche delle scorte di tali prodotti nelle aziende agricole nonché dei registri tenuti in applicazione della normativa europea in materia di SOA.

22. Le PIa possono essere utilizzate come PD per produrre FOA

## **ARTICOLO 21**

### **Disposizioni sanitarie per l'alimentazione degli animali da zoo con SOA**

1. L'art. 18 del R1069 prevede la possibilità di alimentare gli animali detenuti nei giardini zoologici (mammiferi carnivori, uccelli rapaci, uccelli necrofagi e rettili carnivori) con i SOA C1, C2 e C3, in deroga agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo regolamento. Per "Giardini zoologici" si intendono tutte le tipologie di concentramento di animali appartenenti a specie selvatiche detenute dall'uomo, che possono costituire un pericolo per la trasmissione delle malattie infettive e diffuse e notificabili ai sensi della normativa vigente, provviste di licenza ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73.
2. E' necessario stabilire le seguenti misure sanitarie atte a garantire il controllo dei rischi per la salute pubblica e degli animali, in merito alla raccolta e all'uso in deroga dei SOA per l'alimentazione di animali da giardino zoologico.
  - a) Per i SOA C1, C2 e C3 raccolti negli stabilimenti di macellazione, nonché per i SOA C3 raccolti negli stabilimenti autorizzati per l'immissione sul mercato di derrate alimentari o raccolti presso negozi di vendita al dettaglio, il responsabile sanitario del giardino zoologico deve accertarsi che l'utilizzo di questa tipologia di SOA nell'alimentazione non comporti effetti nocivi per gli animali a cui è destinato, tenendo in considerazione anche le informazioni riportate in etichetta, ove presente, e nei documenti di accompagnamento.

b) Per i SOA C3, costituiti da pulcini di un giorno abbattuti per motivi commerciali e roditori, allevati ed abbattuti, per l'alimentazione di rettili e rapaci, è necessaria una dichiarazione del fornitore attestante che l'eutanasia degli animali non sia stata effettuata con sostanze pericolose per rettili e rapaci.

c) Per i SOA C1 e C2 rappresentati da animali morti per cause diverse dalla macellazione, al fine di escludere pericoli per l'animale destinatario, è necessario che il responsabile sanitario del giardino zoologico ottenga le seguenti informazioni scritte, sull'animale morto, da parte del veterinario libero professionista o del veterinario della ACL sull'allevamento di origine: l'anamnesi, i risultati della sorveglianza sanitaria, la presunta causa di morte, i trattamenti farmacologici e l'accertamento del rispetto dei tempi di sospensione, nonché una certificazione dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza, in particolar modo per quanto riguarda l'indennità dalle malattie soggette a piani di sorveglianza specifici. Se uno di questi dati non risulta soddisfacente, il SOA non può essere destinato all'alimentazione animale.

- d) Le carcasse di animali appartenenti alla fauna selvatica, non detenuti dall'uomo, per le quali non è possibile ottenere dati anamnestici, qualora raccolte per essere destinate all'alimentazione degli animali da zoo, devono essere sottoposte, con esito favorevole scritto, ad un controllo veterinario da parte di un veterinario pubblico o libero professionista, che certifica l'assenza di segni clinici manifesti di malattie infettive o diffuse.
  - e) Le carcasse dei ruminanti domestici, inclusi quelli ospitati all'interno degli zoo, prima dell'utilizzo ai sensi di questa circolare, devono essere state sottoposte a test diagnostico per le TSE, con esito negativo, secondo il R999. Anche le carcasse dei ruminanti, delle specie tassonomiche selvatiche da giardino zoologico, devono essere utilizzate, previo esito negativo ai test rapidi per TSE; per quanto riguarda la malattia da deperimento cronico dei cervidi (CWD), si raccomanda di sottoporre a test rapido tutti i cervidi deceduti o abbattuti di età superiore ai 12 mesi, fatte salve successive indicazioni ministeriali.
3. L'ACL, chiamata ad autorizzare e/o verificare il corretto utilizzo dei SOA nell'alimentazione degli animali all'interno del giardino zoologico, deve accertare:
- a) le specie destinatarie;
  - b) la presenza di un'area dedicata per le eventuali operazioni di toelettatura, sezionamento o asportazione del MSR;
  - c) la presenza di un'area dedicata per la conservazione dei SOA, in modo tale che sia impedito l'accesso ad altri animali, non detenuti nello zoo;
  - d) la presenza di un registro in cui siano riportati la quantità, la tipologia, l'origine (nome e indirizzo del fornitore, incluso - ove presente - il numero di registrazione o riconoscimento fornito dalla ACL), il peso stimato e la data di consumo, nonché il risultato degli eventuali test per le TSE (eseguiti sui capi deceduti nello zoo);
  - e) l'uso, giustificato e conforme, delle carcasse di ruminanti contenenti MSR per l'alimentazione degli animali da zoo, affinché questa pratica non sia impiegata come modalità alternativa per la distruzione del MSR o per lo smaltimento di carcasse contenenti MSR.
  - f) le modalità di trasporto dei SOA;
  - g) le modalità di pulizia e disinfezione dei locali, degli strumenti e del veicolo e del materiale utilizzato per il trasporto;

- h) le modalità con cui si intendono smaltire gli scarti dei SOA non utilizzati nell' alimentazione, nel rispetto della normativa sanitaria e ambientale.
  - i) L'applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81, integrato dalla valutazione dei rischi derivanti dalla gestione dei SOA.
4. Sono fatte salve le norme ambientali, di benessere e di tutela delle specie animali. Qualora una o più prescrizioni del presente articolo non siano soddisfatte, l'ACL adotta i provvedimenti del caso sino alla revoca della registrazione all'operatore in oggetto.
  5. I giardini zoologici che si avvalgono delle deroghe per l'alimentazione previste all'art. 18 (1) e 18 (2) (a), devono essere registrati nella banca dati nazionale SINTESI, ai sensi dell'art. 23 del R1069, con la sigla UZOO (utilizzatori registrati di SOA per scopi specifici). Sono, quindi, soggetti agli obblighi di tracciabilità e alla tenuta del registro come previsto dagli art. 21 e 22 del R1069 e ai criteri di igiene definiti dal R142 (capo IV dell'allegato IX).
  6. Qualora intendano utilizzare materiali di categoria 1, rappresentati da corpi interi, o parti, di animali contenenti MSR e da corpi interi, o parti, di animali da giardino zoologico, devono essere in possesso di una specifica *autorizzazione* rilasciata dal ACL, secondo quanto previsto dal R142, allegato VI, capo II, sezione 4. L'autorizzazione all'impiego di materiali di categoria 1 è sospesa nel caso di un legame, sospettato o confermato, con la propagazione delle TSE, fino a quando tale rischio possa essere escluso.
  7. I SOA devono essere trasportati allo zoo utilizzatore a norma dell'allegato VIII, capo I, sezione 1 del R142, da operatori registrati ai sensi dell'art. 23 del R1069, fatte salve eventuali deroghe, se applicabili.
  8. Onde evitare rischi per la salute umana e animale, il trasporto e l'immagazzinaggio dei SOA destinati al presente utilizzo, è effettuato alla temperatura di refrigerazione o congelazione, salvo se trasportati e consumati entro 24 ore. Le eventuali operazioni di toelettatura e il sezionamento della carcassa devono essere eseguiti in appositi spazi, inclusa l'eventuale eviscerazione. L'asportazione e l'eliminazione di tutti i tessuti classificati come MSR, ai sensi del R999, benché sia auspicabile, resta opzionale. Le parti non utilizzate della carcassa, contenenti MSR, devono essere raccolte in contenitori individuati come "materiale di categoria 1" e colorate con i coloranti consentiti, prima dello smaltimento ai sensi del R1069. Durante queste manovre, devono essere applicate tutte le misure necessarie a prevenire rischi per la salute pubblica e degli animali.
  9. Gli operatori addetti alla manipolazione dei SOA, in particolare di quelli C1 (ruminanti domestici e selvatici contenenti MSR) e C2 (animali morti non macellati), devono usare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare di contrarre malattie a carattere zoonotico, utilizzando dispositivi di protezione. Tali protocolli operativi vanno integrati nella valutazione dei rischi del centro, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n.81.
  10. Le carcasse e le loro parti possono essere somministrate fresche, se un accurato controllo possa escludere la contaminazione da parassiti; in alternativa devono essere congelate e

mantenute a temperatura, per almeno 30 giorni, per ridurre il rischio di parassitosi. Lo scongelamento delle carcasse e degli altri SOA eventualmente congelati, deve avvenire a temperatura di refrigerazione. Tutti i SOA devono essere lasciati a disposizione dell'animale consumatore al massimo per 12 ore e successivamente rimosse e smaltite.

11. Il responsabile sanitario del giardino zoologico deve accertarsi che non vengano utilizzati nell'alimentazione degli animali da giardino zoologico, in quanto non idonei a garantire la salute e il benessere degli animali, i seguenti SOA:
  - a) Animali morti non sottoposti a controllo veterinario;
  - b) Animali morti per cause sconosciute;
  - c) Animali morti in cui non sono stati correttamente rispettati i tempi di sospensione dei farmaci e i SOA contenenti residui di sostanze autorizzate;
  - d) Animali morti o abbattuti per presenza sospettata o effettiva di malattia trasmissibile all'uomo o agli animali
  - e) Animali morti a seguito di eutanasia con sostanze chimiche;
  - f) Animali morti o i SOA contenenti agenti inquinanti (contaminanti) che eccedono i limiti consentiti dalla normativa vigente;
  - g) Animali morti che hanno presentato sintomatologia neurologica;
  - h) Animali morti provenienti da allevamenti non indenni dalle malattie da piano di sorveglianza specifico;
  - i) Animali uccisi con arma da fuoco, salvo che i proiettili siano rimossi e la zona circostante il foro toelettata;
12. E', altresì, necessario evitare il cannibalismo, riproducendo la piramide alimentare naturale.
13. Gli animali, roditori o volatili, destinati all'alimentazione di rettili o rapaci, devono essere somministrati dopo eutanasia. Particolare attenzione va posta alla possibile presenza di residui di farmaci (antinfiammatori, ecc.) nei SOA destinati agli uccelli degli ordini *Falconiformes* e *Strigiformes*.

## ARTICOLO 22

### **Disposizioni per l'alimentazione in deroga di animali da compagnia con SOA grezzi provenienti da macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto (art. 18, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009)**

1. E' consentita la cessione dei SOA C3 da parte di macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto, destinati direttamente all'alimentazione degli animali da compagnia, senza transitare per un impianto riconosciuto di produzione di petfood o per un negozio al dettaglio di pasti pronti per animali;
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 del R1069, la cessione è finalizzata all'utilizzo diretto del SOA nell'alimentazione di cani provenienti da canili e da mute riconosciuti (comma 1, lettera f) e di cani e gatti ospiti in asili (comma 1, lettera g), nonchè per l'alimentazione di cani e gatti in allevamenti autorizzati. In ambito nazionale, il termine asili per cani e gatti deve intendersi riferito ai rifugi autorizzati che ospitano i cani vaganti catturati nel territorio, di cui alla legge n. 281/91, oppure i gatti. Per quanto riguarda il riferimento ai canili e alle mute riconosciuti, fermo restando le mute riconosciute

dall'ENCI per l'attività venatoria e pastorale, la deroga si applica a tutte le strutture presso le quali sono ricoverati cani, autorizzate ai sensi della normativa vigente.

3. La persona fisica, proprietaria di animali da compagnia, al di fuori delle fattispecie di cui sopra, non può beneficiare della deroga stabilita nell'art.18; questi proprietari hanno comunque la possibilità di rifornirsi di SOA non trasformati, per l'alimentazione dei propri animali, sebbene a condizioni più limitate, presso dettaglianti, quali macellerie e supermercati, (art. 2, comma 2, lettere i) del R1069).
4. Sono utilizzatori dei SOA per l'alimentazione animale, i soggetti in elenco che possono usufruire della deroga di cui al citato art. 18 del R1069:
  - a. i titolari di strutture presso le quali sono tenuti cani e/o gatti, autorizzate ai sensi della normativa vigente;
  - b. i responsabili di canili sanitari o rifugi di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e relative norme di attuazione regionale;
  - c. i titolari di mute riconosciute dall'ENCI;
  - d. i centri di raccolta come definiti all'Allegato I, punto 53 del R142.

5. I dettaglianti che cedono i SOA C3 (art. 10, lettere a) ed i) del R1069), devono rispettare le seguenti disposizioni sanitarie:

- a) inserire tale evenienza nel Piano di Autocontrollo;
- c) emettere un DC, opportunamente integrato con le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal R767, nel caso di cessione di quantitativi di peso superiori a 5 kg (quantitativi superiori a 5 kg possono essere ceduti solo ad operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009);
- d) istituire un registro delle partite (solo nel caso di cui al punto precedente), ove annotare: nominativo del destinatario, la quantità e la tipologia dei SOA ceduti e la data della cessione.
- e) verificare che i SOA ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non siano in stato di alterazione o possano rappresentare un pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati;
- f) Nel caso di cessione di quantitativi di peso inferiori a 5 kg è sufficiente fornire all'utilizzatore almeno le seguenti indicazioni, anche tramite affissione di un cartello ben visibile nel luogo di vendita:
  - Materia prima per mangimi: sottoprodotti di origine animale di...specie animale, eventualmente integrato con la parte animale (es.carne, fegato, rene, ritagli.);
  - Modalità di conservazione.
  - Data di produzione

6. Le ACL possono emettere differenti disposizioni in base alla propria analisi del rischio.

7. I Centri di raccolta, come definiti al punto 53 dell'allegato I del R142, sono strutture che assicurano la raccolta e il trattamento dei SOA C2 e C3, destinati ad essere utilizzati come alimenti per animali da compagnia secondo quanto previsto dal R142 (Allegato VI, Capo II, sezione 1).

8. Il materiale che passa per il centro di raccolta è destinato esclusivamente all'alimentazione animale, secondo la deroga dell'art. 18 del R1069.

9. Nei centri di raccolta il SOA può subire manipolazioni come il taglio e il congelamento.

10. Prima della distribuzione agli utenti deve essere sempre sottoposto a sterilizzazione mediante bollitura o esposizione a vapore sottopressione, fino a completa cottura di ciascun pezzo di materiale. Non è autorizzato il trattamento di denaturazione con colorante in quanto, al momento, non vi sono sufficienti prove di verifica della innocuità, del potere colorante sui SOA e di appetibilità del prodotto finale. Le ACL possono indicare differenti disposizioni in base alla propria analisi del rischio.

11. La compilazione di un registro, conforme all'art. 22 del R1069, da parte del Centro di raccolta, è obbligatorio e deve riportare le seguenti informazioni:

- a) data e quantitativo dei SOA in entrata;
- b) quantitativo dei SOA trattati termicamente;
- c) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ex art. 23 del R1069 di ciascun utilizzatore;
- d) data e quantitativo dei SOA in uscita;
- e) data e quantitativo dei SOA distrutto.

12. Le informazioni di cui sopra, insieme ai documenti commerciali, dovranno essere conservate per almeno 2 anni.

13. Il centro di raccolta dovrà mettere in atto tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione crociata dei SOA di categoria 3 con quelli di categoria 2.

14. Fornitori, trasportatori ed utilizzatori sono soggetti agli obblighi previsti dal R1069 e dal R142 per quanto riguarda la raccolta e la conservazione dei SOA, il trasporto e la tracciabilità (DC).

15. Gli utilizzatori possono approvvigionarsi di SOA C3 dai centri di raccolta, dagli impianti di macellazione e dagli stabilimenti di sezionamento, oltre che dai negozi per la vendita al dettaglio (in questo ultimo caso se la quantità ceduta è superiore a 5 kg deve essere anche accompagnata dal DC).

16. Essi, inoltre, devono registrarsi presso i servizi veterinari della ASL come utilizzatori ai sensi dell'art. 23 del R1069.

17. La compilazione di un registro, conforme all'art. 22 del R1069, da parte degli utilizzatori registrati è obbligatorio e deve riportare le seguenti informazioni:

- f) data e quantitativo dei SOA in entrata;
- g) il nome, l'indirizzo e il numero di registrazione ex art. 23 del R1069 di ciascun fornitore;
- h) data e quantitativo dei SOA non utilizzati;

18. Si ricorda, a riguardo, che gli impianti di macellazione e di sezionamento, autorizzati ai sensi del R853, possono fornire, per le finalità di cui al presente documento e nel caso dei SOA di ruminanti, solo carcasse private del MSR.

19. Il trasporto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni previste dal R1069, dal R142 e, ove applicabili, dalle deroghe presenti in queste linee guida.

20. Durante il trasporto e una volta ceduti agli utilizzatori, i SOA dovranno essere conservati in condizioni appropriate, mediante l'utilizzo del freddo (qualora non somministrati entro le 24 ore dall'arrivo).

21. Nel caso di utilizzo del freddo i SOA devono essere anche adeguatamente porzionati e stoccati in contenitori o protetti con pellicole per alimenti; se sono conservati a temperature di congelamento deve essere apposta un'etichetta indicante la data del congelamento e la data di scadenza. Il materiale non utilizzato dovrà essere smaltito ai sensi del R1069.

22. Al fine della tutela della salute e del benessere degli animali, i proprietari di mute da caccia o da pastore, i titolari degli allevamenti di cani e i responsabili sanitari di canili e rifugi, avvalendosi di un medico veterinario, predispongono una procedura di gestione dei SOA che comprenda tutte le fasi, dall'approvvigionamento sino alla somministrazione, nonché un piano alimentare, che deve essere a disposizione delle autorità sanitarie predisposte al controllo. Inoltre, per prevenire la trasmissione di malattie infettive e infestive agli animali d'affezione nonché in considerazione del rischio di diffusione di agenti patogeni responsabili di zoonosi, quali l'echinococcosi e la toxoplasmosi, gli utilizzatori dovranno ricevere adeguate informazioni in merito alle corrette modalità di conservazione, manipolazione e somministrazione dei SOA, in relazione alla specie animale d'origine dei SOA stessi e della specie alla cui alimentazione sono destinati (cani e/o gatti).

23. La vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia e la somministrazione di mangimi ad animali non produttori di alimenti sono attività escluse dal campo di applicazione della normativa sull'igiene dei mangimi (R183).

24. Gli allevamenti di cani a scopo commerciale, i canili/rifugi sanitari, i titolari di mute riconosciute e i dettaglianti di SOA grezzi di categoria 3 per l'alimentazione di animali da compagnia, non devono essere registrati ai sensi dell'art. 5 comma 2 del R183.

25. I centri di raccolta di cui al punto 53 dell'allegato I del R142, poiché manipolano e trasformano SOA per la produzione di alimenti per animali da compagnia (che poi ulteriormente cedono ad altri operatori), devono essere registrati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del R183.

## ARTICOLO 23

### **Disposizioni sanitarie per l'attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia (art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009)**

1. L'attività di preparazione e vendita al dettaglio di vivande, da asporto o da consumarsi in loco, destinate agli animali da compagnia, consiste in operazioni di manipolazione di SOA provenienti da imprese alimentari quali macellerie, pescherie, supermercati o grossisti.

2. I SOA C3 (uova, carne, pesce, latte e rispettivi derivati) possano essere usati per l'alimentazione di animali da compagnia, previa *registrazione* dell'attività, ai sensi dell'art. 23 del R1069 e l'inserimento nella sezione XIII di SINTESI con la sigla OTHER.

3. Nel caso in cui l'attività comporti anche la commercializzazione, delle preparazioni per uso petfood, ad intermediari (altri dettaglianti e grossisti), è necessario un *riconoscimento* dell'attività ai sensi dell'art 24 lettera e) del R1069, al posto della menzionata registrazione.

4. Nell' ipotesi di vendita di prodotti confezionati, l'etichettatura degli stessi deve contenere le informazioni obbligatorie etichettatura previste dal R767.
5. Per i prodotti venduti sfusi sul luogo di somministrazione, le informazioni obbligatorie di etichettatura del mangime devono essere portate a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita.
6. Qualsiasi attività di trasformazione/lavorazione dei SOA, per uso petfood, ricade, comunque, negli obblighi di registrazione di cui all'art. 5, comma 2 del R183. Per la registrazione di tale tipologia di attività deve essere utilizzato il modello 3 (Domanda di registrazione di cui al R183), previsto dalla linea guida Applicazione R183 sull'igiene dei mangimi - Registrazione/Riconoscimento, prot. n.45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, voce: produzione mangimi per la vendita o per autoconsumo (utilizzando additivi o premiscele di additivi diversi da all. IV, capo 3)
7. I SOA C3, devono essere trasportati e conservati in idonee condizioni igieniche e mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente. A tal fine devono essere utilizzati contenitori lavabili, oppure nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del R142.
8. Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il contenitore riutilizzabile deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti di chi gestisce il trasporto la relativa documentazione.
9. Il trasporto dei SOA di cui all'art. 10 lettera a), e), i), j) del R1069 è consentito verso gli esercizi di cui al presente articolo, con veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se le materie sono:
- a) trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano; detto punto non si applica qualora trattasi di piccole quantità adeguatamente collocate in contenitori separati ed identificati;
  - b) consegnate non alla rinfusa;
  - c) mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
  - d) adeguatamente imballate
- Il materiale trasportato deve essere accompagnato dal DC semplificato che sarà trattenuto dal titolare dell'attività di produzione/vendita.
10. Il titolare dell'attività registrata/riconosciuta ai sensi dei R852 e R853 (*starting point* in base al R1069), che intende fornire il SOA agli esercizi di preparazione e vendita di petfood, deve predisporre apposita procedura nel proprio piano di autocontrollo e detenere un registro che riporti almeno la data dell'invio ed il peso stimato dei SOA. Tale registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'ACL, per almeno 2 anni. Il titolare dell'esercizio di preparazione e vendita di petfood deve detenere un registro aggiornato contenente almeno il peso stimato e l'origine dei SOA utilizzati per la propria attività e conservare, per due anni, unitamente al registro, una copia del DC.
11. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue dell'esercizio di vendita deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
12. Per tale attività possono essere utilizzati solo i SOA C3 di cui all'art.10 (eccetto lettere n), o) e p)) del R1069 provenienti da imprese alimentari riconosciute o registrate R852 o R853. Per la

produzione di alimenti greggi per animali da compagnia gli operatori possono utilizzare solo materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii) del R1069. Qualora confezionati, devono essere utilizzati imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite e devono essere prese misure idonee a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita.

13. Tutti i locali dove si prepara, si vende e si consuma il petfood devono essere costantemente tenuti in ordine ed adeguatamente puliti, così come l'arredamento e le attrezzature devono essere mantenute in buono stato di pulizia e funzionalità. Dovranno, inoltre, essere garantiti i requisiti minimi elencati nell'Allegato O al presente documento.

14. Fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al Reg. 183/2005, art. 6, le materie prime ed il prodotto finito debbono essere protetti dalla polvere e dagli animali nocivi, e conservati a temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, trattandosi di prodotti deperibili a rischio microbiologico.

15. A seconda di come l'operatore voglia caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei, per evitare rischi per la salute pubblica e animale. In ogni caso, l'attività di preparazione e vendita deve avvenire in un locale separato dal locale dedicato alla preparazione di alimenti per il consumo umano ed anche le attrezzature e gli utensili devono essere riservati esclusivamente alla lavorazione del petfood.

## ARTICOLO 24

### **Disposizioni sanitarie per i carnai (o stazioni di alimentazione) (art. 18, comma 2, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009**

1. Il R1069 prevede la possibilità di utilizzo di corpi interi di animali morti contenenti MSR (art. 8, lettera b, punto ii del R1069), attraverso la collocazione degli stessi in stazioni di alimentazione (carnai).
2. La ACL, acquisisce dall'ex-Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, confluito oggi in ISPRA, la valutazione dell'effettivo miglioramento per la conservazione della specie necrofaga fruitrice della stazione di alimentazione.
3. A seguire l'elenco delle specie di uccelli necrofagi per i quali può essere allestita una stazione di alimentazione (allegato VI, capo II, sezione 2 del R142):
  - a) gipeto (*Gypaetus barbatus*)
  - b) avvoltoio monaco (*Aegypius monachus*)
  - c) capovaccaio (*Neophron percnopterus*)
  - d) grifone (*Gyps fulvus*)
  - e) aquila reale (*Aquila chrysaetos*)
  - f) nibbio bruno (*Milvus migrans*)
  - g) nibbio reale (*Milvus milvus*)

4. Al fine di rendere omogenee le definizioni, si intende per:
  - a) luogo di origine dei corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio: l'allevamento da cui provengono le carcasse ovvero, se del caso, i luoghi di ritrovamento dei ruminanti selvatici;
  - b) stazione di alimentazione o carnaio: area individuata, perimetrata ed allestita, destinata ad alimentare le specie di uccelli necrofagi protette di cui al precedente elenco;
  - c) alimentazione in deroga: l'alimentazione delle specie di uccelli necrofagi, di cui al precedente elenco, con corpi interi di animali morti contenenti materiale specifico a rischio;
  - d) Gestore o responsabile del carnaio: soggetto titolare dell'autorizzazione e responsabile della corretta gestione della stazione di alimentazione.
  
5. Gli operatori che intendono avviare un carnaio per nutrire le specie di uccelli necrofagi con materiali di categoria 2 (diversi dagli animali abbattuti o morti a seguito della presenza sospetta o effettiva di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali) e/o 3, devono notificarsi all'autorità competente ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 23 del R1069.
  
6. La ACL provvederà a rilasciare l'autorizzazione al carnaio su domanda del soggetto interessato (gestore o responsabile), che avrà stabilito che la copertura del fabbisogno alimentare di dette specie non è sufficientemente garantita.
  
7. All'autorizzazione seguirà una specifica registrazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del R1069, inserendo il centro di alimentazione nella sezione X di SINTESI.
  
8. La validità dell'autorizzazione cesserà nel momento in cui verrà comunicato che vengono meno le cause che l'hanno richiesta.
  
9. La richiesta di autorizzazione al carnaio, inviata alla ACL, dovrà indicare, almeno:
  - a) Il nome e l'indirizzo del gestore o responsabile del carnaio;
  - b) la localizzazione geografica del carnaio;
  - c) la specie necrofaghe che si intende alimentare;
  - d) le informazioni sul percorso utilizzato per trasportare la carcassa dall'allevamento al luogo di alimentazione;
  - e) la stima delle quantità di carcasse/anno necessarie per ripristinare la situazione originale di disponibilità di cibo per le specie di uccelli necrofagi protette.
  
10. L'autorizzazione concessa dall'ACL dovrà:
  - a) far riferimento alla specie di uccelli necrofagi interessati;
  - b) descrivere nei dettagli l'area geografica dove si svolge l'alimentazione;
  - c) essere immediatamente sospesa in caso di:
    - rischio sospettato o confermato di propagazione delle TSE fino a quando tale rischio possa essere escluso; oppure
    - non conformità con una delle regole previste nel R142;

d) essere revocata in caso di riscontro che il quantitativo di sottoprodotti disponibile presso il carnaio non venga utilizzato.

11. A ciascuna autorizzazione deve seguire specifica registrazione nella sezione X di SINTESI, identificando, con la sigla “UNEC”, l’attività relativa all’alimentazione di determinate specie di uccelli necrofagi con i seguenti materiali:

- a) *sottoprodotti di origine animale di categoria 1, rappresentato dai corpi interi, o parti, di animali morti contenenti materiale specifico a rischio*, in base alla deroga di cui all’art. 18 comma 2.b) del R1069;
- b) *sottoprodotti di origine animale di categoria 2 e 3*, in base alla deroga di cui all’art. 18 comma 1.e) del R1069.

12. I proprietari dei corpi degli animali d’allevamento morti, che intendono fornire gli stessi per l’alimentazione delle specie di uccelli necrofagi protetti, devono presentare richiesta all’ACL.

13. L’allevamento autorizzato deve detenere un registro che riporti almeno l’identificazione, la data dell’invio e il peso degli animali morti che sono utilizzati per l’alimentazione degli uccelli necrofagi. Tale registro dovrà essere a disposizione dell’autorità competente in ogni momento e per 2 anni dall’ultimo invio. In alternativa tali informazioni possono essere riportate sul registro di stalla.

14. In attesa del trasporto al carnaio, la carcassa dovrà essere conservata in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale.

15. La ACL, in fase istruttoria, per il rilascio dell’autorizzazione al luogo di origine, dovrà verificare i seguenti requisiti:

- a) che il luogo non sia distante dal luogo di alimentazione più di 60 km;
- b) che l’allevamento di provenienza sia ufficialmente indenne da tubercolosi.
- c) che il luogo di origine e di alimentazione siano situati all’interno del territorio amministrativo della stessa ACL (nell’ambito dei 60 km, qualora il luogo di origine e di alimentazione siano situati in ACL differenti, si rende necessaria un’autorizzazione congiunta);
- d) che il luogo di origine non sia oggetto di misure sanitarie restrittive per malattie infettive.

16. Il soggetto titolare dell’autorizzazione della stazione di alimentazione dovrà:

- a) individuare un’area dedicata all’alimentazione degli animali della specie da conservare, chiusa mediante recinzioni o altri mezzi, che corrisponda alle abitudini naturali di alimentazione di tali specie;
- b) garantire che le carcasse di bovini e dei corpi di ovini e caprini morti, destinati all’alimentazione in deroga, siano sottoposti, se previsto, a test rapido, prima dell’uso, con un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza delle TSE, applicato a norma del R999;
- c) detenere un registro aggiornato contenente almeno il numero, la specie, l’identificativo, il peso stimato e l’origine dei corpi degli animali morti utilizzati per l’alimentazione in deroga,

la data dell'alimentazione e quella del ritiro dei resti non consumati, il luogo dove essa è avvenuta ed i risultati delle analisi per le TSE, qualora previste.

d) Conservare, per 2 anni unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

17. Il luogo di alimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- a) essere situato lontano da insediamenti abitativi e/o residenziali e posizionato in modo da non contaminare le acque superficiali o profonde;
- b) essere recintato con altezza minima 2 metri ed interrato per almeno 50 cm con una tipologia di rete che impedisca qualunque accesso, anche per arrampicata, alle specie terrestri, soprattutto carnivori. La recinzione deve consentire agli uccelli necrofagi di posarsi e successivamente di riprendere il volo (preferibile una superficie inclinata o convessa);
- c) avere un solo accesso per il rifornimento alimentare;
- d) il luogo dove vengono deposti i corpi degli animali morti deve essere delimitato e costruito in maniera tale da facilitare il recupero di eventuali resti;
- e) altri requisiti possono essere di volta in volta fissati dall'ACR.

18. Il trasporto deve essere effettuato evitando rischi per gli animali, l'ambiente e l'uomo.

19. Il trasporto dei corpi degli animali morti deve avvenire nel rispetto dell'allegato VIII, capo I, sezione 1 del R142 ed essere accompagnato da documento commerciale che sarà trattenuto dal soggetto titolare dell'autorizzazione della stazione di alimentazione. Per animali di piccola e media taglia è applicabile il trasporto in deroga di cui all'articolo 7, comma 9 11.

20. Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il veicolo autorizzato deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti della ditta che gestisce il trasporto la relativa documentazione.

21. Se sullo stesso mezzo di trasporto vengono caricati i corpi di animali morti che provengono da diversi luoghi di origine, l'autorità competente dovrà indicare sull'autorizzazione le misure di biosicurezza atte a limitare i rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale (R429).

22. I resti alimentari che vengono rimossi dal luogo di alimentazione, quando questi non sono ritenuti più idonei per l'alimentazione delle specie in elenco o per motivi di igiene sanitaria o ambientale, devono essere raccolti e sotterrati all'interno dell'area del carnaio o smaltiti conformemente all'art. 12 del R1069.

23. L'ACL verificherà la correttezza delle procedure tramite ispezioni e controlli nei luoghi di origine e nei luoghi di alimentazione. Le attività di ispezione e controllo dovranno essere documentate ai sensi del R 625/2017.

24. Poiché è fatto divieto di utilizzare animali morti per malattie diffusive, è necessario ricevere informazioni sulla causa di morte dell'animale destinato al carnaio (certificato del veterinario aziendale), facendo particolare attenzione a possibili sintomi clinici anamnestici o riscontri che possano far sospettare una malattia diffusiva. Si ricorda a riguardo che diversi patogeni possono

trasmettersi tra mammiferi (ruminanti in particolare) e uccelli (rapaci in particolare), tra cui *M. avium subs avium*, *Chlamydophila psittaci*, *Salmonelle spp.*, *Bacillus anthracis.*, *Campylobacter*.

25. L'ACL dovrà, in particolare, avere cura di effettuare i controlli ufficiali nel luogo di origine dei SOA utilizzati nei carni affinché non vengano utilizzati sottoprodotti contenenti residui di farmaci, considerato il rischio di tossicità che hanno alcune molecole farmacologiche tra cui il *diclofenac*, la *flunixin meglumine*, l'*aceclofenac* e l'*enrofloxacin* nei confronti degli uccelli necrofagi.

## **ARTICOLO 25**

### **Disposizioni sanitarie per il petfood greggio**

1. Gli operatori che intendono produrre e commercializzare alimenti greggi per animali da compagnia (inclusi i prodotti BARF), sono tenuti, rispettivamente, a sottostare ai requisiti dell'art. 24, lettera e) (riconoscimento) e dell'art. 23 (registrazione) del R1069, oltre agli altri requisiti previsti dal citato regolamento, dal R142 (in particolare l'Allegato XIII - Capo III - punto 1 e 6) e dai regolamenti (CE) R183 e R767.
2. La registrazione di cui sopra è obbligatoria solo per gli operatori che effettuano l'attività di commercializzazione all'ingrosso, non per chi effettua la vendita al dettaglio. Quest'ultima attività non soggiace agli obblighi di registrazione ex art. 23, coerentemente con le previsioni dell'art. 2 (i) del R1069. Si ricorda che non è previsto il "Punto finale" di cui all'art. 3 del R 1069, nelle fasi di commercializzazione fino alla vendita al minuto di questi prodotti, trattandosi di prodotti greggi e non derivati (lavorati).
3. Gli alimenti greggi per animali da compagnia, secondo la definizione di cui al R142, allegato I, punto 21, contengono esclusivamente determinati sottoprodotti di categoria 3 che non sono stati sottoposti a trattamenti di conservazione diversi dalla refrigerazione o dal congelamento.
4. Si allegano le prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia, per tutelare la salute pubblica e degli animali, e una tabella riepilogativa con gli obblighi normativi per avviare l'attività di produzione e commercializzazione del petfood greggio (Allegato P).

## **ARTICOLO 26**

### **Disposizioni generali per latte e derivati per uso mangimistico**

1. I SOA ottenuti da latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti all'articolo 10, lettera e) "SOA derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano", lettera f) "Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di

condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali”, lettera h) “Latte crudo e colostro derivante da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali”, del R1069, possono essere forniti ed utilizzati come materie prime per mangimi.

2. A norma del R1069 tali SOA devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell’art. 24 dello stesso regolamento, ad un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell’allegato X, capo II sezione 4, parte I del R142.
3. In deroga, il R142 all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II, ammette l’utilizzo, per l’alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte (di seguito “Prodotti”), ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettere e), f), h) del R1069 che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del R142.
4. Tali “Prodotti” possono essere pertanto direttamente utilizzati per l’alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui all’Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142, secondo la seguente tabella:

|                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| “Prodotti”<br>TIPOLOGIA 1 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II comma 3 lett. a)       | <p>“Prodotti” ottenuti da latte crudo o trattato termicamente ai sensi del R853, allegato III, sez. IX , capo II, punto II.1 a) o b), sottoposti almeno a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) – trattamento UHT;</li> <li>ii) – sterilizzazione (<math>F_c \geq 3</math> o <math>115^\circ\text{C}</math> per 15’ o equivalente;</li> <li>iii) – pastorizzazione o sterilizzazione (diversa da quella di cui al punto ii), seguita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Essiccazione, oppure</li> <li>• Acidificazione (<math>\text{pH} &lt; 6</math> per almeno 1h)</li> </ul> </li> </ul> <p>In questa tipologia rientra il siero ottenuto da prodotti a base di latte trattati termicamente e con <math>\text{pH} &lt; 6</math> per almeno 1 h prima dell’invio all’allevamento.</p> |
| “Prodotti”<br>TIPOLOGIA 2 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) i)  | <p>“Prodotti “ottenuti da latte trattato termicamente ai sensi del Reg 853/2004, allegato III, sez. IX , capo II, punto II.1 a)</p> <p>- siero ottenuto da prodotti a base di latte non trattati termicamente, raccolto da almeno 16 h dopo la cagliata e con <math>\text{pH} &lt; 6</math> prima dell’invio all’allevamento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| “Prodotti”<br>TIPOLOGIA 3 | Allegato X, capo II, sez. 4, parte II, comma 3, lett. b) ii) | “Prodotti” crudi o non trattati termicamente (o trattati diversamente dalle tipologie 1 e 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

5. Le condizioni per l'utilizzo variano in funzione del trattamento effettuato presso lo stabilimento di produzione.
6. Per l'impiego di "Prodotti" di Tipologia 2 e 3, viene richiesta una restrizione del numero delle aziende autorizzate ad utilizzare tali prodotti e "La valutazione del rischio per gli scenari più ottimisti e più pessimisti, realizzata nella fase di elaborazione dei piani di emergenza per le malattie epizootiche, in particolare l'afta epizootica". In aggiunta, sono previste delle restrizioni nella movimentazione degli animali alimentati con "Prodotti" di Tipologia 3.
7. Considerata l'attuale situazione epidemiologica di indennità nei confronti dell'afta epizootica, per consentire l'utilizzo dei prodotti previsti all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142, le presenti disposizioni sono ritenute adeguate per ridurre, al minimo, il pericolo di diffusione di gravi malattie trasmissibili.
8. I "Prodotti", di cui all'Allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142 possono essere impiegati a condizione che lo stabilimento di origine garantisca la loro tracciabilità.
9. Gli impianti riconosciuti ai sensi del R853 o registrati a norma del R852, per la lavorazione e/o trasformazione del latte (di seguito "Impianto"), che conferiscono i "Prodotti" come materia prima per mangimi, devono essere anche registrati ai sensi dell'art. 9 del R183.
10. Il R1069 ed il R142 non si applicano al latte crudo, colostro e prodotti da essi derivati utilizzati nell'azienda di origine (caseifici aziendali).
11. I materiali di categoria 3, definiti all'articolo 10), lettera e) del R1069, composti da fanghi di centrifugazione o di separazione, sono sottoposti ad un trattamento termico ad una temperatura minima di 70°C per 60 minuti o ad una temperatura minima di 80 °C per 30 minuti prima di essere immessi sul mercato come mangimi per animali d'allevamento.

## ARTICOLO 27

### **Disposizioni sanitarie per la raccolta, il trasporto e l'identificazione del latte e derivati per uso mangimistico**

1. I Prodotti devono essere raccolti, trasportati ed identificati conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato VIII del R142. Nell'impianto i sottoprodotti dovranno essere conservati, in funzione della loro natura, in un'area dedicata dello stabilimento ovvero in un'apposita cella frigorifera, all'uopo individuata ed identificata. I prodotti potranno essere conservati confezionati o allo stato sfuso, ma dovrà essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.

2. Solamente i “Prodotti” di tipologia 1 possono essere immagazzinati, per il deposito temporaneo in attesa di essere destinati ad un allevamento o un mangimificio, presso un impianto apposito riconosciuto art. 24 lettera i) ai sensi del R1069 e registrato ai sensi del R183, oppure possono essere conferiti direttamente ad un mangimificio.
3. I “Prodotti” di tipologia 2 e 3 devono invece essere conferiti direttamente dall’impianto, all’allevamento autorizzato all’impiego.
4. Durante il trasporto verso un allevamento utilizzatore, possono essere miscelati solo i prodotti di quegli impianti che sono stati autorizzati al conferimento a tale allevamento.
5. In ogni caso i “Prodotti” vanno trasportati ed immagazzinati fino al loro utilizzo in condizioni idonee, in rapporto al tipo di prodotto, al fine di evitare ogni possibile alterazione e rischio per la salute animale.
6. I “Prodotti”, durante o al termine dell’immagazzinamento, per essere destinati alla alimentazione animale, devono rispettare i criteri microbiologici fissati all’allegato X, capo I del R142.
7. I “Prodotti” destinati ad allevamenti per l’alimentazione animale, possono, secondo la deroga di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142, essere consegnati direttamente, dall’ “Impianto” agli allevamenti utilizzatori, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché mantengano le caratteristiche dell’idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell’automezzo durante il trasporto.
8. Il DC per il trasporto deve indicare la tipologia dei prodotti secondo la tabella sopra riportata, nonché le indicazioni del 767 come da modello indicato (Allegato L).
9. L’operatore che trasporta i “Prodotti” deve garantirne la tracciabilità dallo stabilimento di produzione all’azienda o impianto di destinazione (registro delle partite e documento commerciale).

## **ARTICOLO 28**

**Disposizioni sanitarie per gli impianti riconosciuti ai sensi del R853 e registrati R852 che intendono inviare all’alimentazione animale i “Prodotti” di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II) del R142**

1. Gli impianti che intendono inviare all’alimentazione animale i prodotti di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142, devono comunicare alla ACL (Allegato Q) le seguenti informazioni:
  - a) le caratteristiche dei “Prodotti” (in base al trattamento termico cui i prodotti sono stati sottoposti);

b) il nominativo, l'indirizzo, il numero di codice aziendale e gli estremi del nulla osta (rilasciato dalla ACL) degli allevamenti a cui vengono conferiti tali prodotti o, solo nel caso di "Prodotti" di Tipologia 1, dell'eventuale impianto di magazzinaggio o mangimificio di destinazione.

2. La ACL detiene l'elenco dei produttori conferenti e delle aziende destinatarie dei "Prodotti".

3. La ACR detiene gli elenchi di cui sopra ed i relativi aggiornamenti.

4. Il produttore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando alla ACL ogni variazione nella destinazione degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione di cui sopra.

5. I produttori dovranno adeguare il loro piano di autocontrollo predisponendo una specifica procedura per la gestione dei "Prodotti", come previsto dal R 183.

6. Il produttore deve tenere le registrazioni relative alle spedizioni dei "Prodotti" utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del R 1069 (allegato VIII, capo IV del R142). Le registrazioni dovranno essere effettuate entro 72 ore dalla spedizione.

## **ARTICOLO 29**

### **Disposizioni sanitarie per gli allevamenti che utilizzano per l'alimentazione animale i "Prodotti" di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte ii del R 142**

1. Gli allevamenti che ricevono direttamente dall'impianto, i "Prodotti" di cui all'allegato X, capo II, sezione 4, parte II, del R142, per l'alimentazione degli animali allevati, devono richiedere (Allegato R) il nulla osta all'ACL (Allegato S). A tal fine devono:
  - a) essere iscritti nell'anagrafe nazionale degli allevamenti;
  - b) essere georeferenziati.
2. Gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di Tipologia 2 e 3, devono:
  - a) essere situati nel territorio della Provincia in cui ha sede lo stabilimento che fornisce i "Prodotti" o nella Provincia confinante. Le ACR a seguito di una attenta valutazione del rischio per afta epizootica, possono riconsiderare il numero degli allevamenti e gli ambiti territoriali, all'interno della regione stessa o di regioni limitrofe, previo consenso delle Regioni medesime, per l'invio e l'utilizzo dei "Prodotti", di cui sopra, destinati alla alimentazione animale.
  - b) disporre di un adeguato sistema per l'eventuale conservazione e l'utilizzo di tali "Prodotti";
  - c) destinare tali "Prodotti" esclusivamente per l'alimentazione degli animali presenti nell'allevamento cui sono inviati.
3. Gli allevamenti che intendono utilizzare i "Prodotti" di tipologia 3 devono, in aggiunta, trasferire tutti gli animali allevati sensibili all'afta epizootica:
  - a) direttamente al macello all'interno del territorio nazionale, oppure
  - b) ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure

- c) ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i "Prodotti" di tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afta epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali.
4. Nella richiesta di nulla osta da presentare all'ACL, il proprietario dell'allevamento deve indicare:
    - a) le caratteristiche dei "Prodotti", di cui all'allegato X, capo II, Sezione 4, parte II del R142 (in funzione del trattamento subito), che si intendono utilizzare per l'alimentazione animale;
    - b) il/i fornitore/i dei "prodotti" (ragione sociale, sede e n° di registrazione/riconoscimento dello stabilimento);
    - c) la modalità di conferimento dei "Prodotti": chi effettua il trasporto, frequenza, quantità;
    - d) la modalità di eliminazione dei "Prodotti" che eventualmente non vengono impiegati;
    - e) le condizioni di utilizzo del prodotto (specie e categoria di animali cui i "Prodotti" sono destinati, eventuale conservazione dei "Prodotti" prima del loro impiego).
  5. Il legale rappresentante dell'allevamento è tenuto a comunicare formalmente al ACL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla domanda di registrazione.
  6. La ACL rilascia il nulla osta previa ispezione dell'allevamento.
  7. Nel caso in cui un allevamento intenda rifornirsi da uno stabilimento situato nel territorio di una Provincia confinante, la ACL sull'allevamento rilascia il nulla osta sentita la ACL della Provincia confinante.
  8. In ogni caso il nulla osta deve riportare in modo chiaro la tipologia di prodotti che l'azienda intende utilizzare per l'alimentazione degli animali, specificando gli estremi degli allegati al R142 (Tipologia 1, 2 o 3) a cui i prodotti medesimi fanno riferimento.
  9. L'allevatore ha l'obbligo di garantire la tracciabilità dei "Prodotti", comunicando alla ACL ogni variazione nella fornitura degli stessi, rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di nulla osta.
  10. L'allevatore deve tenere le registrazioni relative al ricevimento dei "Prodotti", utilizzando l'apposito registro di cui all'art. 22 del R1069. Le registrazioni delle partite dovranno essere effettuate entro 72 ore dal ricevimento.

### **ARTICOLO 30**

**Disposizioni per l'impiego di taluni materiali di categoria 3, di cui all'articolo 10, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, nell'alimentazione degli animali da allevamento, diversi dagli animali da pelliccia**

1. I SOA C3, di cui all'articolo 10, lettera f), del R1069, costituiti da ex alimenti, qualora immessi sul mercato come alimenti per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia, non necessitano di ulteriore trasformazione, purché:

- a) siano stati sottoposti a un trattamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), del R852 («trattamento»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti) o conforme al R142;
  - b) siano costituiti o contengano come SOA solamente uno o più dei seguenti materiali C3 di cui all'articolo 10, lettera f), del R1069: latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, uova, prodotti a base di uova, miele, grassi fusi, collagene, gelatina;
  - c) non siano stati in contatto con altri materiali C3; e
  - d) siano state prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione dei materiali.
2. I produttori dovranno adeguare il proprio piano di autocontrollo per la gestione dei sottoprodotti da destinare all'alimentazione animale, come previsto dal R183.

## ARTICOLO 31

### **Disposizioni sanitarie per le zone isolate (art 19 lettera 1.b del regolamento (CE) 1069/2009)**

1. L'art. 19.1.b) del R1069 prevede la possibilità, in deroga, di smaltire *in zone isolate* (*remote areas* nella versione originale inglese del regolamento), i materiali C1 di cui all'articolo 8, lettera a), punto v) e lettera b), punto ii), i materiali C 2 e C 3, attraverso l'incenerimento o il sotterramento in loco o attraverso altri mezzi, sotto controllo ufficiale, al fine di prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali.
2. Per *zona isolata*, ai sensi dell'art 3 del R1069 si intende una zona, coincidente con i confini geografici di *Comune*, oppure, se contigui, di più Comuni, dove la popolazione animale è talmente scarsa e gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento talmente distanti che le disposizioni sanitarie necessarie per la raccolta e il trasporto di prodotti di origine animale sarebbero eccessivamente onerose rispetto allo smaltimento in loco.
3. In particolare, il ricorso all'autorizzazione delle zone isolate deve giustificarsi solo per quelle realtà territoriali che per motivi logistici (impianti di smaltimento distanti) o per tipologia di allevamento (brado o semibrado), presentino un'oggettiva difficoltà per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse animali.
4. Ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali da reddito C1 e C2, le aree territoriali all'interno delle singole Regioni, per essere definite *zone isolate* devono rispondere a tutti i seguenti requisiti:
  - Assenza di impianti di trasformazione, magazzinaggio o di impianti di incenerimento, in grado di accogliere tale tipologia di sottoprodotti, all'interno della zona e nell'arco di 100 km dal confine della *zona isolata*
  - Percentuale massima di animali da reddito nella *zona isolata* non superiore alle seguenti quantità:
    - a. 10 % della popolazione bovina della Provincia di appartenenza;

- b. 25 % della popolazione caprina e ovina della Provincia di appartenenza;
  - c. 10 % della popolazione suina della Provincia di appartenenza;
  - d. una percentuale della popolazione di altre specie da reddito, determinata dall'ACR in base a una valutazione dei possibili rischi per la salute pubblica e animale derivanti dallo smaltimento degli animali di tali specie, mediante combustione o sotterramento in loco.
5. Le zone isolate sono autorizzate dal Sindaco, quale autorità locale, di concerto con il settore regionale competente per la pianificazione territoriale, e, per il tramite dell'ACL, comunicata all'ACR, per la successiva notifica all'Ufficio 2 DGISAN, corredandola della documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici.
  6. Non possono essere dichiarate, come *zone isolate*, luoghi che ricadono, piuttosto, nella fattispecie descritta all'art. 19.1.c) del R1069, ovvero aree alle quali è praticamente impossibile accedere o alle quali è possibile accedere solo in condizioni, per motivi geografici o climatici o a causa di catastrofi naturali, che possono presentare rischi per la salute e la sicurezza del personale addetto alla raccolta o alle quali è possibile accedere solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati. Tali, ad esempio, possono essere le zone di montagna durante la monticazione, le aree alluvionate o isolate da forti nevicate.
  7. Il Ministero della Salute è tenuto a mettere a disposizione della Commissione Europea le informazioni relative alle *zone isolate* e ai motivi di tale categorizzazione e le informazioni aggiornate relative a eventuali cambiamenti di categorizzazione, nonché il ricorso alle autorizzazioni di cui all'art. 19.1.c) del R1069.
  8. Lo smaltimento in deroga, ai sensi degli art.19, paragrafo 1, lettere b) e c) del R1069, può essere effettuato nel rispetto delle condizioni fissate dal R142 (allegato VI, capo III, sezione 1).

## ARTICOLO 32

### **Disposizioni per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in deroga agli articoli 12, 13, 14 e 21 del regolamento (CE) 1069/2009**

1. Relativamente allo smaltimento, da parte di privati detentori, di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori, in assenza di situazioni epidemiologiche particolari, di volta in volta stabilite dall'Autorità competente, le carcasse di questi animali, considerata anche l'irrilevante quantità, sono fuori dal campo di applicazione del regolamento sui SOA.
2. Per quanto riguarda gli altri animali da compagnia, inclusi i cani e i gatti, le carcasse di queste specie sono da considerarsi materiale C1 e trattati nel rispetto dell'art.12 del citato regolamento.
3. In deroga al punto di cui sopra ed in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del R 1069 e nel rispetto delle altre norme vigenti, è consentito ai privati detentori di animali da compagnia, inclusi cani e gatti, lo smaltimento tramite sotterramento in terreni privati o in aree autorizzate

allo scopo (cimiteri per animali), secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;

4. Per le strutture, quali canili ed i rifugi, di cui alla legge 281 del 1991 e per le attività commerciali che hanno per oggetto la vendita di animali da compagnia, vale l'obbligo della gestione delle carcasse ai sensi del R1069. In tal caso è consentito conservare le carcasse mediante l'impiego del freddo, in attesa dello smaltimento.

5. A quest'ultima fattispecie è comunque applicabile l'articolo 19, comma a) solo per il sotterramento di animali da compagnia di piccole dimensioni quali uccelli, pesci, tartarughe, roditori in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma. Ogni operatore commerciale deve rispettare gli obblighi previsti all'art.22.

6. in attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a) del R1069 è consentito lo smaltimento tramite sotterramento degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:  
autorizzazione al sotterramento rilasciata dal Sindaco, sentito il parere del ACL;  
copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;  
certificato veterinario che attesti le cause di morte.

7. Sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni sanitarie relative alla identificazione e tracciabilità degli equidi.

8. In ogni caso è fatto salvo il rispetto delle altre norme sanitarie, della legislazione sull'ambiente e sull'anagrafe animale.

9. In attuazione dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera e) del R1069 in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei SOA secondo quanto stabilito dai piani di emergenza per le malattie infettive e, in assenza di queste, da quanto stabilito di volta in volta dalla ACL

10. Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del R142, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

11. Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del R1069 (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall' ACL.

### ARTICOLO 33

**Disposizioni sanitarie sull'utilizzo di SOA ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009**

1. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del R1069, l'ACL autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di SOA, per un tempo limitato, ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del R1069: sono inclusi l'utilizzo di SOA e PD in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del R142 o dalle documentazioni previste dal documento semplificato, nell'ambito del trasporto nazionale.

2. l'ACL stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;

a. le condizioni entro cui svolgere tali operazioni, caso per caso.

3. L'utilizzo non occasionale di SOA e PD, ai fini di ricerca o altri fini specifici è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 23 del R1069.

4. I laboratori che effettuano le analisi di laboratorio su campioni di alimenti di origine animale e su campioni di SOA e PD, per valutare il rispetto delle specifiche norme di settore, non necessitano di registrazione, ai sensi del R1069, né di autorizzazione.

5. I residui della prova dei campioni di alimenti e di SOA e PD, incluse le aliquote non analizzate, sono smaltiti secondo le vigenti disposizioni normative ambientali o secondo le disposizioni del R1069.

6. Per i campioni di alimenti, a seguito dell'esito favorevole delle aliquote analizzate, per le altre aliquote, qualora mantengono le caratteristiche di idoneità al consumo umano (dal punto di vista igienico-sanitario) e qualora l'OSA abbia rilasciato specifico nulla osta, è possibile considerare l'opportunità di cessione come alimenti a fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 166/2016. Condizione inderogabile è che tali campioni debbano essere contenuti in confezioni originali integre o comunque protetti e il laboratorio deve disporre di procedure mirate a garantire l'idoneità degli stessi al consumo umano. Analogamente, le suddette aliquote possono essere declassate a SOA per l'utilizzo nell'alimentazione animale ai sensi dell'art. 18 del R1069.

7. I laboratori che trattano campioni di SOA destinati alla ricerca e campioni diagnostici, al di fuori dei controlli richiesti per il rispetto dei parametri fissati nel R142, sono soggetti alle condizioni sanitarie autorizzative stabilite all'art. 1 ed alle modalità indicate all'allegato VI capo I, sezione 1 del R142, incluso lo smaltimento.

8. L'operatore che svolge un'attività che implica l'utilizzo di SOA in maniera permanente effettua la registrazione dell'attività ai sensi dell'art. 23 del R1069. Tale operatore sarà anche inserito nel sistema informativo nazionale SINTESI (sezione 10, sigla UDER)

9. Per l'importazione dei campioni a fini diagnostici non è previsto l'obbligo di riconoscimento o di registrazione del laboratorio di destinazione dei campioni, sia esso pubblico o privato. Gli unici campioni importati che devono obbligatoriamente andare ad uno stabilimento registrato o riconosciuto R1069 sono i campioni commerciali, come definiti all'allegato I punto 39 del R142.

10. Per il trasporto, in deroga, verso Istituti di ricerca, quali IZS o verso Istituti Universitari, a scopo didattico o diagnostico si rimanda all'art. 7, comma 10, lettera b.

11. Nel caso di campioni diagnostici effettuati dalle ACL, il documento commerciale è sostituito dal verbale di campionamento.

## **ARTICOLO 34**

### **Disposizioni sanitarie per il recupero e l'immissione in commercio di pelli da animali morti per cause diverse dalla macellazione**

1. Gli operatori che intendono avviare l'attività di recupero, stoccaggio e commercializzazione di pelli ottenute da animali morti devono essere riconosciuti dall'ACL ai sensi dell'art 24, comma 1, lettera a) e h) del R1069. Tali pelli classificate ai sensi del suddetto regolamento come materiale C3 (art. 10 lettera n), possono essere utilizzate per esclusivi usi tecnici, esterni alla catena dei mangimi.
2. Il recupero della pelle dal corpo di animali morti della specie bovina, ovina e caprina diversi da quelli di cui all'art. 8, lettera a) punti i) e ii) del R1069, deve essere effettuata esclusivamente negli impianti riconosciuti di categoria 1.
3. Le suddette pelli non possono essere utilizzate per la produzione di gelatina e collagene.
4. A tal riguardo gli operatori devono avviare un periodo congruo di sperimentazione (almeno 90 giorni) autorizzato dall'ACL. Quest'ultimo dovrà svolgere l'opportuna vigilanza durante il periodo di sperimentazione e dovrà poi fornire alla ACR e al Ministero della Salute una valutazione tecnico-sanitaria necessaria a stabilire se sussistono le condizioni (sicurezza igienica, tracciabilità, requisiti strutturali) per procedere al riconoscimento. In particolare l'operatore deve rispettare le procedure scritte, basate sui principi dell'analisi dei rischi e punti critici di controllo (HACCP) e offrire garanzie circa il corretto trattamento della carcassa, la marcatura della pelle e l'utilizzo della corretta classificazione - categoria 3 lettera "n" sul documento commerciale.
5. Le carcasse devono essere accompagnate al centro di recupero pelli dal certificato sanitario o dal documento commerciale controfirmato dal veterinario ufficiale.

## **ARTICOLO 35**

### **Disposizioni sanitarie per l'immissione in commercio di pelli da animali macellati**

1. Le pelli provenienti da animali regolarmente macellati presso un macello e ritenuti idonei per il consumo umano dopo un esame *ante e post mortem* possono essere classificate sia come

- materia prima per la produzione di gelatine e collagene destinate al consumo umano (Sezioni XIV e XV, All. III del R 853) o, per scelta dell'operatore, come SOA C3 (Art. 10, lettera a) del R 1069). Qualora l'idoneità al consumo umano di una carcassa abbia comportato l'esclusione di uno o più organi considerati patologici, la pelle della carcassa esitata al libero consumo è classificabile come materia prima per gelatine e collagene ad uso umano o come SOA C3 per scelta dell'operatore (Art. 10 – lettera a) del R1069), salvo diversa determinazione da parte del Servizio veterinario deputato al controllo ispettivo nel macello.
2. Le pelli provenienti da animali che hanno superato favorevolmente solo la visita *ante mortem*, che non mostrano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali (se derivanti da animali diversi dai ruminanti non soggetti all'obbligo di test delle TSE o da ruminanti sottoposti con esito negativo al test TSE), sono da considerarsi SOA C3 (Art. 10 – lettera b) iii) del R1069).
  3. Le pelli provenienti da animali morti, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, sono da considerarsi SOA C3 (Art. 10, lettera n) del R1069).
  4. Le pelli, come tutta la carcassa, di ruminanti morti o abbattuti per il controllo di malattie, sono da considerarsi SOA C1, se appartenenti ad animali di età superiore ai 12 mesi o C2 se di età inferiore ai 12 mesi. Ovviamente le pelli di ruminanti vengono classificate sempre come C1 quando ricorrono le condizioni descritte nell'articolo 8 lettera a) del R1069.
  5. L'attività di salatura e/o di cernita delle pelli grezze nell'impianto di produzione R852 o R853, non è soggetto a registrazione o riconoscimento R 1069.
  6. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità al fine di garantire l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene ad uso umano.
  7. Gli operatori che effettuano operazioni sulle pelli grezze, come la conservazione attraverso il freddo o la salatura, o il sezionamento (rifilatura), sono riconosciuti come attività di "Magazzinaggio con manipolazione (INTP)". Essi, in accordo con la ACL, devono tenere un manuale di corretta prassi igienica o una procedura elaborata conformemente ai principi del sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).
  8. Gli operatori che ricevono pelli salate o trattate (HISKI), senza effettuare interventi di concia, sono riconosciuti come attività di "Magazzinaggio di SOA senza manipolazione (COLL)";
  9. Gli impianti che effettuino anche le operazioni di riviera come la dissalatura, la rifilatura, il rinverdimento, depilazione e calcinaio, la scarnatura, spaccatura in trippa, decalcinazione e macerazione e la concia (processo di indurimento delle pelli, mediante agenti concianti vegetali, sali di cromo o altre sostanze) sono soggetti a registrazione (Codice TAN). Questi operatori possono immettere sul mercato ritagli e frassame (ad es. fianchi, gropponi) di pelli trattate che residuano dalle fasi di sezionamento delle pelli.
  10. Gli operatori che effettuano, come conto terzi, la scarnatura e la spaccatura delle pelli calcinate sono registrati ex art. 23 del R 1069 con sigla OTHER. Sono soggetti all'obbligo di registrazione della quantità dei materiali introdotti, ai sensi dell'articolo 17 del R142; tuttavia gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata

attraverso la loro raccolta cronologica.

11. È vietato l'uso di pelli per la produzione di gelatina e/o collagene, se sono state sottoposte a processi di concia, indipendentemente dal fatto che tale processo sia stato o meno terminato.

12. I magazzinaggi e le concerie possono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene destinata al consumo umano, se l'ACL li registra ai sensi del R852 e se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) devono disporre di locali di deposito con pavimenti in materiale compatto e pareti lisce, facili da pulire e disinfettare e, se del caso, provvisti di impianti di refrigerazione;
- b) i locali di deposito devono essere tenuti in condizioni di pulizia e manutenzione soddisfacenti, onde evitare possibili contaminazioni delle materie prime;
- c) qualora in detti locali siano depositate o trasformate materie prime non conformi all'utilizzo alimentare, durante le fasi di ricevimento, magazzinaggio, lavorazione e spedizione esse devono essere tenute separate dalle materie prime conformi all'utilizzo alimentare
- d) è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del R1069, di pelli idonee a produrre gelatina o collagene ad uso alimentare e di pelli classificate C3, a condizione che :

- il trasporto avvenga in modo tale da evitare che le pelli, classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento.

13. A norma del R142 i seguenti PD possono essere immessi sul mercato senza restrizioni:

- a) pelli sottoposte a un processo completo di concia,
- b) pelli allo stato «wet blue»;
- c) pelli allo stato «pickled pelts»;
- d) pelli calcinate (trattate con calce e in salamoia, a pH 12-13, per almeno otto ore).

L'ACL può richiedere che le partite di pelli trattate, di cui al comma precedente, lettere c) e d), siano accompagnate da un DC ai sensi del R1069, se vengono fornite a stabilimenti o impianti che producono alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti organici o a biogas.

14. E' consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 200 di cui all'allegato;

## ARTICOLO 36

### **Requisiti sanitari per l'immissione sul mercato del muco di lumaca destinato all'industria cosmetica o farmaceutica.**

1. Il muco (o bava) di lumaca, raccolto per essere destinato ad usi tecnici diversi da quello alimentare, deve provenire da allevamenti di molluschi gasteropodi registrati presso l'ACL e inseriti in BDN.

2. Il materiale è un SOA C3, ai sensi dell'art. 10, lettera l) del R1069 e, quindi, soggetto agli obblighi previsti da questa normativa fino al suo utilizzo come prodotto cosmetico, medicinale o

come dispositivo medico.

3. Gli operatori che intendono raccogliere materiale (muco o elicina) da molluschi gasteropodi (lumache) provenienti da allevamenti terzi, per finalità diverse da quelle alimentari, sono tenuti a registrarsi ai sensi dell'art. 23 del R1069, come operatori del settore SOA (codice SANCO TECH). Tali operatori dovranno garantire il rispetto del benessere animale ed il controllo dei rischi per la salute pubblica ed animale. Una volta fornito come materiale o ingrediente per la fabbricazione di prodotti cosmetici o farmaceutici è soggetto anche alle specifiche norme europee che disciplinano l'immissione in commercio di questi prodotti. Se tali norme tutelano la salute pubblica e degli animali, gli articoli cosmetici o farmaceutici, una volta immessi sul mercato, non sono più soggetti alle prescrizioni del R 1069.

## **ARTICOLO 37**

### **Disposizioni sulle esche da pesca**

1. Nella fattispecie della nave che utilizza gli scarti del suo pescato per produrre esche da pesca per suo esclusivo impiego tale attività si considera fuori dal campo di applicazione del R 1069 (art. 2, comma 2, lettera h) solamente se il materiale, destinato a diventare esca, non presenta segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Se contiene, ad esempio, larve del genere *Anisakis*, deve essere smaltito a terra secondo i dettami del R 1069 e non può essere utilizzato come esca da pesca, né può essere eliminato in mare.
2. Nell'ipotesi della nave o dell'operatore di terra R852 o R853 che cede gli scarti del pesce, già declassato a SOA, ad operatori della filiera SOA per la produzione di esche da pesca, tutta la lavorazione successiva (incluso il congelamento), per convertirlo in esche da pesca, da immettere in commercio, deve avvenire in un impianto registrato per tale specifica attività, ai sensi dell'art. 23 del R 1069.
3. Nella fattispecie dell'operatore R852 o R853, che produce SOA dalla lavorazione del pesce, può destinarli, come esche, alle navi da pesca a sé afferenti, questa attività si configura fuori dal campo di applicazione del R 1069, essendo equiparabile al caso previsto all'art. 2, comma 2, lettera h) di questo regolamento. Se, per tale finalità, l'operatore di terra R852 o R853 acquista anche sottoprodotti della pesca da altre imprese alimentari e li immagazzina per destinarli come esche da pesca esclusivamente alle navi a sé afferenti, deve registrarsi ai sensi dell'art. 23 del R 1069.
4. Nel caso delle navi da pesca che utilizzano come esche da pesca, gli scarti del pesce generati da altri operatori del settore alimenti o del settore SOA, queste navi sono tenute a registrarsi come utilizzatrici di SOA ai sensi dell'art. 23 del R1069.
5. Si ricorda che, quando una quota del pescato non viene destinata al consumo umano, questo diventa automaticamente un sottoprodotto; ne consegue che gli scarti del pesce selvatico o degli invertebrati acquatici che non entrano nella catena alimentare umana sono classificati come SOA di categoria 3, a condizione che non mostrino segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, nel qual caso si inquadrano come SOA 2 e, in tal caso, non possono essere utilizzati come esche da pesca.

6. Gli scarti del pescato non destinati al consumo umano, provenienti dall'industria ittica, devono essere conservati nell'impianto R852 o R853 dove sono stati generati, in attesa di essere usati come esche da pesca, o ceduti ad un operatore del settore sottoprodotti per produrre esche da pesca, mantenendo la catena del freddo. Il magazzinaggio dei sottoprodottifreschi o congelati nell'impianto R852 o R853 può essere effettuato in un'area della cella frigorifera, separatamente dai prodotti destinati al consumo umano e chiaramente identificati con un'etichetta verde indicante la dicitura "Materiale di categoria 3 non destinato al consumo umano". Nel caso di impianti R852 o R853 che hanno anche il riconoscimento o la registrazione ai sensi del R1069 è richiesta una cella frigorifera riservata esclusivamente al deposito dei sottoprodotti animali.
7. Si rammenta che un'attività disciplinata dai regolamenti comunitari R852 o R853 che immagazzina, per finalità diverse dalla produzione di esche da pesca, anche i sottoprodotti della pesca generati da altre imprese alimentari, oltre ai propri, è tenuta a riconoscersi come magazzinaggio ai sensi del R1069, art. 24, lettera i) oppure lettera h), nel caso in cui oltre al deposito vengano effettuate le operazioni previste all'allegato IX, capo II del R142, quali la refrigerazione o il congelamento. In ogni caso, l'eventuale attività di magazzinaggio deve essere fisicamente e funzionalmente separata dai locali riconosciuti o registrati per la produzione di alimenti.
8. Si ricorda, infine, che per ogni attività relativa alla gestione dei SOA all'interno di un impianto R852 o R853, l'operatore del settore alimentare deve essere sempre in grado di dimostrare un'adeguata separazione tra i prodotti che sono destinati al consumo umano e quelli che ricadono nella normativa sui SOA nonchè rispettare i requisiti di cui all'allegato IX, capo II del R142.
9. Al fine di prevenire rischi inaccettabili di propagazione di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ACL può stabilire ulteriori condizioni sanitarie per l'uso di pesci e di invertebrati acquatici e terrestri come esche da pesca.
10. Per quanto riguarda gli operatori che producono le esche utilizzate esclusivamente per la pesca sportiva di pesci selvatici o di allevamento, contenenti, tra gli ingredienti, SOA quali uova, PAT, olio di pesce, mangime per acquacoltura, si rammenta che tale attività è soggetta a registrazione ai sensi del R1069. Le esche da pesca sportiva, confezionate per la vendita all'utilizzatore finale, in attesa di un'armonizzazione europea su questo argomento, e considerato l'impiego per usi finali sicuri, sono ritenute come prodotti che hanno raggiunto l'end point e, pertanto, dopo la fabbricazione, possono essere immesse sul mercato nazionale senza restrizioni.
11. Per quanto riguarda le pasture, utilizzate a fini attrattivi sia per la pesca commerciale che sportiva, esse sono considerate mangimi ed etichettate come tali ai sensi della nota 0000182-08/01/2020-DGSAF e dei recenti orientamenti della CE. Pertanto gli operatori che esercitano attività di produzione di pasture per la successiva vendita sono soggetti alla registrazione ai sensi del R183.

## **Articolo 38**

### **Disposizioni generali in corso di malattie infettive e di rinvenimento di animali selvatici deceduti**

1. Fatte salve eventuali specifiche indicazioni, emanate da parte dell'Autorità competente, in caso di insorgenza di malattie infettive, si applicano le seguenti misure sanitarie:

a) All'interno delle zone infette e delle zone di restrizione delle zone al confine (zone ben delimitate e nelle quali si applicano misure di controllo/restrizione), le spoglie degli animali morti o abbattuti, dopo l'esecuzione dei prelievi, devono essere smaltite come SOA C1 o C2, ai sensi del R1069 art 9 lettera f) in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del R1069, salvo l'applicazione, da parte dell'Autorità Competente, delle deroghe di cui all'art 19 del R1069.

b) All'interno delle zone ulteriormente confinanti con le zone di cui sopra, i SOA relativi ai capi cacciati, destinati all'autoconsumo esclusivamente all'interno della stessa zona confinante e solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del patogeno, sono smaltiti come materiale C3 ad eccezione degli intestini non svuotati dalle feci, classificati come materiale C2. In caso di esito positivo per la ricerca del patogeno responsabile delle misure sanitarie, nei capi cacciati, questi devono essere smaltiti come SOA C1C2, in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi del R1069.

2. Oltre a quanto sopra, si ritiene utile raccomandare l'applicazione delle misure previste dalle norme specifiche che stabiliscono misure speciali di controllo delle malattie infettive, ivi incluse le misure applicabili ai movimenti dei SOA.

3. In caso di rinvenimento di animali selvatici, solo se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, questi sono classificati e gestiti come C1 ai sensi dell'art 8 a) v).

## **Articolo 39**

### **Disposizioni sanzionatorie**

1. Per le infrazioni alle disposizioni del R1069 e del R142 sono applicabili le sanzioni previste dal Decreto legislativo 01/10/2012 n° 186.

## **Articolo 40**

### **Disposizioni finali**

1. La ACL verifica durante il controllo ufficiale, sia l'attività effettivamente svolta dall'operatore, che la categoria di rischio del materiale gestito e che ci sia corrispondenza con quelle per le quali è stato abilitato. Tali evidenze sono facilmente rilevabili anche dall'esame del DC, in entrata e in uscita.
2. Qualora l'attività sia volontariamente sospesa dall'operatore del settore, l'ACL deve essere prontamente informato sul periodo di sospensione, che non potrà protrarsi oltre un anno dalla notifica del provvedimento. Trascorso tale tempo, l'autorità competente dovrà provvedere all'emanazione dell'atto di revoca e alla cancellazione dell'operatore da SINTESI.
3. Gli operatori sono tenuti ad informare l'ACL in merito alla cessazione definitiva di attività già riconosciuta ai sensi del R1069 (allegato T) o registrata.
4. L'ACR rendiconta le informazioni sui SOA e PD, a secondo delle modalità previste di volta in volta dall'ACL.
5. Le circolari ministeriali emesse si considerano superate ove in contrasto con le informazioni presenti nelle presenti linee guida.
6. Fermo restando il mantenimento delle informazioni presenti sui modelli di registrazione (Allegati B e B1), di riconoscimento (Allegati D, tutti), l'ACR può integrare e/o personalizzare le diciture presenti.

## ALLEGATO A

### Elenco delle principali attività soggette a registrazione, ai sensi art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oleochimico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Impianti tecnici: Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attività di tassidermia</li> <li><input type="checkbox"/> Conceria</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per prodotti tecnici diversi da quelli specificati altrove (ad esempio lavorazione lana, peli, piume, setole, ossa, ecc)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Impiego di sottoprodotti o prodotti derivati in esposizioni, attività artistiche o di ricerca, a fini diagnostici o istruttivi (art. 17)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Attività artistiche/mostre</li> <li><input type="checkbox"/> Ricerca/Diagnostica/Istruzione</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Uso di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per l'alimentazione di rettili e rapaci</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per l'alimentazione di animali selvatici</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per canili e gattili o branchi di segugi</li> <li><input type="checkbox"/> utilizzo per insetti, vermi, larve come esche da esca</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per l'alimentazione di uccelli necrofagi</li> <li><input type="checkbox"/> utilizzo per l'alimentazione di animali negli Zoo, nel circo</li> <li><input type="checkbox"/> Utilizzo per l'alimentazione degli animali da pelliccia</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. (UE) 142/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Altri operatori registrati (Utilizzo di sottoprodotti per la produzione di prodotti cosmetici)</p> <p>Altri operatori registrati (Utilizzo di sottoprodotti per la produzione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici)</p> <p>Altri operatori registrati (Distributori di fertilizzanti organici sfusi)</p> <p>Altri operatori registrati (Distributori di fertilizzanti organici confezionati)</p> <p>Altri operatori registrati (Altre attività)</p> <p>Altri operatori registrati (commercianti al dettaglio)</p> <p>Altri operatori registrati (Commercianti registrati (compra/vendita di SOA/PD senza possesso fisico della merce) e spedizionieri (organizzazione logistica e amministrazione dei trasporti) in caso di esportazione verso paesi extra UE e importazione da paesi extra UE)</p> <p>Altri operatori registrati (Trasportatori di sottoprodotti e prodotti derivati)</p> <p>Altri operatori registrati (mangimifici che utilizzano PAT)</p> |

**ALLEGATO B**  
**Modello domanda di registrazione**

|  |                                     |            |
|--|-------------------------------------|------------|
|  | Timbro protocollo ufficio ricevente | Data _____ |
|--|-------------------------------------|------------|

Al Dipartimento dell'Azienda  
 AUSL di \_\_\_\_\_

Per il tramite dello sportello unico del Comune di .....

Oggetto: **Registrazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.**

**Il sottoscritto/a**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso ☐ M ☐ F

Domicilio elettronico (e-mail/PEC) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

Luogo di nascita: stato \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_

Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

nella sua qualità di:

☐ **Titolare dell'omonima impresa individuale:**

Partita I.V.A. ( se già iscritto): \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

N. d'iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) \_\_\_\_\_

CCIAA di \_\_\_\_\_

☐ **Legale rappresentante della Società/Ente:**

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): \_\_\_\_\_

Domicilio elettronico (e-mail/PEC) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_

Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) \_\_\_\_\_

CCIAA di \_\_\_\_\_

In caso di **subingresso** indicare la denominazione o ragione sociale e indirizzo della Ditta/Ente a cui si subentra:

### CHIEDE

la registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per la seguente attività:

---



---



---

svolta nel Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

Per ogni automezzo utilizzato dovranno essere indicati nella relazione tecnica marca – modello - targa e indirizzo ove di norma viene tenuto o ricoverato.

### Dichiarazioni

Il Sottoscritto/a dichiara:

- che sono rispettati i pertinenti requisiti di cui ai regolamenti CE 1069/2009 e UE 142/2011;
- che l'attività opera nel rispetto delle vigenti normative per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, l'approvvigionamento idrico;
- di impegnarsi a comunicare variazioni a quanto sopra dichiarato compresa la cessazione dell'attività;
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività;
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445.

( ) di aver assolto all'imposta di bollo  
mediante contrassegno telematico (marca da bollo), numero: \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_

( ) di essere esente dall'imposta di bollo, in quanto:

( ) Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.lgs 4/12/97 N.460

( ) Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.6 della Legge Quadro sul volontariato n. 266/91

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente notifica.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

### Documentazione da allegare

- Scheda sezioni/attività/prodotti (Allegato B1) debitamente compilata
  - Planimetria dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata dall'operatore (titolare o legale rappresentante), dalla quale risulti evidente la destinazione d'uso dei locali, la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi, la disposizione delle attrezzature (layout). *In caso di stabilimenti di particolare ampiezza, è accettabile una planimetria in scala più ridotta (fino a 1:200), purché consenta un'efficace lettura.*
  - Relazione tecnica firmata dall'interessato descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico (compresa l'eventuale presenza di dispositivi di trattamento dell'acqua potabile), allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera. Per ogni automezzo utilizzato dovranno essere indicati nella relazione tecnica: marca, modello, targa e indirizzo ove di norma viene tenuto o ricoverato;
  - Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma digitalmente). Se il richiedente è un cittadino straniero (si considerano tali tutti i cittadini provenienti da paesi diversi dall'Unione Europea): copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con idonea motivazione e in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
  - Copia attestazione versamento all'AUSL dell'importo di € \_\_\_\_\_ effettuato tramite bollettino di conto corrente postale.
- Si impegna infine, su richiesta dell'AUSL, a trasmettere alla stessa il contrassegno telematico, attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, da inserire nel provvedimento finale.

### ALLEGATO B1

**Scheda sezioni /attività /prodotti da allegare alla domanda di registrazione per stabilimento/trasportatore ai sensi dell'art. 23 Reg. (CE) 1069/2009 e nelle domande di modifica dell'atto di registrazione**

| SEZ  | SETTORE                                                                                                                                                                                                          | CATEGORIA                                                                                                            | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SIGLA SANCO                                                                             | DETTAGLIO | PRODOTTI IN USCITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V    | <input type="checkbox"/> Oleochimico                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Impianti Oleochimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OLCP                                                                                    |           | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate<br><input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa<br><input type="checkbox"/> Farine di pesce<br><input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate<br><input type="checkbox"/> Ciccioli<br><input type="checkbox"/> Sangue<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico<br><input type="checkbox"/> Farina di sangue<br><input type="checkbox"/> Siero di equidi<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce x usi diversi da alimentazione animale e oleochimico<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IX   | <input type="checkbox"/> Impianti tecnici (fuori dalla filiera dei mangimi)                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Concerie<br><input type="checkbox"/> Tassidermia<br><input type="checkbox"/> Trofei di caccia<br><input type="checkbox"/> Utilizzo per prodotti tecnici diversi da quelli specificati altrove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAN<br><br>GATRP<br><br>TECH                                                            |           | <input type="checkbox"/> Derivati lipidici<br><input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro<br><input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo<br><input type="checkbox"/> Prodotti alimentari<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento<br><input type="checkbox"/> Altre carcasse animali<br><input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato<br><input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato<br><input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente<br><input type="checkbox"/> Residui di digestione<br><input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione<br><input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)<br><input type="checkbox"/> Compost<br><input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione<br><input type="checkbox"/> Pelli grezze<br><input type="checkbox"/> Pelli conciate<br><input type="checkbox"/> Trofei di caccia<br><input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne<br><input type="checkbox"/> piume<br><input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati<br><input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura<br><input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi<br><input type="checkbox"/> Gelatine<br><input type="checkbox"/> Collagene<br><input type="checkbox"/> Fosfato Dicalcico<br><input type="checkbox"/> Fosfato Tricalcico<br><br><input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati ..... |
| X    | <input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati (art. 17)<br><br><input type="checkbox"/> Uso in deroga di sottoprodotti/prodotti derivati per l'alimentazione degli animali (art. 18) | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Cani/gatti in canili/rifugi<br><input type="checkbox"/> Larve e vermi esche da pesca<br><input type="checkbox"/> Animali da pelliccia<br><input type="checkbox"/> Animali selvatici<br><input type="checkbox"/> Rettili e uccelli da preda<br><input type="checkbox"/> Animali giardini zoologici<br><input type="checkbox"/> Animali da circo<br><input type="checkbox"/> Uccelli necrofagi<br><input type="checkbox"/> Utilizzo per scopi diagnostici, didattici, ricerca<br><input type="checkbox"/> Utilizzo per mostre e/o attività artistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                | UDOG<br>UINSE<br>UFUR<br>UWILD<br>URBP<br>UZOO<br>UNEC<br>UDER<br>UEXART                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XI   | <input type="checkbox"/> Centri di raccolta (art.23)                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COLC                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| XIII | <input type="checkbox"/> Altri operatori registrati                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | <input type="checkbox"/> Farmaci, diagnostici, dispositivi medici<br><input type="checkbox"/> Cosmetica<br><input type="checkbox"/> Trasportatori di SOA e prodotti derivati<br><input type="checkbox"/> Commercianti registrati (compra/vendita di SOA/PD senza possesso fisico della merce e senza deposito) e spedizionieri (organizzazione logistica e amministrazione dei trasporti) in caso di esportazione verso paesi extra UE e importazione da paesi extra UE<br><input type="checkbox"/> commercianti al dettaglio<br><input type="checkbox"/> mangimifici che utilizzano proteine animali trasformate<br><input type="checkbox"/> Distributori di fertilizzanti organici o ammendanti sfusi<br><input type="checkbox"/> Distributori di fertilizzanti organici o ammendanti confezionati<br><input type="checkbox"/> Altri operatori registrati | PHAR<br>UCOSM<br>TRANS<br><br>TRADE<br><br>RETAIL<br>FEEDP<br>OFSIBU<br>OFSIPA<br>OTHER |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**ALLEGATO C**  
**Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del R1069**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trasformazione</b> , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Incenerimento e coincenerimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Combustione</b> di sottoprodotti e prodotti derivati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</b><br>- che utilizza solo sottoprodotti trasformati<br>- che utilizza solo sottoprodotti freschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti</b><br>- utilizzo per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti<br>- Impianto per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Compostaggio e biogas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Manipolazione</b> dei sottoprodotti di origine animale mediante operazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>Y Selezione</li> <li>Y Taglio</li> <li>Y Refrigerazione</li> <li>Y Congelamento</li> <li>Y Salatura o conservazione mediante altri processi</li> <li>Y rimozione di pelli;</li> <li>Y rimozione del materiale specifico a rischio;</li> <li>Y operazioni che comprendono il trattamento di sottoprodotti di origine animale effettuato in conformità degli obblighi imposti dalla normativa veterinaria dell'Unione, quali l'ispezione post mortem o il prelievo di campioni;</li> <li>Y igienizzazione/pastorizzazione di sottoprodotti di origine animale destinati alla trasformazione in biogas/compost, prima della trasformazione o del compostaggio in un altro stabilimento o impianto a norma dell'allegato V del reg UE 142/2011</li> <li>Y setacciamento;</li> <li>Y processi di transizione di fase dei materiali di categoria 3, quali la termocoagulazione e la centrifugazione del sangue, il contenimento di cui all'allegato IX, capo V, del regolamento UE 142/2011(non consentito in Italia), l'idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati ad essere trasformati con metodi di trasformazione indicati nel regolamento UE 142/2011.</li> </ul> |
| <b>Magazzinaggio</b> dei sottoprodotti di origine animale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Magazzinaggio</b> di prodotti derivati destinati ad essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>Y Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o coincenerimento</li> <li>Y Usati come combustibile</li> <li>Y Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 183/2005)</li> <li>Y Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ALLEGATO D

### Modello domanda di riconoscimento

Modello  
(contrassegno telematico)

Al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda USL di \_\_\_\_\_  
per il tramite dello Sportello Unico del Comune di \_\_\_\_\_

Oggetto: **Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) N. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano.**

#### Il sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ Sesso ☐ M ☐ F  
Domicilio elettronico (e-mail/PEC) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
Luogo di nascita: stato \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_  
Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

nella sua qualità di:

#### ☐ Titolare dell'omonima impresa individuale:

Partita I.V.A. ( se già iscritto): \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_  
N. d'iscrizione al Registro Imprese ( se già iscritto) \_\_\_\_\_  
CCIAA di \_\_\_\_\_

#### ☐ Legale rappresentante della Società/Ente:

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. (se diversa da C.F.): \_\_\_\_\_  
Domicilio elettronico (e-mail/PEC) \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ provincia \_\_\_\_\_  
Via/ Piazza \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_  
Tel \_\_\_\_\_  
N. d'iscrizione al Registro Imprese (se già iscritto) \_\_\_\_\_  
CCIAA di \_\_\_\_\_

#### C H I E D E

il rilascio dell'atto di "Riconoscimento" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 per la seguente attività,

svolta nel Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), CAP \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

#### DICHIARAZIONI

Il sottoscritto/a dichiara:

- il possesso di autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 parte V e successive modificazioni e integrazioni o di esclusione di tale permesso
- il possesso di autorizzazione allo scarico delle acque reflue, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte III e successive modificazioni oppure che la domanda è stata presentata agli organi competenti
- il collegamento dello stabilimento con la rete idrica pubblica o con fonti diverse delle quali si dichiara di avere effettuato accertamenti di laboratorio per verificarne la potabilità ai sensi del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni;
- il possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento stesso, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano "a pressione" le relative certificazioni di omologazione.

il sottoscritto/a dichiara inoltre :

- di impegnarsi a comunicare ogni successiva modifica significativa a quanto sopra descritto ivi compresa la cessazione dell'attività.
- di essere informato che la presente comunicazione non sostituisce altri eventuali adempimenti di legge previsti ai fini dell'avvio della attività.
- di essere consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445
- ( ) di aver assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno telematico (marca da bollo), numero: \_\_\_\_\_ emesso in data \_\_\_\_\_
- ( ) di essere esente dall'imposta di bollo, in quanto:
- ( ) Organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) iscritta all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.lgs 4/12/97 N.460
- ( ) Organizzazione di volontariato senza scopo di lucro iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.6 della Legge Quadro sul volontariato n. 266/91

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene inoltrata la presente domanda di riconoscimento

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

#### A tal fine allega la seguente documentazione:

- Scheda sezioni/attività/prodotti (Allegato D bis) debitamente compilato;
- Copia documento d'identità in corso di validità ai sensi del DPR 445/2000 (OBBLIGATORIO per chi non firma digitalmente). Se il richiedente è un cittadino straniero (si considerano tali tutti i cittadini provenienti da paesi diversi dall'Unione Europea): copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con idonea motivazione e in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, allegare copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- Planimetria dell'impianto quotata in scala 1/100 datata e firmata da un tecnico abilitato, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi. In caso di stabilimenti di particolare ampiezza, è accettabile una planimetria in scala più ridotta (fino a 1:200), purché consenta un'efficace lettura.
- Relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- Attestazione del versamento alla AUSL (riscontro di pagamento) dell'importo di € \_\_\_\_\_ previsto dal tariffario regionale .Il pagamento va effettuato tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale.
- Si impegna infine, su richiesta dell'AUSL, a trasmettere alla stessa il contrassegno telematico, attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, da inserire nel provvedimento finale.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

### ALLEGATO D bis

**Scheda sezioni /attività /prodotti da allegare alla domanda di riconoscimento  
per stabilimento ai sensi dell'art. 24 R1069 e nelle domande di modifica dell'atto di  
riconoscimento**

| Sez. | Settore                                          | categoria                                                                                                            | attività                                                                                                                                                                                                                                            | SIGLA<br>SANCO | DETTAGLIO                                                                                                                                                                                                                                               | PRODOTTI IN<br>USCITA<br>(elenco SINTESI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | magazzinaggio con manipolazione (art.24 (1) (h)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio con manipolazione                                                                                                                                                                                                                     | INTP           | <input type="checkbox"/> Taglio<br><input type="checkbox"/> Refrigerazione<br><input type="checkbox"/> Congelamento<br><input type="checkbox"/> Salagione<br><input type="checkbox"/> Asportazione pelli e MSR<br><input type="checkbox"/> Altro.....   | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate<br><input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa<br><input type="checkbox"/> Farine di pesce<br><input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate<br><input type="checkbox"/> Ciccioli<br><input type="checkbox"/> Sangue<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico<br><input type="checkbox"/> Farina di sangue<br><input type="checkbox"/> Siero di equidi<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Magazzinaggio di SOA (art.24 (1) (i))            | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio senza manipolazione                                                                                                                                                                                                                   | COLL           |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Derivati dei grassi<br><input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro<br><input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo<br><input type="checkbox"/> Prodotti alimentari<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da compagnia<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali di allevamento<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da circo<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da zoo<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da esperimento<br><input type="checkbox"/> Altre carcasce animali<br><input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato<br><input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato<br><input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente<br><input type="checkbox"/> Residui di digestione<br><input type="checkbox"/> Fanghi di centrifugazione<br><input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)<br><input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione<br><input type="checkbox"/> Pelli grezze<br><input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne<br><input type="checkbox"/> piume<br><input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati<br><input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura<br><input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi<br><input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati<br>.....<br>..... |
| II   | Magazzinaggio di PD (art.24 (1) (j))             | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio di prodotti derivati                                                                                                                                                                                                                  | STORP          | <input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii)<br><input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III  | Impianto di Incenerimento (art.24 (1) (b))       | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento come rifiuti, mediante incenerimento dei SOA e PD, esclusi gli stabilimenti e impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della Direttiva 2010/75/UE                                                                      | INCP           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Impianto di Coincenerimento (art.24 (1) (c))     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2010/75/UE | COIP           |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Impianto di Combustione (art.24 (1) (d))         | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Utilizzo di sottoprodotti di origine animale e prodotti                                                                                                                                                                                             | COMBP          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                                                    |                                                                                                                      |                                                                                     |        |  |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|    |                                                    | a 3                                                                                                                  | derivati come combustibili                                                          |        |  |
| IV | <b>Impianto di Trasformazione (art.24 (1) (a))</b> | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Trasformazione                                                                      | PROCP  |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Processo idrolisi alcalina                                                          | OALKHP |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Gassificazione Brookes                                                              | OBRGAP |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione                         | OHPHTP |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Produzione di biodiesel                                                             | OBIODP |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione                            | OHPHPB |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo di produzione termomeccanico di biocombustibile                            | OTMB   |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2                                                                                 | Trattamento con calce per il letame di suini e pollame                              | OLTPPM |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili        | OMSCP  |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili | OMSCHY |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Insilaggio di materiali di origine ittica                                           | OEFP   |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Processo di combustione di grasso animale in una caldaia                            | OCAFTB |  |
|    |                                                    | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Biogas                                                                              | BIOGP  |  |
| VI | <b>Impianto di Biogas (art.24 (1) (g))</b>         | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Biogas                                                                              | BIOGP  |  |

|      |                                                                                       |                                                                                |                                              |        |                                                                        |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--|
| VII  | <b>Impianto di Compostaggio (art.24 (1) (g))</b>                                      | <input type="checkbox"/> Categori a 2<br><input type="checkbox"/> Categori a 3 | Produzione compost                           | COMP   |                                                                        |  |
| VIII | <b>Impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia (art.24 (1) (e))</b>   | <input type="checkbox"/> Categori a 3                                          | Produzione alimenti per animali da compagnia | PETPP  | Utilizzo di sottoprodotti di origine animale trasformati               |  |
|      |                                                                                       |                                                                                |                                              | PETPR  | Utilizzo di sottoprodotti greggi di origine animale                    |  |
| XII  | <b>Impianto di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (art.24 (1) (f))</b> | <input type="checkbox"/> Categori a 2<br><input type="checkbox"/> Categori a 3 | Produzione fertilizzanti e ammendanti        | OFSIPP | Produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati |  |
|      |                                                                                       |                                                                                |                                              | UFERT  | utilizzo SOA per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti  |  |

| <b>Informazioni Aggiuntive per impianti Sezione IV PROCP 3</b> |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                       | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione G- lettera C (PAT)                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | Deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione G- lettera C (PAT)                        |
| <input type="checkbox"/>                                       | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione H- lettera C (PAT)                 |
| <input type="checkbox"/>                                       | Deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione H- lettera C (PAT)                        |
| <input type="checkbox"/>                                       | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione C - lettera C (prodotti sanguigni) |
| <input type="checkbox"/>                                       | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione D - lettera C (PAT)                |
| <input type="checkbox"/>                                       | Deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione C - lettera C (prodotti sanguigni)        |
| <input type="checkbox"/>                                       | Deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione D - lettera C (PAT)                       |

| <b>Informazioni Aggiuntive per impianti Sezione I INTP3 e COLL3</b> |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                            | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione H - lettera A (SOA) |
| <input type="checkbox"/>                                            | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione G - lettera A (SOA) |
| <input type="checkbox"/>                                            | Non in deroga 999/2001 - capitolo IV- sezione D - lettera A (SOA) |

### ALLEGATO D tris

Comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che non comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

BOLLO

Alla REGIONE

Per il tramite del Servizio Veterinario Area "C" ASL.....  
Via.....  
.....

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della Ditta  
 ..... C.F./P.IVA.....  
 con sede legale nel Comune di ..... (PROV.....)  
 CAP ..... Via ..... n.....,  
 N. tel ..... fax ..... e-mail .....  
 e con il per il proprio impianto sito nel Comune di ..... (PROV.) .....  
 CAP ..... Via ..... n.....,  
 già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number.....  
 per le seguenti attività ( indicare le attività e la categoria di SOA per le quali lo stabilimento è riconosciuto)  
 .....  
 .....

#### COMUNICA

di aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione ( secondo relazione tecnica allegata) che non comportano variazioni delle attività di cui al riconoscimento già in possesso.

A tal fine allega:

- ☐ Planimetria (2 copie) dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, dalla quale **risultino evidenti le modifiche apportate** alla disposizione dei locali, alle linee di produzione e dei principali impianti;
- Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) delle modifiche apportate allo stabilimento o ai processi produttivi, inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
- ☐ Parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti richiesti dal Reg. Ce n° 1069/2009 e dal Reg.UE n° 142/2011 nonostante le modifiche apportate rilasciato dal Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area "C") della ASL competente ;
- ☐ Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- ☐ Copia del provvedimento di riconoscimento;
- ☐ Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R..

#### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

#### DICHIARA

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all'art.76 del DPR. 445/2000;

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data .....

Firma .....

### Allegato D quater

### Istanza di voltura per cambio di ragione sociale del riconoscimento rilasciato ai sensi del Reg. (CE) n° 1069/2009.

Alla REGIONE

BOLLO

per il tramite del Servizio Veterinario Area "C" ASL.....  
 Via.....  
 .....

Il sottoscritto ....., in qualità di ..... della Ditta  
 ..... C.F./P.IVA.....  
 con sede legale nel Comune di ..... (PROV.....)  
 CAP ..... Via ..... n.....,

N. tel ..... fax ..... e-mail .....

#### CHIEDE

per l' impianto sito nel Comune di ..... (PROV.)..... ,  
CAP ..... Via ..... , n..... ,  
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number.....  
per le seguenti attività ( indicare le attività e la categoria di SOA per le quali lo stabilimento è riconosciuto)  
.....  
.....

#### La VOLTURA DEL RICONOSCIMENTO

da: .....

a: .....CF/P.IVA .....

#### DICHIARA

- di non aver apportato modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazione ( secondo relazione tecnica a suo tempo presentata);
- di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all'art.76 del DPR. 445/2000;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

A tal fine allega:

- ☐ Parere favorevole circa il mantenimento dei requisiti richiesti dal Reg. Ce n° 1069/2009 e dal Reg. UE n° 142/2011 rilasciato dal Servizio Veterinario Area Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Area "C") della ASL competente ;
- ☐ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione;
- ☐ Copia autenticata atto notarile attestante il cambio di ragione sociale
- ☐ Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- ☐ Copia del provvedimento di riconoscimento;
- ☐ 1 marca da bollo del valore prescritto
- ☐ Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R.

#### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

Data .....

Firma .....

### Allegato D quinquies

**Istanza di aggiornamento del riconoscimento rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 nel caso di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di lavorazioni che comportano sostituzioni o aggiunte alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA rispetto al riconoscimento.**

BOLLO

Alla REGIONE

Per il tramite del Servizio Veterinario Area "C" ASL.....  
Via.....  
.....

Il sottoscritto ..... in qualità di ..... della Ditta  
..... C.F./P.IVA.....  
con sede legale nel Comune di ..... (PROV..... )  
CAP ..... Via ..... , n..... ,  
N. tel ..... fax ..... e-mail .....  
e con il per il proprio impianto sito nel Comune di ..... (PROV.) ..... ,  
CAP ..... Via ..... , n..... ,  
già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number.....

## C H I E D E

L'aggiornamento del riconoscimento per lo svolgimento delle seguenti ulteriori attività:

| Sez. | Settore                                          | categoria                                                                                                            | attività                                                                                                                                                                                                                                            | SIGLA SANCO | DETTAGLIO                                                                                                                                                                                                                                               | PRODOTTI IN USCITA<br>(elenco SINTESI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | magazzinaggio con manipolazione (art.24 (1) (h)) | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio con manipolazione                                                                                                                                                                                                                     | INTP        | <input type="checkbox"/> Taglio<br><input type="checkbox"/> Refrigerazione<br><input type="checkbox"/> Congelamento<br><input type="checkbox"/> Salagione<br><input type="checkbox"/> Asportazione pelli e MSR<br><input type="checkbox"/> Altro.....   | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate<br><input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa<br><input type="checkbox"/> Farine di pesce<br><input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate<br><input type="checkbox"/> Ciccioli<br><input type="checkbox"/> Sangue<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico<br><input type="checkbox"/> Farina di sangue<br><input type="checkbox"/> Siero di equidi<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | Magazzinaggio di SOA (art.24 (1) (i))            | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio senza manipolazione                                                                                                                                                                                                                   | COLL        |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Derivati dei grassi<br><input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro<br><input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo<br><input type="checkbox"/> Prodotti alimentari<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da compagnia<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali di allevamento<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da circo<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da zoo<br><input type="checkbox"/> Carcasse di animali da esperimento<br><input type="checkbox"/> Altre carcasse animali<br><input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato<br><input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato<br><input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente<br><input type="checkbox"/> Residui di digestione<br><input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione<br><input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)<br><input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione<br><input type="checkbox"/> Pelli grezze<br><input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne<br><input type="checkbox"/> piume<br><input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati<br><input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura<br><input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi<br><input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati<br>.....<br>..... |
| II   | Magazzinaggio di PD (art.24 (1) (j))             | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio di prodotti derivati                                                                                                                                                                                                                  | STORP       | <input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii)<br><input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| III  | Impianto di Incenerimento (art.24 (1) (b))       | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento come rifiuti, mediante incenerimento dei SOA e PD, esclusi gli stabilimenti e impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della Direttiva 2010/75/UE                                                                      | INCP        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Impianto di Coincenerimento (art.24 (1) (c))     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva 2010/75/UE | COIP        |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | Impianto di Combustione (art.24 (1) (d))         | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Utilizzo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibili                                                                                                                                                                  | COMBP       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IV   | Impianto di Trasformazione (art.24 (1) (a))      | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Trasformazione                                                                                                                                                                                                                                      | PROCP       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                     |            |                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Processo<br>idrolisi<br>alcalina                                                                    | OALKH<br>P |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Gassificazione<br>Brookes                                                                           | OBRGA<br>P |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Processo<br>d'idrolisi ad<br>alta<br>temperatura e<br>ad alta<br>pressione                          | OHPHT<br>P |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Produzione di<br>biodiesel                                                                          | OBIODP     |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Produzione di<br>biogas<br>mediante<br>idrolisi ad alta<br>pressione                                | OHPHB<br>P |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Processo di<br>produzione<br>termo-<br>meccanico di<br>biocombustibi<br>le                          | OTMB       |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2                                                                                         | Trattamento<br>con calce per il<br>letame di suini<br>e pollame                                     | OLTPP<br>M |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Processo<br>catalitico a più<br>fasi per la<br>produzione di<br>combustibili<br>rinnovabili         | OMSCP      |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Idrotrattament<br>o catalitico a<br>più fasi per la<br>produzione di<br>combustibili<br>rinnovabili | OMSCH<br>Y |                                                             |
| VI   | <b>Impianto di<br/>Biogas (art.24<br/>(1) (g))</b>                   | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Insilaggio di<br>materiali di<br>origine ittica                                                     | OEFP       |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Processo di<br>combustione<br>di grasso<br>animale in una<br>caldaia                                | OCAFT<br>B |                                                             |
|      |                                                                      | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 1<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Biogas                                                                                              | BIOGP      |                                                             |
| VII  | <b>Impianto di<br/>Compostaggio<br/>(art.24 (1) (g))</b>             | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                             | Produzione<br>compost                                                                               | COMP       |                                                             |
| VIII | <b>Impianto di<br/>produzione di<br/>alimenti per<br/>animali da</b> | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 3                                                                                         | Produzione<br>alimenti per<br>animali da<br>compagnia                                               | PETPP      | Utilizzo di sottoprodotti di origine<br>animale trasformati |
|      |                                                                      |                                                                                                                                  |                                                                                                     | PETPR      | Utilizzo di sottoprodotti greggi di<br>origine animale      |

|     |                                                                                                           |                                                                                      |                                             |        |                                                                           |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
|     | <b>compagnia<br/>(art.24 (1) (e))</b>                                                                     |                                                                                      |                                             |        |                                                                           |  |
| XII | <b>Impianto di<br/>produzione di<br/>fertilizzanti<br/>organici o<br/>ammendanti<br/>(art.24 (1) (f))</b> | <input type="checkbox"/> Categori<br>a 2<br><input type="checkbox"/> Categori<br>a 3 | Produzione<br>fertilizzanti e<br>ammendanti | OFSIPP | Produzione di fertilizzanti organici<br>o ammendanti da prodotti derivati |  |
|     |                                                                                                           |                                                                                      |                                             | UFERT  | utilizzo SOA per la produzione di<br>fertilizzanti organici o ammendanti  |  |

A tal fine allega:

- ☐ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente o dichiarazione sostitutiva della stessa certificazione;
- ☐ Planimetria (2 copie) dell'impianto in scala 1:100 datata e firmata da un tecnico abilitato, sottoscritta dal responsabile dell'impianto, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione e dei principali impianti con la relativa destinazione d'uso, degli accessi, della rete idrica e degli scarichi;
- Relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) dello stabilimento e dei processi inclusa una sommaria descrizione dei prodotti lavorati, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera; nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del Regolamento, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte PERMANENTEMENTE/ TEMPORANEAMENTE in condizioni di assoluta separazione;
- ☐ Per le attività elencate all'art. 29 del Regolamento, relazione descrittiva (datata e firmata dal responsabile dell'impianto) sull'analisi dei rischi sanitari condotta secondo i principi dell'HACCP ;
- ☐ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:
  1. rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si chiede il riconoscimento e per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, lo smaltimento dei residui solidi e liquidi, ecc.
  2. possesso della documentazione necessaria, ai fini della taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici di controllo e le relative certificazioni di omologazione ISPESL, ove previste;
- ☐ Fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
- ☐ Copia del provvedimento di riconoscimento;
- ☐ 1 marca da bollo del valore prescritto;
- ☐ Ricevuta del versamento previsto dalla D.G.R.
- ☐ Scheda sezioni/attività/prodotti (Allegato D bis) debitamente compilata e comprendente tutte le attività svolte.

#### SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati allegati alla presente domanda.

#### DICHIARA

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all'art.76 del DPR. 445/2000;

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data .....

Firma .....

## ALLEGATO E

### certificato sanitario per il trasporto di animali morti

Intestazione Autorità Competente

N° Certificato \_\_\_\_\_

REGIONE \_\_\_\_\_

A.S.L. \_\_\_\_\_

ALLEVAMENTO [ ]

SPOGLIE ANIMALI ABBANDONATI [ ]

Codice Azienda I \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_ I \_\_\_\_\_

| PROPRIETARIO | DETENTORE | LOCALITA' | COMUNE | PROV |
|--------------|-----------|-----------|--------|------|
|              |           |           |        |      |

#### IDENTIFICAZIONE DEL/DEGLI ANIMALE/I

| N° | SPECIE | RAZZA | Peso<br>Kg. | SESSO      | DATA DI<br>NASCITA<br>(giorno-mese-anno) | MARCA AURICOLARE/TATUAGGIO<br>(compilare con attenzione) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|-------|-------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |        |       |             | • M<br>• F | /   /                                    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |       |             | • M<br>• F | /   /                                    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |        |       |             | • M<br>• F | /   /                                    |                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

In data odierna il sottoscritto ha sottoposto a visita sanitaria il/i capo/i sopra indicato/i

MORTO/I [ ]

ABBATTUTO/ID'URGENZA [ ]

ABBANDONATO [ ]

per.....

**Ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, si dispone per l'invio a: Inceneritore [ ] Impianto di trasformazione [ ] Impianto di magazzinaggio con o senza manipolazione [ ] Ist. Zooprofil. Sperimentale [ ] contenitori di stoccaggio autorizzati da Regione P.A. [ ]**

ANIMALE DA SOTTOPORRE A PRELIEVO DELL'OBEX PRESSO L'IMPIANTO DI DESTINAZIONE: •  
(in questo caso controllare con attenzione i dati relativi a: codice azienda, sesso, data di nascita e marca auricolare)

Il Veterinario Ufficiale

DATA ...../...../.....

timbro (o nome e cognome) e firma

## ALLEGATO F

### Modello dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

|                                                                                                                  |  |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|
| <b>IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE</b>                                                                |  |          |  |
| L'AUTOMEZZO (targato)_____<br><br><div style="text-align: center;">o</div><br>IL CONTENITORE (identificato)_____ |  |          |  |
| E' STATO LAVATO E DISINFETTATO                                                                                   |  |          |  |
| IN DATA                                                                                                          |  | ALLE ORE |  |

NB. L'obbligo del lavaggio presso lo stabilimento di destinazione è valido solo per i mezzi che trasportano SOA, i mezzi che trasportano i PD possono essere lavati anche in altra sede

**ALLEGATO G**  
**COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI AUTOMEZZI O AI CONTENITORI RIUTILIZZABILI PER IL**  
**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI**

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Spazio per apporre il timbro di protocollo | Data _____ Prot. _____ |
|--------------------------------------------|------------------------|

Al Servizio Veterinario area .....ASL/USL.....

Oggetto: **Comunicazione relativa agli automezzi o ai contenitori riutilizzabili per il trasporto di sottoprodotti o prodotti derivati di o.a.** (da presentare in duplice copia, per ogni singolo automezzo)

☐ comunicazione per acquisizione automezzo/contenitore

**1. Impresa che utilizza l'automezzo/contenitore o impresa che noleggia a terzi l'automezzo/contenitore**

Denominazione o ragione sociale .....

C.F. □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ Partita I.V.A (se diversa da C.F) □□□□□□□□□□

con sede operativa nel Comune di ..... Provincia .....

Via/Piazza ..... N° ..... C.A.P. ....

☐ Ditta riconosciuta Reg.(Ce) 1069/09 ☐ Ditta registrata Reg. (Ce) 1069/09 Approval Number.....

**2. Intestatario dell'automezzo riportato sul documento di circolazione** (se diverso dal punto 1)

Cognome:..... Nome:.....

Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□

Residenza .Via/Piazza..... N°..... Comune.....(...) C.A.P. ....

**3. Identificativo dell'automezzo/contenitore**

☐ Marca ..... • Tipo ..... • Targa .....

☐ in possesso di ATP in corso di validità (solo per mezzi coibentati o frigoriferi)

**4. Luogo di ricovero abituale dell'automezzo/contenitore** (se diverso dalla sede operativa dell'impresa)

Via/corso/piazza..... n. ... Comune..... (...)

**5. Luogo di lavaggio e disinfezione abituale dell'automezzo/contenitore**

Via/corso/piazza..... n. ... Comune..... (...)

**6. Luogo di detenzione registro delle partite (art. 22 del Reg. Ce/1069/09)** (se diverso dalla sede operativa dell'impresa)

Via/corso/piazza..... n. ... Comune..... (...)

**7. Caratteristiche dell'automezzo o del contenitore e materiali trasportati**

☐ cisterna

☐ veicolo adibito al trasporto di sottoprodotti freschi:

☐ veicolo adibito al trasporto di prodotti derivati: • farine • grasso

☐ contenitore: dimensioni e caratteristiche .....

**8. Categoria di sottoprodotti o prodotti derivati trasportati**

Categorie di sottoprodotti o prodotti derivati trasportati: ☐ categoria 1 ☐ categoria 2 ☐ categoria 3

☐ si richiede specifica autorizzazione per il trasporto, non contestuale, di più di una categoria

**9. Caratteristiche del trasporto**

☐ a temperatura controllata (mantenimento della refrigerazione/congelazione/surgelamento)

☐ isoteramico; • a temperatura ambiente

**10. Dichiarazione di conformità igienico sanitaria**

☐ Si dichiara che le caratteristiche dell'automezzo e le modalità di trasporto sono conformi a quanto previsto dal Regolamento UE/142/2011 ed in particolare dall'Allegato VIII Sezione 2.

DATA .....

FIRMA .....

SPAZIO RISERVATO ALLA ASL

**NUMERO IDENTIFICATIVO ATTRIBUITO:**

N° .....

IL RESPONSABILE VETERINARIO

DATA.....

*N.B. UNA COPIA DEVE ESSERE CONSERVATA SULL'AUTOMEZZO DURANTE IL TRASPORTO*

## ALLEGATO H

**Documento commerciale semplificato per il trasporto nazionale di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ..... ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Speditore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                                            |  | DDT N° _____<br>del _____<br><b>Mezzo di trasporto</b><br>Targa Automezzo/numero contenitore _____<br><br><b>Commerciante registrato</b><br>Nome/n° di registrazione/indirizzo _____ |                 |
| <b>Destinatario</b><br>Nome _____ N° CE (regolamento (CE) 1069/183/767) _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                         |  | <b>Trasportatore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                |                 |
| <b>Luogo di origine</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>Luogo di destinazione</b><br>Nome _____ N° CE (regolamento (CE) 1069/183/767) _____<br><br>Indirizzo _____<br><br>Tipologia Impianto: _____                                       |                 |
| Temperatura Ambiente 5 _____ Refrigerato 5 _____ Congelato 5 _____                                                                                                                                                                                                                           |  | Numero di colli _____                                                                                                                                                                |                 |
| N° identificativo del contenitore _____                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Descrizione della merce</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Identificazione della merce</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3                                                                                                     | <b>Quantità</b> |
| <b>N° Lotto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| <b>Certificata per:</b><br>alimentazione animale <input type="checkbox"/> Petfood <input type="checkbox"/> Fertilizzanti organici/ammendanti <input type="checkbox"/> Tecnico <input type="checkbox"/><br>Partita soggetta alle prescrizioni del Reg. (CE) 999/2001 <input type="checkbox"/> |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All. IV Reg. UE 142/11)                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____<br>(Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale)                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                      |                 |
| GHT: indicare la data di marcatura _____                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                      |                 |

|                                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Firma dello spediteore o del responsabile dell'impianto di origine<br>_____                                 | Firma del trasportatore<br>_____ |
| Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii) |                                  |
| Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il                                                          | alle ore                         |
| Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____                                                  |                                  |

## ALLEGATO I

## Documento commerciale semplificato per il trasporto nazionale di PAT destinate ad uso mangimistico

| <b>Speditore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | DDT N° _____<br>del ( data prelievo) _____<br><b>Mezzo di trasporto</b><br>Targa Automezzo _____<br><br><b>Commerciante registrato</b><br>Nome/n° di registrazione/indirizzo _____ |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| <b>Destinatario</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>Trasportatore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                              |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| <b>Luogo di origine</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>Luogo di destinazione</b><br>Nome _____ N° CE _____<br><br>Indirizzo _____<br><br>Tipologia Impianto: _____                                                                     |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                    | Numero di colli _____ |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| <b>N° identificativo del contenitore</b> _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                    | _____                 |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| <b>Indicazioni obbligatorie Reg. (CE) 767/2009</b> <div style="float: right; text-align: right;">           Umidità (se &gt; 8%) _____ %<br/>           Proteina grezza _____ %<br/>           Sostanze grasse grezze _____ %<br/>           Ceneri _____ %         </div> Descrizione della merce _____                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                    |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Identificazione della merce</th> <th style="width: 25%;">Categoria</th> <th style="width: 25%;">Quantità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE</b></td> <td style="text-align: center;">□ 3</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> |           |                                                                                                                                                                                    |                       | Identificazione della merce | Categoria | Quantità | <b>PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE</b> | □ 3 |  |  |  |  |
| Identificazione della merce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categoria | Quantità                                                                                                                                                                           |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| <b>PROTEINE ANIMALI TRASFORMATE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | □ 3       |                                                                                                                                                                                    |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                    |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| Tipo di trattamento ( per prodotti derivati): All. IV, capo III, A Reg.UE 142/11<br><br>Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. e) _____<br>( Per materiali e Prod.derivati destinati all'alimentazione animale)                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine<br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Firma del trasportatore<br><br>_____                                                                                                                                               |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |
| Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____ alle ore _____<br><br>Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                    |                       |                             |           |          |                                     |     |  |  |  |  |

## ALLEGATO L

## Documento commerciale semplificato per il trasporto nazionale di sottoprodotti lattiero caseari destinati ad uso mangimistico

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Speditore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                           |  | DDT N° _____<br>del ( data prelievo) _____<br><b>Mezzo di trasporto</b><br>Targa Automezzo _____<br><b>Commerciante registrato</b><br>Nome/n° di registrazione/indirizzo _____ |          |
| <b>Destinatario</b><br>Nome _____ N° CE _____<br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Trasportatore</b><br>Nome _____ N° CE _____<br>Indirizzo _____                                                                                                              |          |
| <b>Luogo di origine</b><br>Nome _____ N° CE _____<br>Indirizzo _____                                                                                                                                                                                                    |  | <b>Luogo di destinazione</b><br>Nome _____ N° CE _____<br>Indirizzo _____<br>Tipologia Impianto : _____                                                                        |          |
| Temperatura Ambiente _____ Refrigerato _____ Congelato _____                                                                                                                                                                                                            |  | Numero di colli _____                                                                                                                                                          |          |
| <b>N° identificativo del contenitore</b> _____                                                                                                                                                                                                                          |  | _____                                                                                                                                                                          |          |
| <b>Indicazioni obbligatorie Reg. CE 767/2009:</b> Umidità _____ %<br>Proteina grezza _____ %<br>Sostanze grasse grezze _____ %<br>Zuccheri totali _____ %<br>Espressi in saccarosio _____ %<br><br>Descrizione della merce _____                                        |  |                                                                                                                                                                                |          |
| <b>Identificazione della merce</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | Categoria                                                                                                                                                                      | Quantità |
| <b>SOTTOPRODOTTI LATTIERO-CASEARI</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | □ 3                                                                                                                                                                            | _____    |
| Tipo di trattamento (per prodotti derivati): All. X, capo II, sez.4, parte II, comma 3, lett. b) i) Reg. (UE) 142/2001<br>Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. (CE) 1069/2009 lett. e) _____<br>( Per materiali e Prod.derivati destinati all'alimentazione animale) |  |                                                                                                                                                                                |          |
| Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____                                                                                                                                                                                                 |  | Firma del trasportatore _____                                                                                                                                                  |          |

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

Firma del responsabile dell'impianto di destinazione \_\_\_\_\_

## ALLEGATO M

### Concimi soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte del produttore (codice UFERT/OFSIPP)

#### CONCIMI ORGANICI AZOTATI SOLIDI

| Denominazione del tipo<br>ai sensi del D.Lgs. 75/2010 | NOTE                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pennone</b>                                        | Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3 |
| <b>Sangue secco</b>                                   | Se a base di farina di sangue – <i>vedasi anche l'allegato 2</i>                                                          |
| <b>Farina di carne (carniccio)</b>                    | Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3 |
| <b>Miscela di concimi organici azotati</b>            | Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3                      |

#### CONCIMI ORGANICI NP

| Denominazione del tipo<br>ai sensi del D.Lgs. 75/2010 | NOTE                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Farina di pesce</b>                                |                                                                                                                           |
| <b>Farina d'ossa</b>                                  |                                                                                                                           |
| <b>Farina di ossa degelatinate</b>                    |                                                                                                                           |
| <b>Ruffetto d'ossa</b>                                |                                                                                                                           |
| <b>Concime d'ossa</b>                                 |                                                                                                                           |
| <b>Miscela di concimi organici NP</b>                 | Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3                      |
| <b>Residui di macellazione idrolizzati</b>            | Se contengono farine di carne e ossa derivate da materiale di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3 |

#### CONCIMI ORGANICI AZOTATI LIQUIDI

| Denominazione del tipo<br>ai sensi del D.Lgs. 75/2010 | NOTE                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Carniccio fluido in sospensione</b>                | Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3 |
| <b>Sangue fluido</b>                                  | Se a base di farina di sangue – <i>vedasi anche l'allegato N</i>                                     |
| <b>Miscela di concimi organici azotati fluida</b>     | Se contengono farina di carne ed ossa di categoria 2 e/o proteine animali trasformate di categoria 3 |

**ALLEGATO N**  
**Concimi organici non soggetti all'obbligo di aggiunta del disappetente da parte  
del produttore (codice UFERT/OFSIPP)**

**CONCIMI ORGANICI AZOTATI SOLIDI**

| <b>Denominazione del tipo<br/>ai sensi del D.Lgs. 75/2010</b> | <b>NOTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cornunghia torrefatta                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cornunghia naturale                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sangue secco                                                  | Solo se conforme alle prescrizioni dell'Allegato X, CAPO II, Sezione 2 del Regolamento UE 142/2011 <sup>1</sup> (prodotti sanguigni)                                                                                                                                                                                                |
| Pelli e crini                                                 | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pellicino integrato                                           | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuoiaattoli                                                   | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cuoio torrefatto                                              | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point                                                                                                                                                                                                                                           |
| Crisalidi                                                     | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cascami di lana                                               | Fuori dal campo di applicazione del regolamento CE 1069/2009 per raggiungimento end point                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epitelio animale idrolizzato                                  | Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011                                                                                                                              |
| Letame essiccato                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cuoio e pelli idrolizzati                                     | Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009, se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti ai punti d, e, f dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011                                                                                                                             |
| Concime organico azotato di origine vegetale ed animale       | Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009. Il D.Lgs. 75/2010 prevede che questo fertilizzante venga prodotto con borlande e cascami di lana (che sono materiali che hanno raggiunto l'end-point). Nessun altro tipo di sottoprodotto di origine animale può essere utilizzato per questa denominazione del tipo. |
| Gelatina idrolizzata per uso agricolo                         | Fuori dal campo di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 - se fabbricati con prodotti derivati che hanno raggiunto l'end-point definiti al punto d, dell'articolo 3 del Regolamento UE 142/2011                                                                                                                                 |

**CONCIMI ORGANICI NP**

<sup>1</sup> Se conforme a queste disposizioni, il sangue secco non rientra tra le PAT (proteine animali trasformate)

## **ALLEGATO O**

### **REQUISITI IGIENICO-EDILIZI**

- Un locale di preparazione del petfood proporzionato all'attività;
- Un locale o zona di lavaggio delle attrezzature;
- Un vano dispensa per le materie prime non deperibili adeguatamente dimensionato in base al carico di lavoro.
- Pareti del locale di preparazione realizzate in materiale lavabile, disinfettabile
- Pavimenti realizzati in materiale lavabile e disinfettabile e costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
- Servizi igienici, in numero adeguato al personale presente, divisi in bagno e antibagno ove collocare armadietti per il cambio degli indumenti.
- Nel caso sia prevista la somministrazione in loco del petfood, un'area adeguatamente dimensionata in base agli utenti (non inferiori a 1 mq/utente)

### **REQUISITI ATTREZZATURE E MATERIALI**

- Celle o armadi frigoriferi dotati di termometro a lettura esterna o datalogger, di dimensioni adeguate all'attività e che garantiscano la conservazione sia delle materie prime di origine animale, in attesa della lavorazione, che eventualmente dei prodotti finiti mediante l'impiego del freddo. Se conservati nella medesima attrezzatura, materie prime e prodotti finiti devono essere fisicamente separati tra loro onde evitare pericoli di contaminazione;
- Piani di lavoro adeguati sia per dimensioni che per numero all'attività da svolgere, costruiti in materiale lavabile e disinfettabile;
- Attrezzature idonee alla cottura del petfood, ove prevista;
- Lavelli in numero adeguato alle necessità dell'esercizio, muniti di rubinetti con comando a pedale o elettrico di acqua calda e fredda, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso.
- Armadietto per il deposito delle attrezzature per le pulizie;
- Dispositivi di protezione contro animali nocivi quali insetti e roditori.

## ALLEGATO P

### Prescrizioni specifiche applicabili agli alimenti greggi per animali da compagnia

Gli operatori possono produrre alimenti greggi per animali da compagnia da materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Gli operatori che preparano alimenti greggi per animali da compagnia li confezionano ermeticamente in imballaggi nuovi, garantendo il mantenimento della catena del freddo ( allegato VIII, capo I, sezione 2 del reg. (UE) 142/2011) e l'assenza di contaminazioni lungo l'intera catena, dalla produzione fino al punto vendita. Sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni obbligatorie di etichettatura, tra cui la data di scadenza e le modalità di conservazione, per i prodotti congelati, surgelati e refrigerati. Durante la produzione e/o l'immagazzinaggio (prima della spedizione) vengono prelevati campioni casuali dagli alimenti greggi per animali da compagnia per verificare la conformità alle seguenti norme: Salmonella: assenza in 25 g, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, m = 500, M = 5 000 in 1 g dove: n = numero di campioni da esaminare; m = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m; M = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri pari o superiore a M; e c = numero di campioni in cui il contenuto batterico può essere compreso fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se il numero di batteri contenuti negli altri campioni è uguale o inferiore a m. L'etichettatura dei mangimi immessi sul mercato (eccetto la vendita al dettaglio di ritagli e scarti di macelleria e pescheria all'utente proprietario di cani e gatti) deve essere conforme alle disposizioni del Reg. (CE) 767/2009. In maniera particolare, considerata la deperibilità dei mangimi in questione, la data di scadenza deve essere espressa con la dizione "Da consumarsi entro: giorno, mese ed anno". Come per tutti i mangimi, dovrà essere mantenuta la rintracciabilità del petfood greggio, inclusi i BARF immessi in commercio, ai sensi dei regolamenti (CE) 183/2005 e (CE) 178/2002, eccetto la vendita all'utilizzatore finale. Si ribadisce che le macellerie e pescherie, devono comunque documentare lo smaltimento dei sottoprodotti generati durante la loro attività, compresi quelli ceduti come scarti della lavorazione degli alimenti ai proprietari di cani e gatti, come già disposto nella nota circolare già emanata (Ministero della Salute DGISAN n. 2803 del 31 gennaio 2017), e che si riporta, di seguito, in dettaglio. Gli obblighi per i dettaglianti (estrapolato dalla circolare del Ministero della Salute DGISAN n. 2803 del 31 gennaio 2017): Gli operatori della vendita al minuto, che cedono i sottoprodotti grezzi di origine animale di categoria 3 (art. 10, lettere a) ed i) del Reg. (CE) 1069/2009), devono rispettare le seguenti disposizioni: a) inserire tale evenienza nel Piano di Autocontrollo; c) emettere un documento commerciale nel caso di cessione di quantitativi di peso superiori a 5 kg (quantitativi superiori a 5 kg possono essere ceduti solo ad operatori registrati/riconosciuti ai sensi del Reg. CE 1069/2009); d) istituire un registro delle partite (solo nel caso di cui al punto precedente), ove annotare: nominativo del destinatario, la quantità e la tipologia dei sottoprodotti ceduti, la data della cessione dei sottoprodotti; e) verificare che i sottoprodotti ceduti, a titolo oneroso o gratuito, non siano in stato di alterazione o possano rappresentare un pericolo per gli animali da compagnia a cui sono destinati, ricorrendo, se del caso, anche ad esami microbiologici; f) fornire all'utilizzatore indicazioni, anche tramite affissione di un cartello ben visibile, concernenti la tipologia di sottoprodotto e le modalità di conservazione. Le Regioni e le Province Autonome possono emettere ulteriori vincoli in caso di problemi contingenti

**Tabella riepilogativa**

| <b>attività</b>                                       | <b>Art 24 e)<br/>reg. 1069/09</b>                                    | <b>Art 23 ALTRO<br/>reg. 1069/09</b>                             | <b>Art.9.2<br/>Reg. 183/05</b>           |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produzione pet food crudo per immissione in commercio | È un produttore di petfood e deve essere RICONOSCIUTO (codice PETPR) | Gli intermediari sono REGISTRATI eccetto la vendita al dettaglio | I produttori di pet food sono REGISTRATI |

|                                                                     |                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produzione pet food crudo e vendita diretta sul posto di produzione | E' assimilabile ai ristoranti per cani e gatti con consumo in loco o da asporto. Solo REGISTRAZIONE | Se c'è vendita ad intermediari, questi vanno REGISTRATI e il produttore RICONOSCIUTO | I produttori di pet food sono REGISTRATI                                                                        |
| Macellerie e pescherie (art. 2, comma 2(i) del Reg. CE 1069/2009)   | Cedono al consumatore finale i sottoprodotti della lavorazione degli alimenti per consumo umano     | Nessuna REGISTRAZIONE                                                                | Nessuna REGISTRAZIONE (è intesa come vendita al dettaglio all'utilizzatore finale e non produzione di pet food) |
| Vendita all'ingrosso pet food crudo (art. 23 del Reg. CE 1069/2009) | Sono intermediari grossisti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato)      | Sono REGISTRATI                                                                      | I distributori all'ingrosso di pet food sono REGISTRATI                                                         |
| Vendita al dettaglio pet food crudo                                 | Sono intermediari dettaglianti e non produttori (vendono il prodotto ESCLUSIVAMENTE confezionato)   | Nessuna REGISTRAZIONE                                                                | Nessuna REGISTRAZIONE (la vendita al dettaglio di pet food è esclusa dall'obbligo di registrazione)             |

**ALLEGATO Q**

Al Servizio Veterinario Area \_\_\_\_\_  
dell'ASL \_\_\_\_\_

OGGETTO: COMUNICAZIONE PER IL CONFERIMENTO DI LATTE O PRODOTTI DERIVATI AD ALLEVAMENTI, DA PARTE DI IMPIANTO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL REG. CE/853/2004 O REGISTRATO AI SENSI DEL REG. CE/852/2004

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della Ditta \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

il proprio impianto sito nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, già riconosciuto ai sensi del Reg. CE/853/2004 ed  
in possesso del numero di riconoscimento \_\_\_\_\_

in qualità di fornitore alle aziende zootecniche del/i seguente/i prodotto/i, così come definito/i dal Reg.(UE) 142/2011 e dalla Circolare ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dichiara che il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i alla/e azienda/e indicate nell'allegato 1/A, parte integrante della presente comunicazione.

Allega alla presente comunicazione n° ..... copie di nullaosta delle aziende destinatarie dei prodotti.

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente comunicazione.

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente comunicazione.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Elenco allevamenti destinatari dei prodotti (Tipologia 1, Tipologia 2 e Tipologia 3)

[illegible]

**ALLEGATO R**

Al Servizio Veterinario Area \_\_\_\_\_  
dell'ASL \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** RICHIESTA DI NULLA OSTA PER L'UTILIZZO DI LATTE E PRODOTTI DERIVATI DA PARTE  
DI AZIENDA ZOOTECNICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 142/2011

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
della AZIENDA ZOOTECNICA \_\_\_\_\_  
con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

per il proprio allevamento sito nel Comune di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice aziendale \_\_\_\_\_  
il nulla osta in qualità di azienda zootecnica utilizzatrice per esclusivo autoconsumo del/i seguente/i prodotto/i, così come  
definito/i dal Reg.(UE) 142/2011 e dalla Circolare ministeriale applicativa:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto inoltre DICHIARA :

a) di fornirsi dalla/e seguente/i Ditta/e:

| Tipo prodotto<br>(*) | Ragione sociale | Via/loc. | Comune | Prov. | Numero ric.<br>CE |
|----------------------|-----------------|----------|--------|-------|-------------------|
|                      |                 |          |        |       |                   |
|                      |                 |          |        |       |                   |
|                      |                 |          |        |       |                   |

(\*)indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

b) di avvalersi delle seguenti modalità di trasporto:

- ☐ mezzo proprio  
☐ mezzo del fornitore

☐ conto terzi (Rag. Sociale, indirizzo) \_\_\_\_\_

c) di impiegare per l'eventuale conservazione in allevamento:

- ☐ silos  
☐ vasca  
☐ cella frigorifera  
☐ altro \_\_\_\_\_

d) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono destinato/i all'alimentazione di:

| Tipo prodotto (*) | Specie | categoria |
|-------------------|--------|-----------|
|                   |        |           |

(\*)indicare una delle seguenti tipologie: Tipologia 1, Tipologia 2 oppure Tipologia 3

e) il/i prodotto/i sopra elencato/i è/sono conferito/i:

| frequenza media | quantità media |
|-----------------|----------------|
|                 |                |

f) il prodotto che eventualmente residua viene smaltito nel modo seguente: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Solo per i prodotti di cui alla Tipologia 3:**

g) di rispettare le seguenti condizioni:

- *trasferire tutti gli animali allevati:*

- *direttamente al macello, oppure*
- *ad un'altra azienda, dalla quale gli animali andranno trasferiti direttamente al macello, oppure*
- *ad un'altra azienda che non utilizza per l'alimentazione degli animali i prodotti di cui alla Tipologia 3. Gli animali esposti al rischio di contrarre l'afsa epizootica possono lasciare quest'ultima azienda dopo una pausa di 21 giorni dall'introduzione di tali animali*

Si impegna a comunicare al Servizio Veterinario dell'ASL qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla presente richiesta .

DICHIARA infine di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**ALLEGATO S**
**NULLA OSTA AD AZIENDA ZOOTECNICA  
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011**

 REGIONE -----  
 SERVIZIO VETERINARIO AREA \_\_\_\_ DELL'ASL \_\_\_\_

VISTA la richiesta di NULLA OSTA ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 142/2011 e della lgg applicative, presentata in data \_\_\_\_\_ della Azienda Zootecnica \_\_\_\_\_ con sede legale nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, per il proprio allevamento sito nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice aziendale \_\_\_\_\_

**NULLA OSTA**

che l'Azienda Zootecnica \_\_\_\_\_ sita nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice aziendale \_\_\_\_\_ utilizzi i seguenti prodotti:

1. PRODOTTI TIPOLOGIA 1 \_\_\_\_\_
2. PRODOTTI TIPOLOGIA 2 \_\_\_\_\_
3. PRODOTTI TIPOLOGIA 3 \_\_\_\_\_

per l'esclusiva alimentazione di:

\_\_\_\_\_ (specie)

\_\_\_\_\_ (categoria)

Qualsiasi variazione intervenuta rispetto al presente nulla osta dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario dell'ASL.

data \_\_\_\_\_

Firma e timbro \_\_\_\_\_

## ALLEGATO T

### Comunicazione di cessazione definitiva di attività già riconosciuta ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009.

BOLLO

Alla REGIONE

Per il tramite del Servizio Veterinario Area "C" ASL.....  
Via.....  
.....

Il sottoscritto ....., in qualità di..... della

Ditta .....

C.F./P.IVA.....

con sede legale nel Comune di ....., (PROV..... )

CAP ..... Via ....., n .....

N. tel ..... fax ..... e-mail .....

### COMUNICA

di aver cessato definitivamente le seguenti attività svolte presso per il proprio impianto sito nel Comune di ..... (Prov.....), CAP ..... Via ....., n. ....,

già riconosciuto, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, con approval number.....

| Sez. | Settore                                                 | categoria                                                                                                            | attività                                                                                                                                            | SIGLA SANCO | DETTAGLIO                                                                                                                                                                                                                                               | PRODOTTI IN USCITA (elenco SINTESI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I    | <b>magazzinaggio con manipolazione (art.24 (1) (h))</b> | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio con manipolazione                                                                                                                     | INTP        | <input type="checkbox"/> Taglio<br><input type="checkbox"/> Refrigerazione<br><input type="checkbox"/> Congelamento<br><input type="checkbox"/> Salagione<br><input type="checkbox"/> Asportazione pelli e MSR<br><input type="checkbox"/> Altro.....   | <input type="checkbox"/> Proteine animali trasformate<br><input type="checkbox"/> Farine di carne ed ossa<br><input type="checkbox"/> Farine di pesce<br><input type="checkbox"/> Proteine Idrolizzate<br><input type="checkbox"/> Ciccioli<br><input type="checkbox"/> Sangue<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Prodotti sanguigni per uso tecnico |
|      | <b>Magazzinaggio di SOA (art.24 (1) (i))</b>            | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio senza manipolazione                                                                                                                   | COLL        |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Farina di sangue<br><input type="checkbox"/> Siero di equidi<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi/olio pesce per usi diversi da alimentazione animale e oleochimica                                                                                                                                                                                                                 |
| II   | <b>Magazzinaggio di PD (art.24 (1) (j))</b>             | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Magazzinaggio di prodotti derivati                                                                                                                  | STORP       | <input type="checkbox"/> Destinati a smaltimento (i)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso combustibile (ii)<br><input type="checkbox"/> Destinati all'alimentazione animale (iii)<br><input type="checkbox"/> Destinati a uso fertilizzanti (iv) | <input type="checkbox"/> Grassi fusi per uso oleochimico<br><input type="checkbox"/> Grassi fusi e olio di pesce per uso zootecnico<br><input type="checkbox"/> Derivati dei grassi<br><input type="checkbox"/> Latte, prodotti del latte e colostro                                                                                                                                                            |
| III  | <b>Impianto di Incenerimento (art.24 (1) (b))</b>       | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento come rifiuti, mediante incenerimento dei SOA e PD, esclusi gli stabilimenti e impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità | INCP        |                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Prodotti d'Uovo<br><input type="checkbox"/> Prodotti alimentari<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da compagnia<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali di allevamento<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da circo<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da zoo<br><input type="checkbox"/> Carcasce di animali da                         |

|    |                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                      | della Direttiva 2010/75/UE                                                                                                                                                                                                                                    |          |  | <input type="checkbox"/> esperimento<br><input type="checkbox"/> Altre carcasse animali<br><input type="checkbox"/> Stallatico non trasformato<br><input type="checkbox"/> Prodotti da stallatico/stallatico trasformato<br><input type="checkbox"/> Contenuto del tubo digerente<br><input type="checkbox"/> Residui di digestione<br><input type="checkbox"/> fanghi di centrifugazione<br><input type="checkbox"/> Materiale da acque reflue (mondiglia)<br><input type="checkbox"/> Rifiuti di cucina e ristorazione<br><input type="checkbox"/> Pelli grezze<br><input type="checkbox"/> Lana, peli, setola di maiale, penne<br><input type="checkbox"/> piume<br><input type="checkbox"/> Ossa, corna, zoccoli e derivati<br><input type="checkbox"/> Sottoprodotti apicoltura<br><input type="checkbox"/> Insetti incluso vermi<br><input type="checkbox"/> Altri sottoprodotti non trasformati<br>.....<br>..... |
|    | <b>Impianto di Coincenerimento (art.24 (1) (c))</b> | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Smaltimento o recupero dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento, esclusi gli stabilimenti o impianti il cui funzionamento è autorizzato in conformità della direttiva Direttiva 2010/75/UE | COIP     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | <b>Impianto di Combustione (art.24 (1) (d))</b>     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Utilizzo di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come combustibili                                                                                                                                                                            | COMBP    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IV | <b>Impianto di Trasformazione (art.24 (1) (a))</b>  | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Trasformazione                                                                                                                                                                                                                                                | PROCP    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Processo idrolisi alcalina                                                                                                                                                                                                                                    | OALKHP   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Gassificazione Brookes                                                                                                                                                                                                                                        | OBRGAP   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo d'idrolisi ad alta temperatura e ad alta pressione                                                                                                                                                                                                   | OHPHTP   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Produzione di biodiesel                                                                                                                                                                                                                                       | OBIODP   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 1<br><input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3 | Produzione di biogas mediante idrolisi ad alta pressione                                                                                                                                                                                                      | OHPHPB P |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo di produzione termomeccanico di biocombustibili                                                                                                                                                                                                      | OTMB     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 2                                                                                 | Trattamento con calce per il letame di suini e pollame                                                                                                                                                                                                        | OLTPPM   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                     | <input type="checkbox"/> Categoria 2<br><input type="checkbox"/> Categoria 3                                         | Processo catalitico a più fasi per la                                                                                                                                                                                                                         | OMSCP    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                     |         |                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                       | a 3                                                                                                                        | produzione di combustibili rinnovabili                                              |         |                                                                        |
|      |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Categoria a 1<br><input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3 | Idrotrattamento catalitico a più fasi per la produzione di combustibili rinnovabili | OMSCH Y |                                                                        |
|      |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3                                           | Insilaggio di materiali di origine ittica                                           | OEFP    |                                                                        |
|      |                                                                                       | <input type="checkbox"/> Categoria a 1<br><input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3 | Processo di combustione di grasso animale in una caldaia                            | OCAFT B |                                                                        |
| VI   | <b>Impianto di Biogas (art.24 (1) (g))</b>                                            | <input type="checkbox"/> Categoria a 1<br><input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3 | Biogas                                                                              | BIOGP   |                                                                        |
| VII  | <b>Impianto di Compostaggio (art.24 (1) (g))</b>                                      | <input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3                                           | Produzione compost                                                                  | COMP    |                                                                        |
| VIII | <b>Impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia (art.24 (1) (e))</b>   | <input type="checkbox"/> Categoria a 3                                                                                     | Produzione alimenti per animali da compagnia                                        | PETPP   | Utilizzo di sottoprodotti di origine animale trasformati               |
|      |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                     | PETPR   | Utilizzo di sottoprodotti greggi di origine animale                    |
| XII  | <b>Impianto di produzione di fertilizzanti organici o ammendanti (art.24 (1) (f))</b> | <input type="checkbox"/> Categoria a 2<br><input type="checkbox"/> Categoria a 3                                           | Produzione fertilizzanti e ammendanti                                               | OFSIPP  | Produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati |
|      |                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                     | UFERT   | utilizzo SOA per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti  |

## SI IMPEGNA

a conservare per due anni dall'ultima registrazione ed a mettere a disposizione dell'Autorità di controllo, la documentazione di cui all'art. 22 del Reg.CE n° 1069/2009;

## DICHIARA, inoltre

-di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di informazioni o uso di atti falsi, richiamate all'art.76 del DPR. 445/2000;

-di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 del D.lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente domanda.

Data .....

Firma .....